

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 201

41° anno

17 luglio 1998

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

★ Regolamento (CE) n. 1520/98 del Consiglio, del 13 luglio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, del Belt e dell'Øresund	1
Regolamento (CE) n. 1521/98 della Commissione, del 16 luglio 1998, che determina gli importi degli elementi agricoli e i dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità, per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999 incluso, delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio provenienti dalla Norvegia	4
Regolamento (CE) n. 1522/98 della Commissione, del 16 luglio 1998, che determina gli importi degli elementi agricoli ridotti nonché i dazi addizionali applicabili nel periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999 incluso, all'importazione nella Comunità di talune merci coperte dal regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio nel quadro di un accordo interinale tra l'Unione europea e Israele	14
Regolamento (CE) n. 1523/98 della Commissione, del 16 luglio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	27
★ Regolamento (CE) n. 1524/98 della Commissione, del 16 luglio 1998, che stabilisce modalità di applicazione delle misure specifiche adottate a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare nei settori degli ortofrutticoli, delle piante e dei fiori	29
★ Regolamento (CE) n. 1525/98 della Commissione, del 16 luglio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 194/97 che stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti nei prodotti alimentari ⁽¹⁾	43

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Prezzo: 25 ECU

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

* Regolamento (CE) n. 1526/98 della Commissione, del 16 luglio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 752/93 recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali	47
* Regolamento (CE) n. 1527/98 della Commissione, del 16 luglio 1998, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/99, il prezzo minimo da pagare ai produttori e il prezzo d'acquisto da parte degli organismi ammassadori per i fichi secchi non trasformati nonché l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi	59
Regolamento (CE) n. 1528/98 della Commissione, del 16 luglio 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1079/98	60
Regolamento (CE) n. 1529/98 della Commissione, del 16 luglio 1998, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1445/98	61
Regolamento (CE) n. 1530/98 della Commissione, del 16 luglio 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1078/98	62
Regolamento (CE) n. 1531/98 della Commissione, del 16 luglio 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	63
Regolamento (CE) n. 1532/98 della Commissione, del 16 luglio 1998, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	65
Regolamento (CE) n. 1533/98 della Commissione, del 16 luglio 1998, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	67
Regolamento (CE) n. 1534/98 della Commissione, del 16 luglio 1998, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	69
Regolamento (CE) n. 1535/98 della Commissione, del 16 luglio 1998, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantasettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1408/97	71
Regolamento (CE) n. 1536/98 della Commissione, del 16 luglio 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	72
Regolamento (CE) n. 1537/98 della Commissione, del 16 luglio 1998, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	80
Regolamento (CE) n. 1538/98 della Commissione, del 16 luglio 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	84
Regolamento (CE) n. 1539/98 della Commissione, del 16 luglio 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	86
* Direttiva 98/50/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti	88

★ Direttiva 98/53/CE della Commissione, del 16 luglio 1998, che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari ⁽¹⁾	93
<hr/>	
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità	
Commissione	
98/455/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 3 dicembre 1997, relativa ad un procedimento a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾	102
98/456/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 3 luglio 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai kit per il post-tensionamento di strutture precomprese ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 1506].....	112
98/457/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 3 luglio 1998, relativa alla prova «Incendio di singoli oggetti in un locale» (SBI), di cui alla decisione 94/611/CE che attua l'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 1743].....	114
98/458/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 9 luglio 1998, che approva il piano di sorveglianza per la ricerca di residui o di sostanze negli animali vivi e nei loro prodotti, presentato dal Belgio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 1890/1] 117	
98/459/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 9 luglio 1998, che approva il piano di sorveglianza per la ricerca di residui o di sostanze negli animali vivi e nei loro prodotti, presentato dai Paesi Bassi ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 1890/2]	118
98/460/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 9 luglio 1998, che approva il piano di sorveglianza per la ricerca di residui o di sostanze negli animali vivi e nei loro prodotti, presentato dalla Spagna ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 1890/3]	119

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1520/98 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽³⁾, spetta al Consiglio adottare, alla luce dei pareri scientifici disponibili, le misure di conservazione necessarie, al fine di garantire, su base sostenibile, lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse marine vive; che a tal fine il Consiglio può fissare misure tecniche riguardanti gli attrezzi da pesca e le relative modalità d'uso;

considerando che il regolamento (CE) n. 88/98 ⁽⁴⁾ istituisce talune misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund;

considerando che la commissione internazionale della pesca del Mar Baltico, in prosieguo denominata «commissione della pesca del Mar Baltico», istituita dalla convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel Mar Baltico e nei Belt, in prosieguo denominata «Convenzione di Danzica», stabilisce le regole da applicare alle operazioni di pesca effettuate nel Mar Baltico;

considerando che con lettera 17 settembre 1997 la commissione della pesca del Mar Baltico ha notificato agli Stati contraenti talune raccomandazioni adottate nella ventitreesima sessione della Commissione intese a modificare, fra l'altro, alcune misure tecniche;

considerando che dalla Convenzione di Danzica risulta che la Comunità è tenuta ad applicare tali raccomandazioni nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund, fatte salve le obiezioni formulate secondo la procedura di cui all'articolo XI della convenzione; che non vi sono motivi per formulare tali obiezioni;

considerando che il Consiglio può fissare misure tecniche riguardanti gli attrezzi da pesca e le relative modalità d'uso,

⁽¹⁾ GU C 4 dell'8. 1. 1998, pag. 6.

⁽²⁾ GU C 210 del 6. 7. 1998.

⁽³⁾ GU L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁴⁾ GU L 9 del 15. 1. 1998, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 88/98 è modificato come segue:

1. All'articolo 2, paragrafo 1 le disposizioni riguardanti la passera pianuzza (*Platichthys flesus*) e la passera di mare (*Pleuronectes platessa*) sono sostituite dalle disposizioni seguenti:

«Specie	Zona geografica	Periodo vietato
Passera pianuzza (<i>Platichthys flesus</i>)	Sottodivisioni 26, 28 e 29 a sud di 59°30' di latitudine nord	15 febbraio — 15 maggio
Passera pianuzza	Sottodivisioni 32	1° febbraio — 30 giugno
Passera pianuzza femmina	Sottodivisioni 22, tranne le zone geografiche indicate nell'allegato II	1° febbraio — 30 aprile
Passera di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	Sottodivisioni 26, 27, 28 e 29 a sud di 59°30' di latitudine nord	15 febbraio — 15 maggio
Passera di mare femmina	Sottodivisione 22, tranne le zone geografiche indicate nell'allegato II e le sottodivisioni 24 e 25	1° febbraio — 30 aprile»

2. Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Nella pesca del salmone (*Salmo salar*) e della trota di mare (*Salmo trutta*) è vietato:

- utilizzare dal 1° giugno al 15 settembre reti da posta fisse o reti da posta derivanti nelle acque delle sottodivisioni 22-31,
- utilizzare dal 15 giugno al 30 settembre reti da posta fisse o reti da posta derivanti nelle acque della sottodivisione 32,
- utilizzare dal 1° aprile al 15 novembre palangari derivanti e palangari fissi nelle acque delle sottodivisioni 22-31,
- utilizzare dal 1° luglio al 15 settembre palangari derivanti e palangari fissi nelle acque della sottodivisione 32.

La zona di divieto durante la stagione di chiusura delle attività di pesca è situata a partire da quattro miglia nautiche dalle linee di base. Nella zona ad est di 22°30' di longitudine est (faro di Bengtskär), all'interno delle acque territoriali e della zona di pesca della Finlandia, la pesca con palangari derivanti e palangari fissi è vietata dal 1° luglio al 15 settembre.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. SCHÜSSEL

**REGOLAMENTO (CE) N. 1521/98 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 1998**

che determina gli importi degli elementi agricoli e i dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità, per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999 incluso, delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio provenienti dalla Norvegia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambio per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che occorre determinare gli elementi agricoli previsti all'allegato dell'accordo sotto forma di scambio di lettere in merito all'adattamento del protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia⁽²⁾;

considerando che il regolamento (CE) n. 1460/96 della Commissione⁽³⁾ stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali applicabili a talune merci ottenute dalla trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3448/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati al presente regolamento fissano, per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999 incluso, gli elementi agricoli e i dazi addizionali corrispondenti applicabili all'importazione delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 provenienti dalla Norvegia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 345 del 31. 12. 1996, pag. 78.

⁽³⁾ GU L 187 del 26. 7. 1996, pag. 18.

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Elementos agrícolas (por 100 kilogramos de peso neto) aplicables, del 1 de julio de 1998 al 30 de junio de 1999 inclusive, a la importación en la Comunidad procedente del Reino de Noruega

Landbrugselementer (pr. 100 kg nettovægt), der skal anvendes ved indførsel fra Kongeriget Norge til Fællesskabet fra 1. juli 1998 til og med 30. juni 1999

Agrarteilbeträge (für 100 kg Eigengewicht) bei der Einfuhr aus dem Königreich Norwegen in die Gemeinschaft, anwendbar vom 1. Juli 1998 bis einschließlich 30. Juni 1999

Γεωργικά στοιχεία (ανά 100 kg καθαρού βάρους) που εφαρμόζονται από 1ης Ιουλίου 1998 μέχρι 30ής Ιουνίου 1999 κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα από το Βασίλειο της Νορβηγίας

Agricultural components (per 100 kilograms net weight) to be levied from 1 July 1998 to 30 June 1999 inclusive, on importation into the Community from the Kingdom of Norway

Éléments agricoles (par 100 kilogrammes poids net) applicables, du 1^{er} juillet 1998 au 30 juin 1999 inclus, à l'importation dans la Communauté en provenance du royaume de Norvège

Elementi agricoli (per 100 kg peso netto) applicabili all'importazione nella Comunità in provenienza dal Regno di Norvegia dal 1^o luglio 1998 al 30 giugno 1999 incluso

Agrarische elementen (per 100 kg nettogewicht) bij invoer in de Gemeenschap vanuit het Koninkrijk Noorwegen, te heffen van 1 juli 1998 tot en met 30 juni 1999

Elementos agrícolas (por 100 quilogramas de peso líquido) aplicáveis, de 1 de Julho de 1998 a 30 de Junho de 1999, inclusive, à importação na Comunidade proveniente do Reino da Noruega

Norjan kuningaskunnasta yhteisöön tulevaan tuontiin 1 päivästä heinäkuuta 1998 30 päivään kesäkuuta 1999 sovellettavat maatalousosat (100 nettopainokilolla)

Jordbruksbeståndsdelar (per 100 kg nettovikt) som skall tillämpas på import från Konungariket Norge till gemenskapen fr.o.m. den 1 juli 1998 t.o.m. den 30 juni 1999

PARTE 1 — DEL 1 — TEIL 1 — ΜΕΡΟΣ 1 — PART 1 — PARTIE 1 — PARTE 1 — DEEL 1 — PARTE 1 — OSA 1 — DEL 1

Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nummer	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nummer	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nummer	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg
0403 10 51	118,80	1806 90 31	(*)	1905 90 30	(*)
0403 10 53	162,84	1806 90 39	(*)	1905 90 40	(*)
0403 10 59	210,12	1806 90 50	(*)	1905 90 45	(*)
0403 10 91	15,40	1806 90 60	(*)	1905 90 55	(*)
0403 10 93	21,29	1806 90 70	(*)	1905 90 60	(*)
0403 10 99	33,07	1806 90 90	(*)	1905 90 90	(*)
0403 90 71	118,80	1901 10 00	(*)	2001 90 30 (*)	7,82
0403 90 73	162,84	1901 20 00	(*)	2001 90 40 (*)	3,13
0403 90 79	210,12	1901 90 11	15,24	2004 90 10 (*)	7,82
0403 90 91	15,40	1901 90 19	12,43	2005 20 10	(*)
0403 90 93	21,29	1901 90 99	(*)	2005 80 00 (*)	7,82
0403 90 99	33,07	1902 11 00	13,05	2008 99 85 (*)	7,82
0405 20 10	(*)	1902 19 10	13,05	2101 12 98	(*)
0405 20 30	(*)	1902 19 90	13,05	2101 20 98	(*)
0710 40 00 (*)	7,82	1902 20 91	3,20	2101 30 19	10,71
0710 90 30 (*)	7,82	1902 20 99	9,07	2101 30 99	19,15
1517 10 10	35,34	1902 30 10	13,05	2102 10 31	0,00
1517 90 10	35,34	1902 30 90	5,16	2102 10 39	0,00
1704 10 11	29,33	1902 40 10	13,05	2105 00 10	23,51
1704 10 19	29,33	1902 40 90	5,16	2105 00 91	46,76
1704 10 91	33,82	1903 00 00	12,59	2105 00 99	66,30
1704 10 99	33,82	1904 10 10	16,65	2106 10 80	(*)
1704 90 30	53,50	1904 10 30	58,90	2106 90 10	25,00
1704 90 51	(*)	1904 10 90	30,37	2106 90 98	(*)
1704 90 55	(*)	1904 20 10	(*)	2202 90 91	14,16
1704 90 61	(*)	1904 20 91	16,65	2202 90 95	14,42
1704 90 65	(*)	1904 20 95	58,90	2202 90 99	25,82
1704 90 71	(*)	1904 20 99	30,37	2905 43 00	139,56
1704 90 75	(*)	1904 90 10	58,90	2905 44 11	13,45
1704 90 81	(*)	1904 90 90	13,60	2905 44 19	41,87
1704 90 99	(*)	1905 10 00	10,94	2905 44 91	19,15
1806 10 20	27,91	1905 20 10	18,20	2905 44 99	59,55
1806 10 30	34,89	1905 20 30	25,86	3302 10 29	(*)
1806 10 90	46,52	1905 20 90	33,52	3505 10 10	14,77
1806 20 10	(*)	1905 30 11	(*)	3505 10 90	14,77
1806 20 30	(*)	1905 30 19	(*)	3505 20 10	3,75
1806 20 50	(*)	1905 30 30	(*)	3505 20 30	7,43
1806 20 70	(*)	1905 30 51	(*)	3505 20 50	11,80
1806 20 80	(*)	1905 30 59	(*)	3505 20 90	14,77
1806 20 95	(*)	1905 30 91	(*)	3809 10 10	7,43
1806 31 00	(*)	1905 30 99	(*)	3809 10 30	10,32
1806 32 10	(*)	1905 40 10	(*)	3809 10 50	12,59
1806 32 90	(*)	1905 40 90	(*)	3809 10 90	14,77
1806 90 11	(*)	1905 90 10	13,13	3824 60 11	13,45
1806 90 19	(*)	1905 90 20	50,34	3824 60 19	41,87
				3824 60 91	19,15
				3824 60 99	59,55

(*) Véase parte 2 / Se del 2 / Siehe Teil 2 / Βλέπε μέρος 2 / See Part 2 / Voir partie 2 / Vedi parte 2 / Zie deel 2 / Ver parte 2 / Katso osa 2 / Se del 2.

(*) Por 100 kg de boniatos, etc. o de maíz escurridos. / Pr. 100 kg afloñne sode kartofler osv. eller majs. / Pro 100 kg Süßkartoffeln usw. oder Mais, abgetropft. / Ανά 100 kg στραγγισμένων γλυκοπατατών κλπ. ή καλαμποκιού στραγγισμένου. / Per 100 kilograms of drained sweet potatoes, etc., or maize. / Par 100 kilogrammes de patates douces, etc., ou de maïs égouttés. / Per 100 kg di patate dolci, ecc. o granturco sgocciolati. / Per 100 kg zoete aardappelen enz. of maïs, uitgedropen. / Per 100 kg de batatas-doces, etc., ou de milho, escorridos. / 100:aa kilogrammaa valutettua bataattia jne. tai maissia kohden. / Per 100 kg torkad sötpotatis etc. eller majs.

PARTE 2 — DEL 2 — TEIL 2 — ΜΕΡΟΣ 2 — PART 2 — PARTIE 2 — PARTE 2 — DEEL 2 — PARTE 2 — OSA 2 — DEL 2

Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/eca/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/eca/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/eca/ 100 kg
7000	0,00	7057	82,40	7121	34,87
7001	11,16	7060	89,10	7122	44,63
7002	20,93	7061	100,26	7123	53,94
7003	30,24	7062	110,03	7124	66,96
7004	43,26	7063	119,34	7125	27,14
7005	3,44	7064	132,36	7126	38,31
7006	14,60	7065	92,54	7127	48,08
7007	24,37	7066	103,70	7128	57,38
7008	33,68	7067	113,47	7129	70,41
7009	46,70	7068	122,78	7130	31,05
7010	7,35	7069	135,80	7131	42,21
7011	18,51	7070	96,45	7132	51,98
7012	28,28	7071	107,61	7133	61,29
7013	37,59	7072	117,38	7135	35,27
7015	11,57	7073	126,69	7136	46,44
7016	22,73	7075	100,67	7137	56,21
7017	32,50	7076	111,83	7140	56,96
7020	16,63	7077	121,60	7141	68,13
7021	27,80	7080	173,45	7142	77,90
7022	37,57	7081	184,61	7143	87,20
7023	46,87	7082	194,38	7144	100,23
7024	59,90	7083	203,69	7145	60,40
7025	20,07	7084	216,71	7146	71,57
7026	31,24	7085	176,89	7147	81,34
7027	41,01	7086	188,05	7148	90,64
7028	50,31	7087	197,82	7149	103,67
7029	63,34	7088	207,13	7150	64,31
7030	23,98	7090	180,80	7151	75,48
7031	35,15	7091	191,96	7152	85,25
7032	44,91	7092	201,73	7153	94,55
7033	54,22	7095	185,02	7155	68,53
7035	28,20	7096	196,18	7156	79,70
7036	39,37	7100	7,07	7157	89,47
7037	49,14	7101	18,23	7160	96,17
7040	49,90	7102	28,00	7161	107,33
7041	61,06	7103	37,31	7162	117,10
7042	70,83	7104	50,33	7163	126,41
7043	80,13	7105	10,51	7164	139,43
7044	93,16	7106	21,67	7165	99,61
7045	53,34	7107	31,44	7166	110,77
7046	64,50	7108	40,75	7167	120,54
7047	74,27	7109	53,77	7168	129,85
7048	83,57	7110	14,42	7169	142,87
7049	96,60	7111	25,58	7170	103,52
7050	57,24	7112	35,35	7171	114,68
7051	68,41	7113	44,66	7172	124,45
7052	78,18	7115	18,64	7173	133,76
7053	87,48	7116	29,80	7175	107,74
7055	61,47	7117	39,57	7176	118,90
7056	72,63	7120	23,70	7177	128,67

Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg
7180	180,52	7305	67,43	7463	146,39
7181	191,68	7306	78,59	7464	159,41
7182	201,45	7307	88,36	7465	119,59
7183	210,75	7308	97,67	7466	130,75
7185	183,96	7309	110,69	7467	140,52
7186	195,12	7310	71,34	7468	149,83
7187	204,89	7311	82,50	7470	123,50
7188	214,20	7312	92,27	7471	134,66
7190	187,86	7313	101,58	7472	144,43
7191	199,03	7315	75,56	7475	127,72
7192	208,80	7316	86,72	7476	138,88
7195	192,09	7317	96,49	7500	95,90
7196	203,25	7320	79,78	7501	107,07
7200	46,82	7321	90,94	7502	116,84
7201	57,99	7360	107,91	7503	126,14
7202	67,76	7361	119,08	7504	139,17
7203	77,06	7362	128,85	7505	99,34
7204	90,09	7363	138,15	7506	110,51
7205	50,26	7364	151,17	7507	120,28
7206	61,43	7365	111,35	7508	129,58
7207	71,20	7366	122,52	7509	142,61
7208	80,50	7367	132,29	7510	103,25
7209	93,53	7368	141,59	7511	114,41
7210	54,17	7369	154,62	7512	124,18
7211	65,34	7370	115,26	7513	133,49
7212	75,11	7371	126,42	7515	107,47
7213	84,41	7372	136,19	7516	118,64
7215	58,39	7373	145,50	7517	128,41
7216	69,56	7375	119,48	7520	111,69
7217	79,33	7376	130,65	7521	122,86
7220	62,61	7378	123,70	7560	124,35
7221	73,78	7400	80,71	7561	135,51
7260	98,49	7401	91,88	7562	145,28
7261	109,65	7402	101,65	7563	154,58
7262	119,42	7403	110,95	7564	167,61
7263	128,72	7404	123,98	7565	127,79
7264	141,75	7405	84,15	7566	138,95
7265	101,93	7406	95,32	7567	148,72
7266	113,09	7407	105,09	7568	158,02
7267	122,86	7408	114,39	7570	131,69
7268	132,16	7409	127,42	7571	142,86
7269	145,19	7410	88,06	7572	152,63
7270	105,83	7411	99,23	7575	135,92
7271	117,00	7412	108,99	7576	147,08
7272	126,77	7413	118,30	7600	127,73
7273	136,07	7415	92,28	7601	138,90
7275	110,06	7416	103,45	7602	148,67
7276	121,22	7417	113,22	7603	157,97
7300	63,99	7420	96,50	7604	171,00
7301	75,15	7421	107,67	7605	131,17
7302	84,92	7460	116,15	7606	142,34
7303	94,23	7461	127,31	7607	152,11
7304	107,25	7462	137,08	7608	161,41

Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg
7609	174,44	7778	65,69	7861	34,73
7610	135,08	7779	76,85	7862	44,50
7611	146,25	7780	275,69	7863	53,80
7612	156,02	7781	286,85	7864	66,83
7613	165,32	7785	279,13	7865	27,00
7615	139,30	7786	290,29	7866	38,17
7616	150,47	7788	104,89	7867	47,94
7620	143,52	7789	116,06	7868	57,24
7700	151,18	7798	22,86	7869	70,27
7701	162,34	7799	34,02	7870	30,91
7702	172,11	7800	247,10	7871	42,08
7703	181,42	7801	258,27	7872	51,85
7705	154,62	7802	268,04	7873	61,15
7706	165,78	7805	250,54	7875	35,13
7707	175,55	7806	261,71	7876	46,30
7708	184,86	7807	271,48	7877	56,07
7710	158,53	7808	39,49	7878	39,35
7711	169,69	7809	50,66	7879	50,52
7712	179,46	7810	254,45	7900	32,99
7715	162,75	7811	265,62	7901	44,15
7716	173,91	7818	72,76	7902	53,92
7720	148,45	7819	83,92	7903	63,23
7721	159,61	7820	254,17	7904	76,25
7722	169,38	7821	265,34	7905	36,43
7723	178,68	7822	275,11	7906	47,59
7725	151,89	7825	257,61	7907	57,36
7726	163,05	7826	268,78	7908	66,67
7727	172,82	7827	278,55	7909	79,69
7728	182,13	7828	111,96	7910	40,34
7730	155,80	7829	123,12	7911	51,50
7731	166,96	7830	261,52	7912	61,27
7732	176,73	7831	272,69	7913	70,58
7735	160,02	7838	114,28	7915	44,56
7736	171,18	7840	14,14	7916	55,72
7740	190,86	7841	25,30	7917	65,49
7741	202,03	7842	35,07	7918	48,78
7742	211,79	7843	44,38	7919	59,94
7745	194,30	7844	57,40	7940	47,13
7746	205,47	7845	17,58	7941	58,29
7747	215,24	7846	28,74	7942	68,06
7750	198,21	7847	38,51	7943	77,36
7751	209,38	7848	47,82	7944	90,39
7758	15,79	7849	60,84	7945	50,57
7759	26,96	7850	21,49	7946	61,73
7760	233,27	7851	32,65	7947	71,50
7761	244,44	7852	42,42	7948	80,80
7762	254,21	7853	51,73	7949	93,83
7765	236,71	7855	25,71	7950	54,47
7766	247,88	7856	36,87	7951	65,64
7768	32,42	7857	46,64	7952	75,41
7769	43,59	7858	29,93	7953	84,71
7770	240,62	7859	41,09	7955	58,70
7771	251,79	7860	23,56	7956	69,86

Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg
7957	79,63	7969	115,04	7982	126,97
7958	62,92	7970	75,68	7983	136,27
7959	74,08	7971	86,85	7984	149,30
7960	68,33	7972	96,62	7985	109,47
7961	79,50	7973	105,92	7986	120,64
7962	89,27	7975	79,90	7987	130,41
7963	98,57	7976	91,07	7988	139,71
7964	111,60	7977	100,84	7990	113,38
7965	71,77	7978	84,12	7991	124,55
7966	82,94	7979	95,29	7992	134,32
7967	92,71	7980	106,03	7995	117,60
7968	102,01	7981	117,20	7996	128,77

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II —
BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II*

Importes de los derechos adicionales sobre el azúcar (AD S/Z) y sobre la harina (AD F/M) (por 100 kilogramos de peso neto) aplicables a la importación en la Comunidad procedente del Reino de Noruega, del 1 de julio de 1998 al 30 de junio de 1999 inclusive

Tillægstold for sukker (AD S/Z) og for mel (AD F/M) (pr. 100 kg nettovægt), der skal anvendes ved indførsel til Fællesskabet fra Kongeriget Norge fra 1. juli 1998 til og med 30. juni 1999

Beträge der Zusatzzölle für Zucker (AD S/Z) und für Mehl (AD F/M) (für 100 kg Nettogewicht) bei der Einfuhr aus dem Königreich Norwegen in die Gemeinschaft für die Zeit vom 1. Juli 1998 bis einschließlich 30. Juni 1999

Ποσά πρόσθετων δασμών στη ζάχαρη (AD S/Z) και στο αλεύρι (AD F/M) (για 100 kg καθαρού βάρους) που εφαρμόζονται από 1ης Ιουλίου 1998 μέχρι 30ής Ιουνίου 1999 κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα από το Βασίλειο της Νορβηγίας

Amounts of additional duties on sugar (AD S/Z) and on flour (AD F/M) (per 100 kilograms net weight) applicable on importation into the Community from the Kingdom of Norway from 1 July 1998 to 30 June 1999

Montants des droits additionnels sur le sucre (AD S/Z) et sur la farine (AD F/M) (par 100 kilogrammes poids net) applicables à l'importation dans la Communauté en provenance du royaume de Norvège, du 1^{er} juillet 1998 au 30 juin 1999 inclus

Importi dei dazi aggiuntivi sullo zucchero (AD S/Z) e sulla farina (AD F/M) (per 100 kg peso netto) applicabili all'importazione nella Comunità in provenienza dal Regno di Norvegia dal 1^o luglio 1998 al 30 giugno 1999 incluso

Bedragen der aanvullende invoerrechten op suiker (AD S/Z) en op meel (AD F/M) (per 100 kg nettogewicht), geldend bij invoer in de Gemeenschap vanuit het Koninkrijk Noorwegen van 1 juli 1998 tot en met 30 juni 1999

Montantes dos direitos adicionais sobre o açúcar (AD S/Z) e sobre a farinha (AD F/M) (por 100 quilogramas de peso líquido) aplicáveis na importação na Comunidade proveniente do Reino da Noruega, de 1 de Julho de 1998 a 30 de Junho de 1999, inclusive

Norjan kuningaskunnasta yhteisöön tuotavaan sokeriin (AD S/Z) ja jauhioihin (AD F/M) (100 nettopainokilolta) 1 päivästä heinäkuuta 1998 30 päivään kesäkuuta 1999 sovellettavat lisätullit

Tilläggstull för socker (AD S/Z) och för mjöl (AD F/M) (per 100 kg nettovikt) som skall utgå på import till gemenskapen från Konungariket Norge fr.o.m. den 1 juli 1998 t.o.m. den 30 juni 1999

PARTE 1 — DEL 1 — TEIL 1 — ΜΕΡΟΣ 1 — PART 1 — PARTIE 1 — PARTE 1 — DEEL 1 — PARTE 1 — OSA 1 — DEL 1

Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nummer	AD S/Z	AD F/M	Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nummer	AD S/Z	AD F/M
1704 90 30	20,10		1806 90 39	(*)	
1704 90 51	(*)		1806 90 50	(*)	
1704 90 55	(*)		1806 90 60	(*)	
1704 90 61	(*)		1806 90 70	(*)	
1704 90 65	(*)		1806 90 90	(*)	
1704 90 71	(*)		1905 30 11	(*)	
1704 90 75	(*)		1905 30 19	(*)	
1704 90 81	(*)		1905 30 30	(*)	
1704 90 99	(*)		1905 30 51	(*)	
1806 20 10	(*)		1905 30 59	(*)	
1806 20 30	(*)		1905 30 91		(*)
1806 20 50	(*)		1905 30 99	(*)	
1806 20 80	(*)		1905 90 40		(*)
1806 20 95	(*)		1905 90 45		(*)
1806 31 00	(*)		1905 90 55		(*)
1806 32 10	(*)		1905 90 60	(*)	
1806 32 90	(*)		1905 90 90		(*)
1806 90 11	(*)		2105 00 10	11,30	
1806 90 19	(*)		2105 00 91	8,80	
1806 90 31	(*)		2105 00 99	8,70	

(*) Véase parte 2 / Se del 2 / Siehe Teil 2 / Βλέπε μέρος 2 / See Part 2 / Voir partie 2 / Vedi parte 2 / Zie deel 2 / Ver parte 2 / Katso osa 2 / Se del 2.

PARTE 2 — DEL 2 — TEIL 2 — MEPOΣ 2 — PART 2 — PARTIE 2 — PARTE 2 — DEEL 2 — PARTE 2 — OSA 2 — DEL 2

Contenido en sacarosa, azúcar invertido y/o isoglucosa Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglucose Περιεκτικότητα σε ζάχαρο, ιμβερτόποιημένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζη Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell'isoglucosio Gehalte aan saccharose, invertsuiker en/of isoglucose Teor de sacarose, açúcar invertido e/ou isoglicose Sakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/tai isoglukoosi Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos	AD S/Z ecus/ECU/ Ecu/ecu/écus/ecua/ 100 kg
> = 00 — < 05	0,00
> = 05 — < 30	11,16
> = 30 — < 50	20,93
> = 50 — < 70	30,24
> = 70	43,26

Contenido en almidón o en fécula y/o glucosa Indhold af stivelse og/eller glucose Gehalt an Stärke und/oder Glucose Περιεκτικότητα σε παντός είδους άμυλα ή/και γλυκόζη Weight of starch or glucose Teneur en amidon ou féculle et/ou glucose Tenore dell'amido, della fecola e/o glucosio Gehalte aan zetmeel en/of glucose Teor de amido ou de fécula e/ou glicose Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus Halt av stärkelse och/eller glukos	AD F/M ecus/ECU/ Ecu/ecu/écus/ecua/ 100 kg
> = 00 — < 05	0,00
> = 05 — < 25	3,44
> = 25 — < 50	7,35
> = 50 — < 75	11,57
> = 75	15,79

REGOLAMENTO (CE) N. 1522/98 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 1998

che determina gli importi degli elementi agricoli ridotti nonché i dazi addizionali applicabili nel periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999 incluso, all'importazione nella Comunità di talune merci coperte dal regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio nel quadro di un accordo interinale tra l'Unione europea e Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e lo Stato d'Israele, dall'altro, firmato a Bruxelles, il 20 novembre 1995, un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e lo Stato d'Israele, dall'altra, è stato firmato il 18 dicembre 1995⁽²⁾ ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1996; che questo accordo prevede nei limiti di contingenti alcune riduzioni dell'elemento agricolo per taluni prodotti agricoli trasformati;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, del 25 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, dei Territori occupati, della Tunisia e della Turchia, e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 650/98⁽⁴⁾, ha aperto i contingenti entro i cui limiti taluni prodotti

agricoli trasformati originari di Israele beneficiano di una riduzione degli elementi agricoli; che si devono fissare elementi agricoli e dazi addizionali ridotti;

considerando che il regolamento (CE) n. 1460/96 della Commissione⁽⁵⁾ stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali applicabili a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3448/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999, gli elementi agricoli ridotti applicabili all'importazione delle merci che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3448/93 per i quali è prevista una riduzione dell'elemento agricolo nell'accordo interinale concluso con Israele, nonché i relativi dazi addizionali ridotti sono fissati negli allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 71 del 20. 3. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 88 del 24. 3. 1998, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 187 del 26. 7. 1996, pag. 18.

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Elementos agrícolas (por 100 kilogramos de peso neto)

Landbrugselementer (pr. 100 kg nettovægt),

Landwirtschaftliche Teilbeträge (für 100 kg Eigengewicht)

Αγροτικά στοιχεία (για 100 kg καθαρού βάρους)

Agricultural components (per 100 kilograms net weight)

Éléments agricoles (par 100 kilogrammes poids net)

Elementi agricoli (per 100 kg peso netto)

Landbouwelementen (per 100 kg nettogewicht)

Elementos agrícolas (por 100 quilogramas de peso líquido)

Maatalousosat (100 nettopainokilolta)

Jordbruksbeståndsdelar (per 100 kg nettovikt)

PARTE 1 — DEL 1 — TEIL 1 — ΜΕΡΟΣ 1 — PART 1 — PARTIE 1 — PARTE 1 — DEEL 1 — PARTE 1 — OSA 1 — DEL 1

Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nummer	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nummer	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nummer	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg
0710 40 00 (')	7,84	1806 90 60	(**)	1905 30 30	(')
0711 90 30 (')	7,84	1806 90 70	(**)	1905 30 51	(')
1704 90 30	36,05	1806 90 90	(**)	1905 30 59	(')
1806 10 20	23,21	1901 10 00	(')	1905 30 91	(')
1806 10 30	28,90	1901 90 99	(')	1905 30 99	(')
1806 10 90	38,59	1904 10 10	16,66	1905 40 10	(')
1806 20 10	(**)	1904 10 30	38,22	1905 40 90	(')
1806 20 30	(**)	1904 10 90	27,93	1905 90 10	13,23
1806 20 50	(**)	1904 20 10	(')	1905 90 20	50,26
1806 20 70	(**)	1904 20 91	16,66	1905 90 30	(')
1806 20 80	(**)	1904 20 95	38,22	1905 90 40	(')
1806 20 95	(**)	1904 20 99	27,93	1905 90 45	(')
1806 31 00	(**)	1904 90 10	38,22	1905 90 55	(')
1806 32 10	(**)	1904 90 90	21,35	1905 90 60	(')
1806 32 90	(**)	1905 10 00	10,78	1905 90 90	(')
1806 90 11	(**)	1905 20 10	14,49	2001 90 30	7,84
1806 90 19	(**)	1905 20 30	19,11	2004 90 10	7,84
1806 90 31	(**)	1905 20 90	24,01	2005 80 00	7,84
1806 90 39	(**)	1905 30 11	(')	2106 10 80	(')
1806 90 50	(**)	1905 30 19	(')	2106 90 98	(')

(') Véase parte 2 / Se del 2 / Siehe Teil 2 / Βλέπε μέρος 2 / See Part 2 / Voir partie 2 / Vedi parte 2 / Zie deel 2 / Ver parte 2 / Katso osa 2 / Se del 2.

(**) Véase parte 3 / Se del 3 / Siehe Teil 3 / Βλέπε μέρος 3 / See Part 3 / Voir partie 3 / Vedi parte 3 / Zie deel 3 / Ver parte 3 / Katso osa 3 / Se del 3.

(') Por 100 kg de boniatos, etc. o de maíz escurridos. / Pr. 100 kg afsløbne søde kartofler osv. eller majs. / Pro 100 kg Süßkartoffeln usw. oder Mais, abgetropft. / Ανά 100 kg στραγγισμένων γλυκοπατατών κ.λτ. ή καλαμποκιού στραγγισμένου. / Per 100 kilograms of drained sweet potatoes, etc., or maize. / Par 100 kilogrammes de patates douces, etc., ou de maïs égouttés. / Per 100 kg di patate dolci, ecc. o granturco sgocciolati. / Per 100 kg zoete aardappelen enz. of maïs, uitgedropen. / Per 100 kg de batatas-doces, etc., ou de milho, escorridos. / 100:aa kilogrammaa valutettua bataattia jne. tai maissia kohden. / Per 100 kg torkad sötpotatis etc. eller majs.

PARTE 2 — DEL 2 — TEIL 2 — ΜΕΡΟΣ 2 — PART 2 — PARTIE 2 — PARTE 2 — DEEL 2 — PARTE 2 — OSA 2 — DEL 2

Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/eca/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/eca/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/eca/ 100 kg
7000	0	7050	45,22	7106	15,82
7001	7,63	7051	52,85	7107	22,49
7002	14,31	7052	59,53	7108	28,85
7003	20,67	7053	61,23	7109	37,75
7004	29,57	7055	44,80	7110	12,11
7005	3,46	7056	52,44	7111	19,74
7006	11,09	7057	59,11	7112	26,42
7007	17,77	7060	67,57	7113	32,78
7008	24,12	7061	75,20	7115	16,35
7009	33,03	7062	81,88	7116	23,98
7010	7,38	7063	75,86	7117	30,66
7011	15,02	7064	88,82	7120	17,34
7012	21,69	7065	71,02	7121	24,97
7013	28,05	7066	78,66	7122	31,65
7015	11,63	7067	85,33	7123	36,46
7016	19,26	7068	83,37	7124	45,36
7017	25,93	7069	92,28	7125	20,80
7020	12,61	7070	74,95	7126	28,43
7021	20,24	7071	82,59	7127	35,10
7022	26,92	7072	89,26	7128	39,91
7023	31,73	7073	87,31	7129	48,81
7024	40,63	7075	70,88	7130	24,72
7025	16,07	7076	78,51	7131	32,35
7026	23,70	7077	85,18	7132	39,03
7027	30,38	7080	131,53	7133	43,84
7028	35,18	7081	139,16	7135	27,41
7029	44,09	7082	145,84	7136	35,05
7030	19,99	7083	136,01	7137	41,72
7031	27,63	7084	144,91	7140	42,56
7032	34,30	7085	134,99	7141	50,20
7033	39,11	7086	142,62	7142	56,87
7035	22,68	7087	149,29	7143	58,58
7036	30,31	7088	139,46	7144	67,48
7037	36,99	7090	138,91	7145	46,02
7040	37,84	7091	146,55	7146	53,65
7041	45,47	7092	153,22	7147	60,33
7042	52,14	7095	126,97	7148	62,03
7043	53,85	7096	134,60	7149	70,93
7044	62,75	7100	4,73	7150	49,95
7045	41,29	7101	12,36	7151	57,58
7046	48,93	7102	19,03	7152	68,11
7047	55,60	7103	25,39	7153	65,96
7048	57,30	7104	34,30	7155	49,53
7049	66,21	7105	8,18	7156	57,16

Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lišákoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lišákoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lišákoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg
7157	63,84	7216	50,42	7367	89,62
7160	72,30	7217	57,10	7368	95,97
7161	79,93	7220	47,03	7369	104,88
7162	86,60	7221	54,66	7370	79,23
7163	84,65	7260	65,54	7371	86,86
7164	93,55	7261	73,17	7372	93,54
7165	75,75	7262	79,85	7373	99,90
7166	83,45	7263	86,21	7375	83,47
7167	90,06	7264	95,12	7376	91,10
7168	88,10	7265	69,00	7378	87,71
7169	97,01	7266	76,63	7400	53,73
7170	79,68	7267	83,31	7401	61,36
7171	87,31	7268	89,67	7402	68,04
7172	93,99	7269	98,57	7403	74,40
7173	92,03	7270	72,93	7404	83,30
7175	75,60	7271	80,56	7405	57,19
7176	83,23	7272	87,23	7406	64,82
7177	89,91	7273	93,60	7407	71,49
7180	136,25	7275	77,17	7408	77,85
7181	143,89	7276	84,80	7409	86,76
7182	150,56	7300	42,60	7410	61,11
7183	140,74	7301	50,22	7411	68,75
7185	139,71	7302	56,90	7412	75,42
7186	147,35	7303	63,26	7413	81,79
7187	154,02	7304	72,17	7415	65,35
7188	144,19	7305	46,05	7416	72,99
7190	143,64	7306	53,68	7417	79,67
7191	151,27	7307	60,36	7420	69,60
7192	157,95	7308	66,72	7421	77,23
7195	131,69	7309	75,62	7460	77,36
7196	139,33	7310	49,98	7461	85,00
7200	31,16	7311	57,61	7462	91,67
7201	38,79	7312	64,29	7463	98,03
7202	45,47	7313	70,65	7464	106,93
7203	51,83	7315	54,22	7465	80,81
7204	60,73	7316	61,85	7466	88,45
7205	34,62	7317	68,53	7467	95,12
7206	42,25	7320	58,46	7468	101,49
7207	48,93	7321	66,09	7470	84,75
7208	55,29	7360	71,84	7471	92,38
7209	64,19	7361	79,48	7472	99,05
7210	38,55	7362	86,15	7475	88,99
7211	46,18	7363	92,52	7476	96,61
7212	52,85	7364	101,42	7500	63,86
7213	59,22	7365	75,30	7501	71,50
7215	42,79	7366	82,94	7502	78,18

Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg
7503	84,54	7620	101,06	7778	49,05
7504	93,44	7700	100,93	7779	56,68
7505	67,32	7701	108,56	7780	184,36
7506	74,95	7702	115,24	7781	191,99
7507	81,65	7703	121,59	7785	187,81
7508	87,99	7705	104,39	7786	195,45
7509	96,89	7706	112,02	7788	75,12
7510	71,25	7707	118,70	7789	82,75
7511	78,89	7708	125,05	7798	20,60
7512	85,56	7710	108,31	7799	28,23
7513	91,92	7711	115,94	7800	187,38
7515	75,49	7712	122,62	7801	195,02
7516	83,12	7715	112,55	7802	201,69
7517	89,80	7716	120,19	7805	190,84
7520	79,73	7720	99,27	7806	198,47
7521	87,37	7721	106,91	7807	205,16
7560	82,87	7722	113,57	7808	31,65
7561	90,49	7723	119,94	7809	39,28
7562	97,17	7725	102,73	7810	194,78
7563	103,53	7726	110,35	7811	202,40
7564	112,44	7727	117,04	7818	53,77
7565	86,33	7728	123,39	7819	61,40
7566	93,95	7730	106,66	7820	192,12
7567	100,63	7731	114,29	7821	199,74
7568	106,99	7732	120,96	7822	206,43
7570	90,25	7735	110,90	7825	195,57
7571	97,88	7736	118,53	7826	203,20
7572	104,56	7740	127,63	7827	209,88
7575	94,49	7741	135,26	7828	79,85
7576	102,12	7742	141,94	7829	87,48
7600	85,19	7745	131,09	7830	199,50
7601	92,83	7746	138,72	7831	207,13
7602	99,51	7747	145,40	7838	81,41
7603	105,87	7750	135,02	7840	9,45
7604	114,77	7751	142,64	7841	17,09
7605	88,65	7758	15,87	7842	23,76
7606	96,28	7759	23,50	7843	30,12
7607	102,97	7760	156,00	7844	39,03
7608	109,32	7761	163,63	7845	12,91
7609	118,22	7762	170,30	7846	20,54
7610	92,58	7765	159,45	7847	27,22
7611	100,21	7766	167,08	7848	33,57
7612	106,89	7768	26,93	7849	42,48
7613	113,25	7769	34,56	7850	16,84
7615	96,82	7770	163,38	7851	24,47
7616	104,46	7771	171,01	7852	31,15

Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg
7853	37,51	7907	39,82	7961	53,33
7855	21,08	7908	46,18	7962	60,00
7856	28,71	7909	55,08	7963	66,36
7857	35,39	7910	29,44	7964	75,27
7858	25,32	7911	37,07	7965	49,15
7859	32,95	7912	43,75	7966	56,78
7860	15,76	7913	50,11	7967	63,46
7861	23,39	7915	33,68	7968	69,82
7862	30,06	7916	41,32	7969	78,72
7863	36,43	7917	47,99	7970	53,08
7864	45,33	7918	37,93	7971	60,71
7865	19,21	7919	45,56	7972	67,38
7866	26,84	7940	31,51	7973	73,75
7867	33,52	7941	39,15	7975	57,32
7868	39,88	7942	45,82	7976	64,95
7869	48,79	7943	52,18	7977	71,63
7870	23,14	7944	61,09	7978	61,56
7871	30,77	7945	34,97	7979	69,19
7872	37,45	7946	42,60	7980	70,91
7873	43,81	7947	49,28	7981	78,54
7875	27,38	7948	55,64	7982	85,21
7876	35,01	7949	64,54	7983	91,58
7877	41,69	7950	38,90	7984	100,48
7878	31,62	7951	46,53	7985	74,36
7879	39,26	7952	53,20	7986	81,99
7900	22,06	7953	59,57	7987	88,67
7901	29,69	7955	43,14	7988	95,03
7902	36,37	7956	50,77	7990	78,29
7903	42,72	7957	57,45	7991	85,92
7904	51,63	7958	47,38	7992	92,60
7905	25,52	7959	55,01	7995	82,53
7906	33,15	7960	45,70	7996	90,16

PARTE 3 — DEL 3 — TEIL 3 — ΜΕΡΟΣ 3 — PART 3 — PARTIE 3 — PARTE 3 — DEEL 3 — PARTE 3 — OSA 3 — DEL 3

Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/eca/ écus/eca/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/eca/ écus/eca/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/eca/ écus/eca/ 100 kg
7000	0	7050	54,91	7106	19,20
7001	9,26	7051	64,18	7107	27,31
7002	17,37	7052	72,29	7108	35,03
7003	25,10	7053	74,35	7109	45,84
7004	35,90	7055	54,41	7110	14,70
7005	4,20	7056	63,67	7111	23,97
7006	13,46	7057	71,78	7112	32,08
7007	21,57	7060	82,05	7113	39,80
7008	29,29	7061	91,31	7115	19,86
7009	40,10	7062	99,42	7116	29,12
7010	8,96	7063	92,11	7117	37,23
7011	18,24	7064	107,85	7120	21,06
7012	26,34	7065	86,24	7121	30,32
7013	34,07	7066	95,51	7122	38,43
7015	14,12	7067	103,62	7123	44,27
7016	23,38	7068	101,24	7124	55,08
7017	31,49	7069	112,05	7125	25,25
7020	15,31	7070	91,01	7126	34,52
7021	24,58	7071	100,28	7127	42,62
7022	32,69	7072	108,38	7128	48,46
7023	38,53	7073	106,01	7129	59,27
7024	49,34	7075	86,07	7130	30,02
7025	19,51	7076	95,33	7131	39,28
7026	28,78	7077	103,43	7132	47,39
7027	36,89	7080	159,72	7133	53,23
7028	42,72	7081	168,98	7135	33,29
7029	53,54	7082	177,09	7136	42,56
7030	24,28	7083	165,16	7137	50,66
7031	33,55	7084	175,96	7140	51,68
7032	41,65	7085	163,91	7141	60,95
7033	47,49	7086	173,18	7142	69,06
7035	27,55	7087	181,28	7143	71,13
7036	36,81	7088	169,35	7144	81,94
7037	44,92	7090	168,68	7145	55,88
7040	45,95	7091	177,95	7146	65,15
7041	55,21	7092	186,06	7147	73,26
7042	63,32	7095	154,17	7148	75,32
7043	65,39	7096	163,45	7149	86,13
7044	76,20	7100	5,74	7150	60,65
7045	50,14	7101	15,01	7151	69,92
7046	59,41	7102	23,11	7152	82,70
7047	67,51	7103	30,84	7153	80,09
7048	69,58	7104	41,65	7155	60,15
7049	80,40	7105	9,93	7156	69,41

Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg
7157	77,52	7216	61,23	7367	108,82
7160	87,79	7217	69,33	7368	116,54
7161	97,05	7220	57,11	7369	127,35
7162	105,16	7221	66,38	7370	96,21
7163	102,79	7260	79,59	7371	105,47
7164	113,59	7261	88,85	7372	113,59
7165	91,98	7262	96,97	7373	121,30
7166	101,34	7263	104,69	7375	101,36
7167	109,36	7264	115,50	7376	110,62
7168	106,98	7265	83,79	7378	106,51
7169	117,80	7266	93,05	7400	65,25
7170	96,76	7267	101,17	7401	74,51
7171	106,02	7268	108,88	7402	82,62
7172	114,13	7269	119,69	7403	90,34
7173	111,75	7270	88,56	7404	101,15
7175	91,80	7271	97,82	7405	69,45
7176	101,07	7272	105,93	7406	78,71
7177	109,18	7273	113,65	7407	86,81
7180	165,45	7275	93,71	7408	94,54
7181	174,72	7276	102,97	7409	105,35
7182	182,83	7300	51,72	7410	74,21
7183	170,89	7301	60,98	7411	83,48
7185	169,64	7302	69,10	7412	91,58
7186	178,92	7303	76,82	7413	99,31
7187	187,03	7304	87,63	7415	79,36
7188	175,09	7305	55,92	7416	88,63
7190	174,42	7306	65,18	7417	96,74
7191	183,68	7307	73,29	7420	84,51
7192	191,80	7308	81,01	7421	93,78
7195	159,92	7309	91,82	7460	93,94
7196	169,18	7310	60,69	7461	103,21
7200	37,84	7311	69,96	7462	111,31
7201	47,11	7312	78,06	7463	119,03
7202	55,22	7313	85,78	7464	129,84
7203	62,94	7315	65,84	7465	98,13
7204	73,75	7316	75,10	7466	107,40
7205	42,04	7317	83,22	7467	115,51
7206	51,30	7320	70,99	7468	123,23
7207	59,42	7321	80,25	7470	102,91
7208	67,13	7360	87,24	7471	112,17
7209	77,94	7361	96,51	7472	120,28
7210	46,81	7362	104,62	7475	108,05
7211	56,08	7363	112,34	7476	117,32
7212	64,18	7364	123,16	7500	77,55
7213	71,91	7365	91,44	7501	86,82
7215	51,96	7366	100,71	7502	94,93

Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg
7503	102,65	7620	122,72	7778	59,56
7504	113,46	7700	122,56	7779	68,82
7505	81,75	7701	131,82	7780	223,87
7506	91,02	7702	139,93	7781	233,13
7507	99,14	7703	147,65	7785	228,06
7508	106,84	7705	126,76	7786	237,33
7509	117,65	7706	136,02	7788	91,22
7510	86,52	7707	144,13	7789	100,48
7511	95,79	7708	151,85	7798	25,01
7512	103,89	7710	131,52	7799	34,27
7513	111,62	7711	140,79	7800	227,54
7515	91,67	7712	148,90	7801	236,81
7516	100,94	7715	136,67	7802	244,91
7517	109,05	7716	145,94	7805	231,74
7520	96,82	7720	120,54	7806	241,00
7521	106,09	7721	129,81	7807	249,12
7560	100,62	7722	137,91	7808	38,44
7561	109,88	7723	145,64	7809	47,70
7562	118,00	7725	124,74	7810	236,51
7563	125,72	7726	134,00	7811	245,77
7564	136,53	7727	142,12	7818	65,30
7565	104,82	7728	149,83	7819	74,56
7566	114,09	7730	129,51	7820	233,28
7567	122,19	7731	138,78	7821	242,54
7568	129,91	7732	146,88	7822	250,66
7570	109,59	7735	134,66	7825	237,48
7571	118,85	7736	143,92	7826	246,74
7572	126,97	7740	154,98	7827	254,86
7575	114,74	7741	164,25	7828	96,96
7576	124,01	7742	172,36	7829	106,22
7600	103,45	7745	159,18	7830	242,25
7601	112,72	7746	168,45	7831	251,52
7602	120,83	7747	176,55	7838	98,86
7603	128,55	7750	163,95	7840	11,48
7604	139,37	7751	173,21	7841	20,75
7605	107,65	7758	19,27	7842	28,86
7606	116,92	7759	28,53	7843	36,58
7607	125,03	7760	189,43	7844	47,39
7608	132,75	7761	198,69	7845	15,68
7609	143,55	7762	206,80	7846	24,94
7610	112,42	7765	193,62	7847	33,05
7611	121,69	7766	202,88	7848	40,77
7612	129,79	7768	32,70	7849	51,58
7613	137,52	7769	41,97	7850	20,45
7615	117,57	7770	198,39	7851	29,71
7616	126,84	7771	207,66	7852	37,82

Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg
7853	45,54	7907	48,36	7961	64,76
7855	25,60	7908	56,08	7962	72,86
7856	34,86	7909	66,89	7963	80,58
7857	42,97	7910	35,75	7964	91,40
7858	30,75	7911	45,02	7965	59,68
7859	40,01	7912	53,13	7966	68,95
7860	19,14	7913	60,85	7967	77,06
7861	28,40	7915	40,90	7968	84,78
7862	36,50	7916	50,17	7969	95,59
7863	44,23	7917	58,28	7970	64,45
7864	55,04	7918	46,05	7971	73,72
7865	23,33	7919	55,32	7972	81,82
7866	32,60	7940	38,27	7973	89,55
7867	40,70	7941	47,54	7975	69,61
7868	48,43	7942	55,64	7976	78,87
7869	59,24	7943	63,36	7977	86,98
7870	28,10	7944	74,18	7978	74,75
7871	37,37	7945	42,46	7979	84,02
7872	45,48	7946	51,73	7980	86,10
7873	53,19	7947	59,84	7981	95,37
7875	33,25	7948	67,56	7982	103,47
7876	42,51	7949	78,37	7983	111,20
7877	50,63	7950	47,23	7984	122,01
7878	38,40	7951	56,50	7985	90,30
7879	47,67	7952	64,61	7986	99,56
7900	26,79	7953	72,33	7987	107,67
7901	36,05	7955	52,39	7988	115,40
7902	44,16	7956	61,65	7990	95,07
7903	51,88	7957	69,76	7991	104,34
7904	62,69	7958	57,53	7992	112,44
7905	30,99	7959	66,80	7995	100,22
7906	40,25	7960	55,49	7996	109,48

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Importes de los derechos adicionales sobre el azúcar (AD S/Z) y sobre la harina (AD F/M) (por 100 kilogramos de peso neto)

Tillægstold for sukker (AD S/Z) og for mel (AD F/M) (pr. 100 kg nettovægt)

Beträge der Zusatzzölle für Zucker (AD S/Z) und für Mehl (AD F/M) (für 100 kg Nettogewicht)

Ποσά πρόσθετων δασμών στη ζάχαρη (AD S/Z) και στο αλεύρι (AD/FM) (για 100 kg καθαρού δάρους)

Amounts of additional duties on sugar (AD S/Z) and on flour (AD F/M) (per 100 kilograms net weight)

Montants des droits additionnels sur le sucre (AD S/Z) et sur la farine (AD F/M) (par 100 kilogrammes poids net)

Importi dei dazi aggiuntivi sullo zucchero (AD S/Z) e sulla farina (AD F/M) (per 100 kg peso netto)

Bedragen der aanvullende invoerrechten op suiker (AD S/Z) en op meel (AD F/M) (per 100 kg nettogewicht)

Montantes dos direitos adicionais sobre o açúcar (AD S/Z) e sobre a farinha (AD F/M) (por 100 quilogramas de peso líquido)

Sokeriin (AD S/Z) ja jauhioihin (AD F/M) (100 nettopainokilolta) sovellettavat lisätullit

Tilläggstull för socker (AD S/Z) och för mjöl (AD F/M) (per 100 kg nettovikt)

PARTE 1 — DEL 1 — TEIL 1 — ΜΕΡΟΣ 1 — PART 1 — PARTIE 1 — PARTE 1 — DEEL 1 — PARTE 1 — OSA 1 — DEL 1

Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nummer	AD S/Z	AD F/M	Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nummer	AD S/Z	AD F/M
1704 90 30	13,23		1806 90 70	(**)	
1806 20 10	(**)		1806 90 90	(**)	
1806 20 30	(**)		1905 30 11	(*)	
1806 20 50	(**)		1905 30 19	(*)	
1806 20 80	(**)		1905 30 30	(*)	
1806 20 95	(**)		1905 30 51	(*)	
1806 31 00	(**)		1905 30 59	(*)	
1806 32 10	(**)		1905 30 91		(*)
1806 32 90	(**)		1905 30 99	(*)	
1806 90 11	(**)		1905 90 40		(*)
1806 90 19	(**)		1905 90 45		(*)
1806 90 31	(**)		1905 90 55		(*)
1806 90 39	(**)		1905 90 60	(*)	
1806 90 50	(**)		1905 90 90		(*)
1806 90 60	(**)				

(*) Véase parte 2 / Se del 2 / Siehe Teil 2 / Βλέπε μέρος 2 / See Part 2 / Voir partie 2 / Vedi parte 2 / Zie deel 2 / Ver parte 2 / Katso osa 2 / Se del 2.

(**) Véase parte 3 / Se del 3 / Siehe Teil 3 / Βλέπε μέρος 3 / See Part 3 / Voir partie 3 / Vedi parte 3 / Zie deel 3 / Ver parte 3 / Katso osa 3 / Se del 3.

PARTE 2 — DEL 2 — TEIL 2 — ΜΕΡΟΣ 2 — PART 2 — PARTIE 2 — PARTE 2 — DEEL 2 — PARTE 2 — OSA 2 — DEL 2

Contenido en sacarosa, azúcar invertido y/o isoglucosa Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglucose Περιεκτικότητα σε ζάχαρο, ιμβερτόποιημένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζη Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell'isoglucosio Gehalte aan saccharose, invertsuiker en/of isoglucose Teor de sacarose, açúcar invertido e/ou isoglicose Sakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/tai isoglukoosi Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos	AD S/Z ecus/ECU/ Ecu/ecu/écus/ecua/ 100 kg
> = 00 — < 05	0
> = 05 — < 30	7,63
> = 30 — < 50	14,31
> = 50 — < 70	20,67
> = 70	29,57

Contenido en almidón o en fécula y/o glucosa Indhold af stivelse og/eller glucose Gehalt an Stärke und/oder Glucose Περιεκτικότητα σε παντός είδους άμυλα ή/και γλυκόζη Weight of starch or glucose Teneur en amidon ou féculle et/ou glucose Tenore dell'amido, della fecola e/o glucosio Gehalte aan zetmeel en/of glucose Teor de amido ou de fécula e/ou glicose Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus Halt av stärkelse och/eller glukos	AD F/M ecus/ECU/ Ecu/ecu/écus/ecua/ 100 kg
> = 00 — < 05	0
> = 05 — < 25	3,46
> = 25 — < 50	7,38
> = 50 — < 75	11,63
> = 75	15,87

PARTE 3 — DEL 3 — TEIL 3 — MEPOΣ 3 — PART 3 — PARTIE 3 — PARTE 3 — DEEL 3 — PARTE 3 — OSA 3 — DEL 3

Contenido en sacarosa, azúcar invertido y/o isoglucosa Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglucose Περιεκτικότητα σε ζάχαρο, ιμβερτόποιημένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζη Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell'isoglucosio Gehalte aan saccharose, invertsuiker en/of isoglucose Teor de sacarose, açúcar invertido e/ou isoglicose Sakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/tai isoglukoosi Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos	AD S/Z ecus/ECU/ Ecu/ecu/écus/ecua/ 100 kg
> = 00 — < 05	0
> = 05 — < 30	9,26
> = 30 — < 50	17,37
> = 50 — < 70	25,10
> = 70	35,90

Contenido en almidón o en fécula y/o glucosa Indhold af stivelse og/eller glucose Gehalt an Stärke und/oder Glucose Περιεκτικότητα σε παντός είδους άμυλα ή/και γλυκόζη Weight of starch or glucose Teneur en amidon ou féculle et/ou glucose Tenore dell'amido, della fecola e/o glucosio Gehalte aan zetmeel en/of glucose Teor de amido ou de fécula e/ou glicose Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus Halt av stärkelse och/eller glukos	AD F/M ecus/ECU/ Ecu/ecu/écus/ecua/ 100 kg
> = 00 — < 05	0
> = 05 — < 25	4,20
> = 25 — < 50	8,96
> = 50 — < 75	14,12
> = 75	19,27

**REGOLAMENTO (CE) N. 1523/98 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 1998
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-
zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 luglio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (l)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	066	42,2
	999	42,2
0709 90 70	052	45,9
	999	45,9
0805 30 10	382	62,3
	388	65,8
	524	66,5
	528	61,7
	999	64,1
	064	89,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	77,0
	400	83,3
	508	96,7
	512	72,0
	524	88,7
	528	77,8
	804	110,7
	999	87,0
	388	109,4
	512	97,4
0808 20 50	528	106,0
	804	181,6
	999	123,6
	052	231,0
	064	138,7
0809 10 00	066	89,3
	999	153,0
	052	339,5
	064	208,0
0809 20 95	400	289,6
	404	426,5
	616	155,9
	999	283,9
	064	116,4
	624	270,8
0809 40 05	999	193,6

(l) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22.11.1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1524/98 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 1998**

**che stabilisce modalità di applicazione delle misure specifiche adottate a favore
dei dipartimenti francesi d'oltremare nei settori degli ortofrutticoli, delle piante e
dei fiori**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6, l'articolo 14, paragrafo 4 e l'articolo 16,

considerando che occorre adottare modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3763/91, modificato dal regolamento (CE) n. 2598/95, relativamente all'articolo 2, che prevede l'estensione a taluni ortofrutticoli trasformati delle misure intese a favorire l'approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare (in appresso denominati DOM), e all'articolo 14, che istituisce un aiuto alla produzione di ortofrutticoli trasformati;

considerando che le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico dei DOM per quanto riguarda taluni prodotti agricoli sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 131/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1736/96⁽⁴⁾, e che le modalità di applicazione dei titoli d'importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1921/95 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2427/95⁽⁶⁾;

considerando che è opportuno, a norma del precitato articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, adottare modalità di applicazione complementari adatte alle pratiche commerciali, segnatamente per quanto riguarda la durata di validità dei titoli e l'importo della cauzione, e nel contempo stendere il bilancio previsionale di approvvigionamento dei DOM in materia di ortofrutticoli trasformati e fissare l'importo dell'aiuto tenendo conto del vantaggio derivante dall'esenzione dai dazi doganali dei prodotti provenienti da paesi terzi;

considerando che, a fini di semplificazione legislativa, è opportuno recepire nel testo del presente regolamento le disposizioni del regolamento (CE) n. 489/97 della Commissione, del 17 marzo 1997, che stabilisce modalità di applicazione delle misure specifiche adottate a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare nei settori degli ortofrutticoli, delle piante e dei fiori⁽⁷⁾, ai fini dell'attuazione dei regimi di aiuto alla commercializzazione o alla

produzione di cui agli articoli 13 e 15 del regolamento (CEE) n. 3763/91, nonché abrogare il regolamento (CE) n. 489/97;

considerando che, a norma del precitato articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3763/91, l'aiuto alla commercializzazione deve essere calcolato forfettariamente per ciascuno dei prodotti da determinare, in funzione del loro valore medio, nell'ambito dei quantitativi annuali fissati per ogni categoria di prodotti; che è opportuno, in primo luogo, compilare l'elenco dei prodotti che possono beneficiare dell'aiuto in base al bilancio di approvvigionamento dei mercati regionali, in secondo luogo stabilire le categorie secondo il valore medio dei prodotti considerati e, infine, fissare una quantità massima per l'insieme dei DOM disponendo che le autorità nazionali procedano alla sua ripartizione in modo da adeguare le disponibilità al fabbisogno di ogni singola regione; che questa stessa esigenza autorizza la spedizione di prodotti in un DOM diverso da quello in cui sono stati raccolti;

considerando che occorre adottare modalità specifiche per garantire il controllo dei quantitativi fissati ed il rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione dell'aiuto; che, a questo fine, il riconoscimento degli operatori dei settori della distribuzione, della ristorazione e delle collettività, i quali si impegnino ad osservare una determinata disciplina, sembra un mezzo idoneo a garantire una gestione oculata del regime di approvvigionamento;

considerando che, per quanto riguarda l'aiuto alla produzione di vaniglia fresca e l'aiuto alla produzione di oli essenziali di geranio e di vetiver, il riconoscimento — nel primo caso dei preparatori di vaniglia essiccata o di estratti di vaniglia, nel secondo degli organismi locali di raccolta e di commercializzazione, i quali si impegnino, tra l'altro, a versare integralmente l'aiuto ai produttori beneficiari e a sottostare alle esigenze di controllo prescritte — rappresenta un mezzo idoneo a garantire, nell'ambito delle strutture di commercializzazione esistenti, la corretta applicazione di tali misure; che i quantitativi di cui al precitato articolo 13, paragrafo 3, sono da considerarsi come massimali che, secondo le più recenti stime comunicate dalle autorità francesi, non saranno raggiunti a medio termine; che, a fini di buona gestione e in considerazione del fabbisogno delle regioni ultraperiferiche in oggetto, sembra indicato utilizzare le disponibilità rimanenti per attuare il regime di commercializzazione summenzionato;

⁽¹⁾ GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 267 del 9.11.1995, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 15 del 22.1.1992, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 225 del 6.9.1996, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 185 del 4.8.1995, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU L 249 del 17.10.1995, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU L 76 del 18.3.1997, pag. 6.

considerando che è opportuno, a norma del precitato articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3763/91, compilare, nei limiti dei quantitativi annuali fissati per categoria, l'elenco dei prodotti che possono beneficiare dell'aiuto in funzione del potenziale di sviluppo della produzione e della trasformazione locali e fissare gli importi dell'aiuto in base ai prezzi delle materie prime d'origine locale o importate e, d'altra parte, adottare modalità specifiche per garantire il controllo del regime ed il rispetto delle condizioni prescritte per la concessione dell'aiuto, segnatamente con riguardo ai contratti e al prezzo minimo garantito al produttore; che, a questo scopo, è utile riprendere alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1491/97 ⁽²⁾, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97 ⁽⁴⁾, per quanto riguarda l'aiuto alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

considerando che, in merito all'aiuto alla commercializzazione in forza di contratti di campagna di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3763/91, è necessario definire la nozione di contratto di campagna e precisare la base applicabile per il calcolo dell'importo dell'aiuto, pari al 10 % del valore dalla produzione commercializzata franco zona di destinazione e al 13 % qualora di applichi il paragrafo 4 del suddetto articolo 15; che occorre infine prevedere il meccanismo di ripartizione dei quantitativi che beneficiano dell'aiuto in caso di superamento dei massimali fissati nell'articolo in parola;

considerando che è opportuno riprendere, in un ultimo capitolo, le disposizioni generali applicabili all'insieme di dette misure, segnatamente in materia di controllo e di comunicazione;

considerando che, ai fini di una gestione ottimale delle nuove misure, occorre fissare la data di applicazione del presente regolamento al 1º luglio 1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere congiunto del comitato di gestione degli ortofrutticoli, del comitato di gestione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e del comitato di gestione delle piante e dei fiori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

Aiuto all'approvvigionamento

Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3763/91, i prodotti del settore ortofrutticolo che beneficiano dell'esenzione dai dazi all'importazione in provenienza da paesi terzi o dell'aiuto

⁽¹⁾ GU L 78 del 20. 3. 1997, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 303 del 6. 11. 1997, pag. 1.

comunitario figurano nel bilancio previsionale di approvvigionamento di cui all'allegato 1, parte A, del presente regolamento.

2. L'aiuto previsto all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3763/91, per i prodotti che formano oggetto di un bilancio previsionale di approvvigionamento, è fissato nell'allegato 1, parte B, del presente regolamento.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 131/92.

Articolo 3

1. La Francia designa le autorità competenti per il rilascio dei titoli d'importazione, dei certificati di esonero o dei certificati di aiuto previsti rispettivamente dagli articoli 2, 2 bis e 3 del regolamento (CEE) n. 131/92, nonché per il pagamento dell'aiuto e la gestione delle cauzioni.

2. Le domande di titolo vengono inoltrate presso l'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. Una domanda è ricevibile a condizione che non superi il quantitativo disponibile nel bilancio previsionale e che il richiedente abbia costituito una cauzione di 3 ECU/100 kg.

3. I titoli sono rilasciati al più tardi il decimo giorno lavorativo del mese.

4. La durata di validità dei titoli scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui sono stati rilasciati.

5. Se, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 131/92, un titolo è rilasciato per un quantitativo inferiore a quello richiesto, l'operatore può ritirare la propria domanda entro tre giorni lavorativi a decorrere dalla data di rilascio del titolo; in questo caso la cauzione relativa al titolo in questione è svincolata.

CAPITOLO II

Aiuto alla commercializzazione sul mercato regionale

Articolo 4

I prodotti ortofrutticoli freschi, escluse le banane ma incluse le banane da cuocere di cui al codice NC 0803 00 11, i fiori e le piante vive di cui ai capitoli 6, 7 e 8 della nomenclatura combinata, il pepe e i pimenti di cui al codice NC 0904, nonché le spezie di cui al codice NC 0910, destinati all'approvvigionamento del mercato dei DOM, beneficiano dell'aiuto previsto dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3763/91 alle condizioni stabilite nel presente capitolo.

Articolo 5

1. L'aiuto è versato ai produttori di cui all'articolo 6 per i prodotti che figurano nell'allegato II, parte A, colonna II, classificati in tre categorie A, B e C:

- a) conformi alle norme stabilite in applicazione del titolo I del regolamento (CE) n. 2200/96 (¹) relativamente agli ortofrutticoli, oppure, in mancanza di siffatte norme per il prodotto di cui trattasi, conformi alle specifiche di qualità contenute nei contratti di fornitura di cui sotto; non sono tuttavia esclusi i prodotti che presentano particolari caratteristiche inerenti alle condizioni di produzione tropicali;
- b) che costituiscono oggetto di contratti di fornitura stipulati tra le categorie di operatori menzionate all'articolo 6 per uno o più periodi di commercializzazione, prima dell'inizio delle stesse o entro una data fissata dalle autorità competenti.

2. Gli importi dell'aiuto applicabili a ciascuna categoria di prodotti sono fissati all'allegato II, parte A, colonna IV.

3. L'aiuto viene corrisposto limitatamente alle quantità annuali indicate all'allegato II, parte A, colonna III, per ciascuna categoria di prodotti.

Le autorità competenti determinano, in ciascuno dei DOM, i prodotti e le rispettive quantità aventi diritto all'aiuto. Esse adattano questa ripartizione secondo il fabbisogno specifico e i quantitativi disponibili.

4. Qualora il fabbisogno di approvvigionamento per uno o più prodotti lo giustifichi, le autorità competenti concedono l'aiuto alla fornitura in un DOM diverso da quello in cui il prodotto è stato raccolto.

Articolo 6

1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 4, i contratti di fornitura vengono stipulati tra produttori singoli o associati, da un lato, e operatori del settore della distribuzione, imprese di ristorazione o enti riconosciuti dalle autorità nazionali, con sede nella regione di produzione.

La maggiorazione dell'aiuto prevista all'articolo 13, paragrafo 1, sesto comma, del regolamento (CEE) n. 3763/91 e riportata nell'allegato II, parte A, colonna V, si applica nel quadro di contratti stipulati da organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio o di cooperative agricole riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio (²) con operatori del settore della distribuzione o imprese del settore della ristorazione o enti collettivi.

(¹) GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.
(²) GU L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.

2. Le autorità nazionali conferiscono, su richiesta, il riconoscimento agli operatori o alle imprese dei settori della distribuzione e della ristorazione, nonché agli enti di cui al paragrafo 1, i quali s'impegnano per iscritto a:

- a) approvvigionare il mercato regionale con i prodotti che formano oggetto dei contratti di fornitura summenzionati;
- b) tenere un'apposita contabilità per l'esecuzione dei contratti di fornitura;
- c) comunicare, su richiesta dei servizi competenti, qualsiasi giustificativo e altro documento comprovante l'esecuzione dei contratti e l'adempimento degli impegni assunti a norma del presente regolamento.

Articolo 7

1. I produttori che desiderano beneficiare del regime di aiuto presentano ai servizi designati dalle autorità competenti, entro una data fissata da queste ultime, una dichiarazione, corredata di copia del contratto o di un preliminare di contratto di fornitura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, recante come minimo le seguenti indicazioni:

- ragione sociale delle parti stipulanti il contratto di fornitura;
- designazione esatta del o dei prodotti che formano oggetto del o dei contratti di fornitura;
- le quantità che devono essere fornite durante la o le campagne di commercializzazione e il calendario previsionale delle forniture.

2. Le autorità competenti possono fissare una quantità minima per ogni domanda di aiuto.

Articolo 8

1. Se, da quanto comunicato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, risulta che i quantitativi per i quali viene chiesto l'aiuto rischiano di superare le quantità massime fissate per una categoria di prodotti di cui all'allegato II, parte A, colonna III, le autorità competenti fissano un coefficiente di riduzione provvisorio applicabile a ciascuna domanda di aiuto relativa a tale categoria di prodotti.

Detto coefficiente, pari al rapporto tra le quantità di cui all'allegato II, parte A, colonna III e i quantitativi oggetto del contratto, maggiorati delle eventuali clausole accessorie, viene fissato prima che venga presa qualsiasi decisione in merito alla concessione dell'aiuto e al più tardi un mese dopo la data di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

2. In caso di applicazione del paragrafo 1, le autorità competenti fissano, a fine campagna, il coefficiente di riduzione definitivo applicabile a ciascuna domanda di aiuto relativa alla categoria di cui trattasi, presentata durante la campagna.

CAPITOLO III

Aiuto alla produzione di vaniglia fresca e di oli essenziali di geranio e di vetiver

Articolo 9

1. L'aiuto alla produzione di vaniglia fresca di cui al codice NC ex 0905, destinata alla produzione di vaniglia essiccata (nera) o di estratti di vaniglia, previsto all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3763/91, è versato al produttore tramite i preparatori riconosciuti dalle autorità competenti.

Qualora sia necessario ai fini della corretta applicazione del provvedimento, le autorità in parola specificano le caratteristiche tecniche della vaniglia fresca che beneficia dell'aiuto.

2. Le autorità competenti conferiscono il riconoscimento ai preparatori stabiliti nella regione di produzione, i quali:

- a) possiedono impianti e attrezzature idonei alla preparazione di vaniglia essiccata (nera) o di estratti di vaniglia,
- e
- b) s'impegnano per iscritto a:

- versare al produttore della vaniglia fresca la totalità dell'importo pari a 6,04 ECU per chilogrammo in forza di uno o più contratti di consegna, nel termine massimo di un mese a decorrere dal pagamento dell'aiuto da parte dei servizi competenti;
- tenere una contabilità separata per le operazioni effettuate in applicazione del presente articolo;
- consentire tutti i controlli richiesti dai servizi competenti e comunicare ogni informazione in merito all'applicazione del presente articolo.

Articolo 10

1. L'aiuto alla produzione di oli essenziali di geranio e di vetiver di cui ai codici NC 3301 21 e 3301 26, previsto all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3763/91, è pagato al produttore tramite organismi locali di raccolta e di commercializzazione riconosciuti dalle autorità competenti.

L'aiuto è pagato per i prodotti finiti ottenuti secondo procedimenti di fabbricazione riconosciuti e che presentano le caratteristiche tecniche pubblicate dalle autorità competenti.

2. Le autorità competenti conferiscono il riconoscimento agli organismi di cui al paragrafo 1, stabiliti nella regione di produzione, i quali s'impegnano per iscritto a:

- a) versare al produttore la totalità dell'importo pari a 44,68 ECU per chilogrammo di olio essenziale di geranio o di vetiver in forza di uno o più contratti di consegna, nel termine massimo di un mese a decorrere dal pagamento dell'aiuto da parte dei servizi competenti;

b) tenere una contabilità separata per le operazioni effettuate in applicazione del presente articolo;

c) consentire tutti i controlli richiesti dai servizi competenti e comunicare ogni informazione in merito all'applicazione del presente articolo.

Articolo 11

1. Se i quantitativi per i quali viene chiesto l'aiuto a norma dell'articolo 9 o dell'articolo 10 superano le quantità annuali fissate nell'allegato II, parte B, le autorità competenti fissano un coefficiente di riduzione applicabile a ciascuna domanda di aiuto.

2. Le autorità competenti adottano le modalità amministrative complementari necessarie per l'applicazione degli articoli 9 e 10, in particolare le modalità di presentazione delle domande, e procedono, secondo i casi, agli opportuni controlli presso i produttori di vaniglia fresca, i preparatori di vaniglia essiccata o di estratti di vaniglia, i produttori di oli essenziali di geranio e di vetiver e gli organismi di raccolta e di commercializzazione di tali oli.

Esse possono subordinare il pagamento dell'aiuto alla presentazione di bolle di consegna firmate congiuntamente dal produttore e, secondo i casi, dal preparatore o dall'organismo di raccolta e di commercializzazione riconosciuto.

CAPITOLO IV

Aiuto alla trasformazione di ortofrutticoli

Articolo 12

L'aiuto alla produzione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3763/91 è versato ai trasformatori riconosciuti dalla Francia, alle condizioni stabilite dal presente capitolo.

Articolo 13

1. L'aiuto è erogato per la trasformazione di ortofrutticoli raccolti nei DOM, per i quali i trasformatori hanno pagato un prezzo almeno uguale al prezzo minimo in forza di contratti di trasformazione finalizzati alla fabbricazione dei prodotti elencati nell'allegato III, parte B.

2. L'aiuto è pagato entro il limite dei quantitativi annuali fissati per ciascuna delle tre categorie A, B e C dell'allegato III, parte A, colonna II.

Gli importi dell'aiuto applicabili a ciascuna delle categorie summenzionate sono fissati nell'allegato III, parte A, colonna IV. Tuttavia, l'aiuto non si applica agli ananassi di cui al codice NC 0804 30 utilizzati per la produzione di conserve che beneficiano del regime di aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio (1).

(1) GU L 73 del 21. 3. 1977, pag. 43.

3. La campagna di commercializzazione inizia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno seguente.

Articolo 14

1. I trasformatori che desiderino beneficiare del regime di aiuto presentano una domanda di riconoscimento ai servizi designati dalle autorità competenti entro una data fissata da queste ultime e comunicano, nel contempo, le informazioni richieste dalla Francia ai fini della gestione e del controllo del regime di aiuto.

2. Le autorità francesi conferiscono il riconoscimento ai trasformatori ovvero alle associazioni o unioni di trasformatori legalmente costituite che ne fanno domanda, a condizione che:

- a) siano debitamente attrezzati per la trasformazione degli ortofrutticoli;
- b) si impegnino per iscritto:
 - a tenere un'apposita contabilità per l'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 15,
 - a comunicare, su richiesta dei servizi competenti, qualsiasi giustificativo e altro documento comprovante l'esecuzione dei contratti e l'adempimento degli impegni assunti a norma del presente regolamento.

Articolo 15

1. I contratti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3763/91, di seguito denominati «contratti di trasformazione», sono stipulati per iscritto prima dell'inizio di ogni campagna e assumono una delle seguenti forme:

- a) contratto vincolante, da un lato, un singolo produttore o un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 e, dall'altro lato, un trasformatore o un'associazione o unione di trasformatori riconosciuti dalle autorità nazionali;
- b) impegno di conferimento, quando l'organizzazione di produttori di cui alla lettera a) funge da trasformatore.

2. Il contratto di trasformazione deve recare le seguenti indicazioni:

- a) la ragione sociale delle parti contraenti;
- b) la designazione esatta del prodotto o dei prodotti oggetto del contratto;
- c) i quantitativi di materie prime da fornire;
- d) lo scadenzario delle consegne;
- e) il prezzo che il trasformatore deve pagare al conferente per la materia prima, escluse le spese di condizionamento e trasporto e gli oneri fiscali che, se del caso, vengono indicati a parte. Il prezzo non può essere inferiore al prezzo minimo di cui all'articolo 13, paragrafo 1;
- f) la designazione dei prodotti finiti che devono essere ottenuti.

3. Stanti le condizioni fissate dalle autorità francesi per ciascun prodotto, i contraenti possono aumentare, per mezzo di clausole aggiuntive scritte, i quantitativi inizialmente indicati nel contratto di trasformazione.

Tali clausole aggiuntive non possono determinare complessivamente un aumento di più del 30 % dei quantitativi inizialmente previsti nel contratto.

4. Quando un'organizzazione di produttori funge anche da trasformatore, il contratto di trasformazione relativo alla sua produzione si considera stipulato dopo che sono stati trasmessi all'autorità competente, entro il termine di cui al paragrafo 5, i seguenti dati:

- a) superficie totale, con gli estremi catastali o un'indicazione riconosciuta come equivalente dall'organismo di controllo, delle parcelle su cui è coltivata la materia prima;
- b) stima del raccolto totale;
- c) quantità destinata alla trasformazione;
- d) calendario previsionale delle operazioni di trasformazione.

5. Il trasformatore o l'associazione di trasformatori trasmette all'organismo designato dalla Francia un esemplare di ciascun contratto di trasformazione, comprese le eventuali clausole aggiuntive. Gli esemplari in parola devono essere trasmessi alle autorità competenti entro il decimo giorno lavorativo successivo alla stipula del contratto o delle eventuali clausole aggiuntive e pervenire alle suddette autorità cinque giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di consegna.

6. Per la campagna 1998, il termine ultimo per la stipula dei contratti di cui al paragrafo 1 è differito al 30 settembre 1998.

Articolo 16

1. Fatto salvo il caso prospettato all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), il trasformatore paga la materia prima al produttore o all'organizzazione di produttori esclusivamente mediante trasferimento bancario o postale o a mezzo assegno garantito.

L'organizzazione di produttori versa integralmente ai produttori l'importo di cui al primo comma entro quindici giorni lavorativi dal suo ricevimento, mediante trasferimento bancario o postale o a mezzo assegno garantito. Nel caso prospettato all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), il versamento può essere accreditato. La Francia provvede a controllare l'osservanza delle disposizioni del presente paragrafo e predisponde sanzioni nei confronti dei responsabili dell'organizzazione di produttori inadempiente, proporzionate alla gravità dell'inadempienza.

2. La Francia può adottare disposizioni supplementari sui contratti di trasformazione, segnatamente in materia di termini, condizioni, modalità di pagamento del prezzo minimo e indennizzi dovuti dal trasformatore, dall'organizzazione di produttori o dal produttore in caso d'inadempimento degli obblighi contrattuali.

Articolo 17

Fatti salvi i criteri minimi di qualità definiti o da definirsi secondo la procedura di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96, le materie prime consegnate al trasformatore in forza dei contratti di trasformazione devono essere di qualità sana, leale e mercantile, nonché idonee alla trasformazione.

Articolo 18

1. Il trasformatore presenta all'organismo designato dalla Francia due domande di aiuto per campagna:

- a) la prima per i prodotti trasformati tra il 1° gennaio e il 31 maggio;
- b) la seconda per i prodotti trasformati tra il 1° giugno e il 31 dicembre.

2. La domanda di aiuto precisa, tra l'altro, il peso netto della materia prima utilizzata e del prodotto finito ottenuto, secondo le designazioni figuranti nell'allegato II, parte A e B. Essa è corredata delle copie dei trasferimenti o degli assegni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, primo comma. Nel caso di un impegno di conferimento, dette copie possono essere sostituite da una dichiarazione del produttore attestante che il trasformatore ha pagato un prezzo almeno uguale al prezzo minimo. Le copie o dichiarazioni in parola devono recare gli estremi dei contratti a cui si riferiscono.

Articolo 19

1. Se, da quanto comunicato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5, risulta che i quantitativi per i quali viene chiesto l'aiuto rischiano di superare le quantità massime fissate per una categoria di prodotti di cui all'allegato III, parte A, colonna III, le autorità competenti fissano un coefficiente di riduzione provvisorio applicabile a ciascuna domanda di aiuto relativa a tale categoria di prodotti, presentata a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a).

Detto coefficiente, pari al rapporto tra le quantità di cui all'allegato III, parte A, colonna III, e i quantitativi oggetto del contratto, maggiorati delle eventuali clausole accessorie, viene fissato entro e non oltre il 31 marzo.

2. In caso di applicazione del paragrafo 1, le autorità competenti fissano, alla fine della campagna, il coefficiente di riduzione definitivo applicabile a ciascuna domanda di aiuto relativa alla categoria di cui trattasi, presentata a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 20

1. Il trasformatore tiene registri nei quali devono figurare come minimo le seguenti informazioni:

- a) le partite di materie prime acquistate e introdotte giornalmente nell'azienda in forza di contratti di trasformazione o di clausole aggiuntive, nonché i numeri delle eventuali ricevute rilasciate per ciascuna partita;

b) il peso di ciascuna partita introdotta, nonché il nome e l'indirizzo del contraente;

c) le quantità di prodotti finiti ottenuti giornalmente con le materie prime per le quali è chiesto l'aiuto;

d) le quantità e i prezzi dei prodotti che escono dall'azienda del trasformatore, suddivisi per partita, con l'indicazione del destinatario. Tali indicazioni possono figurare nei registri con riferimento ai documenti giustificativi, sempreché questi contengano le informazioni precipitate.

2. Il trasformatore conserva la prova del pagamento di qualsiasi materia prima acquistata nell'ambito del contratto di trasformazione o delle eventuali clausole aggiuntive.

3. Il trasformatore è sottoposto a qualsiasi misura d'ispezione o di controllo ritenuta necessaria e tiene i registri supplementari prescritti dalle autorità francesi ai fini dell'espletamento dei controlli da queste giudicati necessari. Se il controllo o l'ispezione previsti non possono essere effettuati per cause imputabili al trasformatore, nonostante un'ingiunzione notificata a quest'ultimo affinché renda possibile il controllo o l'ispezione in oggetto, nessun aiuto sarà versato per le campagne considerate.

CAPITOLO V**Aiuto alla commercializzazione nel quadro di contratti di campagna***Articolo 21*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3763/91, si intende per «contratto di campagna» il contratto con cui un operatore, persona fisica o giuridica stabilita nel resto della Comunità, ad esclusione dei DOM, si impegna, prima dell'inizio del periodo di commercializzazione del o dei prodotti in oggetto, ad acquistare tutta o parte della produzione di un produttore (produttore singolo, associazione di produttori o relative unioni) dei dipartimenti francesi d'oltremare, ai fini della commercializzazione al di fuori dei DOM.

2. L'operatore che intende inoltrare una domanda di aiuto trasmette ai servizi competenti francesi un contratto di campagna prima dell'inizio del periodo di commercializzazione del o dei prodotti in oggetto.

Il contratto di campagna deve comprendere almeno i seguenti dati:

- a) ragione sociale delle parti contraenti e luogo di stabilimento;
- b) designazione del prodotto o dei prodotti;
- c) quantitativi in oggetto;

- d) durata dell'impegno;
- e) scadenziario della commercializzazione;
- f) forma di condizionamento, condizioni e costi di trasporto;
- g) fase di consegna.

3. I servizi competenti esaminano la conformità dei contratti alle disposizioni dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3763/91 e a quelle del presente regolamento. Essi controllano in particolare che vi figurino tutti i dati di cui al paragrafo 2.

Essi informano l'operatore circa l'opportunità di applicare il paragrafo 6.

4. Per la determinazione dell'importo dell'aiuto, il valore della produzione commercializzata, franco luogo di destinazione, è valutato in base al contratto di campagna, ai documenti specifici di trasporto e a tutti i documenti giustificativi che corredano la domanda di pagamento.

Il valore della produzione commercializzata da prendere in considerazione è quello di una consegna nel primo porto o aeroporto di sbarco.

I servizi possono richiedere qualsiasi informazione o giustificazione complementare ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto.

5. La domanda di aiuto è inoltrata dall'acquirente che ha sottoscritto l'impegno di commercializzazione del prodotto.

Ai fini della gestione del regime di aiuto, i servizi competenti possono determinare periodi o campagne di commercializzazione per prodotto.

6. Se per un determinato prodotto e per un dipartimento d'oltremare i quantitativi per i quali è richiesto l'aiuto superano il volume di 3 000 tonnellate fissato all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3763/91, oppure il limite fissato al paragrafo 5 del medesimo per quanto riguarda i meloni di cui al codice NC ex 0807 10 90, le autorità nazionali determinano una percentuale uniforme di riduzione da applicarsi a tutte le domande di aiuto.

7. Il complemento di aiuto previsto all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3763/91 è versato su presentazione degli impegni sottoscritti dalle parti a mettere in comune, per un periodo non inferiore a tre anni, l'esperienza e le cognizioni necessarie alla realizzazione dell'obiettivo comune. Tali impegni comprendono una clausola di divieto di scioglimento prima del suddetto periodo di tre anni, il cui inizio non può essere anteriore al 1° gennaio 1992.

Qualora non siano rispettati i suddetti impegni, l'acquirente non può presentare una domanda di aiuto a titolo della campagna di commercializzazione in oggetto.

CAPITOLO VI

Disposizioni generali

Articolo 22

1. Le domande di aiuto sono presentate ai servizi designati dalle autorità francesi conformemente ai modelli da queste elaborati e, per gli aiuti di cui ai capitoli II, III, IV e V, nei periodi da esse stabiliti.

2. Le domande sono accompagnate dalle fatture e da tutti i documenti giustificativi concernenti le azioni realizzate, segnatamente gli estremi dei contratti di fornitura, di consegna, di trasformazione o di campagna, rispettivamente per gli aiuti di cui ai capitoli II, III, IV e V.

3. Previa verifica delle domande di aiuto e dei documenti giustificativi ed entro due mesi dalla fine del periodo previsto per l'inoltro delle domande, i servizi competenti versano l'aiuto determinato in applicazione del presente regolamento.

Articolo 23

1. La Francia notifica alla Commissione:

- a) prima dell'inizio di ogni campagna, i prezzi minimi di cui al capitolo IV, fissati conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 3763/91, per ciascuna delle categorie di prodotti citate nell'allegato III;
- b) al più tardi il 31 marzo, i quantitativi oggetto per la campagna in corso ai sensi dei capitoli II, IV e V, suddivisi per categoria o per prodotto;
- c) al più tardi il 31 marzo, una relazione concernente l'esecuzione delle misure contemplate dal presente regolamento nella campagna precedente e indicante in particolare:
 - i quantitativi del bilancio previsionale di cui al capitolo I che hanno beneficiato dell'esonero dai dazi all'importazione, da un lato, e dell'aiuto comunitario, dall'altro, suddivisi per gruppi di prodotti elencati nell'allegato I, parte A,
 - i quantitativi esportati verso paesi terzi o spediti verso il resto della Comunità, suddivisi per gruppi di prodotti elencati nell'allegato I, parte A,
 - i quantitativi che hanno beneficiato dell'aiuto e dell'aiuto maggiorato ai sensi del capitolo II, suddivisi per prodotti elencati all'allegato II, parte A,
 - i quantitativi di vaniglia fresca nonché di oli essenziali di geranio e di vettiver che hanno beneficiato dell'aiuto di cui al capitolo III,

- i quantitativi di materie prime che hanno beneficiato dell'aiuto ai sensi del capitolo IV, suddivisi per prodotti elencati all'allegato III, parte A, nonché i quantitativi, espressi in peso netto, dei prodotti finiti ottenuti con le suddette materie prime, classificati conformemente all'allegato III, parte B,
 - i quantitativi che hanno beneficiato dell'aiuto e del complemento di aiuto di cui al capitolo V, suddivisi per prodotto, nonché il loro valore medio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4;
- d) entro un mese dalla loro pubblicazione, le modalità complementari adottate ai fini dell'applicazione del presente regolamento.
2. Per la campagna 1998, il termine ultimo di cui al paragrafo 1, lettera f), è fissato al 31 agosto 1998.

Articolo 24

1. Le autorità nazionali prendono tutte le disposizioni necessarie per accertarsi che siano rispettate le condizioni alle quali è subordinata la concessione degli aiuti previsti agli articoli 2, 13, 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 3763/91.

A tale scopo, esse effettuano controlli campionari in loco su un numero di domande di aiuto pari almeno al 20 % dei quantitativi e al 10 % dei beneficiari.

Esse procedono alla revoca dei riconoscimenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 14 qualora gli impegni ai quali essi sono subordinati non siano onorati.

Esse possono altresì sospendere il pagamento degli aiuti in funzione della gravità delle irregolarità accertate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1998.

2. Qualora un aiuto sia stato indebitamente pagato, i servizi competenti procedono al recupero degli importi versati, maggiorati di un interesse calcolato in base al tempo trascorso tra la data del versamento dell'aiuto e il rimborso dell'indebito da parte del beneficiario.

Se il pagamento indebito è dovuto a dichiarazioni o a documenti falsi, ovvero a grave negligenza del beneficiario, viene comminata un'ammenda pari all'importo indebitamente versato, maggiorato di un interesse calcolato al comma precedente.

Il tasso d'interesse è quello applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria alle proprie operazioni in ecu, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie «C», valido alla data del pagamento indebito e maggiorato di tre punti di percentuale,

3. Gli importi recuperati vengono versati agli organismi o ai servizi pagatori, i quali li detraggono dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

Articolo 25

Il regolamento (CEE) n. 489/97 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono come riferimenti al presente regolamento secondo la tabella di corrispondenza di cui all'allegato IV.

Articolo 26

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Parte A: Bilancio previsionale di approvvigionamento dei DOM per quanto riguarda i prodotti trasformati del settore ortofrutticolo, per il periodo 1° luglio — 31 dicembre 1998

Categorie di prodotti	Codici NC	Prodotti	Quantità (tonnellate)
A	ex 2007 91 ex 2007 99	Puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinate alla trasformazione: Agrumi Altre, escluse le frutta tropicali	50
B	ex 2008 30 ex 2008 40 ex 2008 50 ex 2008 60 ex 2008 70 ex 2008 80 ex 2008 92 ex 2008 99	Polpe di frutta, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, destinate alla trasformazione: Agrumi Pere Albicocche Ciliege Pesche Fragole Miscugli, escluse le frutta tropicali Altre, escluse le frutta tropicali	750
C	ex 2009 11 11 ex 2009 11 19 ex 2009 19 11 ex 2009 19 19	Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione: Succhi di arancia	500
D	ex 2009 20 11 ex 2009 20 19	Succhi di pompelmo o di pomelo	650
	ex 2009 60 11 ex 2009 60 19 ex 2009 60 51 ex 2009 60 71	Succhi di uva	
	ex 2009 70 11 ex 2009 70 19	Succhi di mela	
	ex 2009 80 11 ex 2009 80 19	Succhi di pera	
	ex 2009 80 35 ex 2009 80 38	Succhi di altre frutta, escluse le frutta tropicali	
	ex 2009 90 11 ex 2009 90 19	Miscugli di succhi di mela e di pera	
	ex 2009 90 21 ex 2009 90 29	Altri miscugli di succhi, esclusi i succhi di frutta tropicali	
Totale			1 950

Parte B: Importi degli aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 2:

Categorie di prodotti designate nella parte A	ECU/100 kg
A	39,69
B	21,66
C	37,12
D	43,29

ALLEGATO II

Parte A: Prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1

Quantità massime di cui all'articolo 5, paragrafo 3, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre

Importi degli aiuti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e importi maggiorati degli aiuti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Colonna I	Colonna II		Colonna III	Colonna IV	Colonna V
Categorie di prodotti	Codici NC	Prodotti	Quantità massime	Aiuto	Aiuto maggiorato
A	0701	Patate	6 800 tonnellate	15,00 ecu/100 kg	15,75 ecu/100 kg
	ex 0706 10	Carote			
	ex 0707 00 05	Cetrioli			
	0709 90 90	Chayote (Sechium edule), frutto dell'albero del pane			
	0803 00 11	Banane da cuocere			
	0804 30 00	Ananassi			
	0807 11 00	Cocomeri			
	ex 0603 10	Fiori tropicali (anthurium standard, alpina, heliconia, rosa di porcellana, strelizia)	3 640 000 unità	15,00 ecu/unità	15,75 ecu/unità
B	0702 00 00	Pomodori	13 000 tonnellate	23,00 ecu/100 kg	24,15 ecu/100 kg
	ex 0703 10	Cipolle			
	ex 0704	Cavoli			
	ex 0705 11	Lattughe			
	0709 90 10	Insalate diverse dalle lattughe e dalle cicorie			
	0709 30 00	Melanzane			
	0714 20 10	Patate dolci			
	ex 0714 90 11	Igname, colocasia o taro			
	ex 0709 60 10	Pimenti dolci o peperoni			
	ex 0709 60 99	Altri pimenti			
	ex 0709 90 90	Zucche			
	0804 40	Avocadi			
	ex 0804 50 00	Manghi			
C	ex 0805	Agrumi (arance, mandarini, limoni e limette, pompelmi e pomelli)			
	ex 0807	Meloni e papai			
	ex 0810 90 30	Litchi			
	ex 0810 90 85	Guaiava-fragola (Tsidium cattleum)			
	0703 20	Aglio	700 tonnellate	30,00 ecu/100 kg	31,50 ecu/100 kg
	0708 20	Fagiolini			
	0810 10	Fragole			
	ex 0810 90 40	Frutti della passione			
	ex 0810 90 85	Carambole, pitahaya, rambutan			
	ex 0910 10	Zenzero			
	ex 0910 30 00	Cucuma			
	ex 0603 90 00	Fiori tropicali (anthurium ibrido, canna indica pendula)	2 500 000 unità	30,00 ecu/unità	31,50 ecu/unità
	ex 0603 10	Orchidee			
	0603 10 11	Rose			
	0603 10 51	Rose			

Parte B: Quantità massime di cui all'articolo 12, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre

Codice NC	Prodotti	Quantità (kg)
ex 0905 00 00 3301 21	Vaniglia fresca	75 000
	Olio essenziale di geranio	12 500
3301 26	Olio essenziale di vetiver	2 500

ALLEGATO III

Parte A: Prodotti di cui all'articolo 13, paragrafo 1
 Quantità massime per campagna di cui all'articolo 13, paragrafo 2
 Importi degli aiuti di cui all'articolo 14, paragrafo 3

Colonna I	Colonna II		Colonna III	Colonna IV
			Importi degli aiuti	
Categorie di prodotti	Codici NC	Prodotti	Quantità (tonnellate)	Aiuto (ecu/kg)
A	ex 0703 10	Cipolle per «rougail» e «achards»		
	ex 0706 10 00	Carote per «rougail» e «achards»		
	ex 0714 90	Chayote, frutto dell'albero del pane		
	0803 00 11	Banane da cuocere		
	ex 0804 30 00	Ananassi	8 320	21,56
	ex 0804 50 00	Guaiave		
	0810 10	Fragole		
	ex 0810 90 85	Guaiava-fragole (<i>Tsodium cattleum</i>)		
	ex 0810 90 85	Ambarella (<i>Spondias cithaerea</i>)		
B	ex 0704 90	Cavolo per «rougail» e «achards»		
	0714 10	Manioca		
	0714 20 10	Patate dolce		
	ex 0714 90	Colocasia		
	ex 0709 90 90	Zucca		
	ex 0805 20	Tangerini	1 550	35,44
	0805 30 90	Limette		
	0807 20 00	Papaie		
	ex 0810 90 30	Frutta del jack, litchi		
	ex 0810 90 40	Carambole		
C	ex 0810 90 85	Albicocche delle Antille, rambutan, ciliege di Caienna, corossol (<i>Annona aculeata</i>)		
	0703 20 00	Aglio per «rougail» e «achards»		
	0709 60 99	Pimenti e peperoni		
	ex 0703 20	Fagioli per «rougail» e «achards»		
	ex 0714 90	Igname	560	41,21
	ex 0804 50 00	Manghi		
	ex 0805 90 00	Combave		
	ex 0810 90 40	Frutti della passione		

Parte B: Prodotti finiti di cui all'articolo 14, paragrafo 1

Codici NC	Prodotti
ex 0710	Ortaggi e legumi sterilizzati sotto vuoto
ex 0712	Ortaggi e legumi congelati, non cotti
ex 0714	Ortaggi e legumi disidratati
2001	Frutta, ortaggi e legumi conservati nell'aceto o nell'acido acetico
2004 90 98	Ortaggi e legumi congelati
ex 2005 90	Ortaggi e legumi in conserva e ortaggi sterilizzati sotto vuoto
ex 2006 00	Frutta candita
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta
ex 2008	Polpe di frutta
2009	Succhi di frutta

*ALLEGATO IV***TABELLA DI CORRISPONDENZA**

Regolamento (CE) n. 489/97	Regolamento attuale
<i>Capitolo I</i> articolo 1 articolo 2 articolo 3 articolo 4 articolo 5	<i>Capitolo II</i> articolo 4 articolo 5 articolo 6 articolo 7 articolo 8
<i>Capitolo II</i> articolo 6 articolo 7 articolo 8	<i>Capitolo III</i> articolo 9 articolo 10 articolo 11
<i>Capitolo III</i> articolo 10 articolo 11	<i>Capitolo V</i> articolo 22 articolo 24

REGOLAMENTO (CE) N. 1525/98 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 194/97 che stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti nei prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che taluni Stati membri hanno adottato, o prevedono di adottare, limiti massimi per le aflatossine in alcune derrate alimentari;

considerando che esistono disparità tra i vari Stati membri capaci di provocare distorsioni della concorrenza; che esse comportano la necessità di prevedere misure comunitarie destinate a garantire l'unicità del mercato, rispettando al tempo stesso il principio di proporzionalità;

considerando inoltre che il regolamento (CE) n. 194/97 della Commissione, del 31 gennaio 1997, che stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti in prodotti alimentari⁽²⁾, dev'essere completato;

considerando che le aflatossine sono micotossine prodotte da certe specie di muffe (*Aspergillus*) che si sviluppano in condizioni di temperatura e di umidità elevate che le aflatossine possono essere presenti in numerose derrate alimentari;

considerando che le aflatossine, e particolarmente l'aflatossina B1, hanno carattere cancerogeno-genotossico; che per questo tipo di sostanze non esiste alcuna soglia al di sotto della quale non si riscontrino effetti negativi; che non si può quindi fissare una dose giornaliera ammissibile; che, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e tecniche nonché dei miglioramenti nelle pratiche di produzione e stoccaggio, non è possibile eliminare completamente in assoluto lo sviluppo delle suddette muffe, e quindi la presenza di aflatossine nelle derrate alimentari; che peraltro i limiti per le aflatossine vanno fissati al livello più basso possibile;

considerando che, per garantire l'adeguata protezione della sanità pubblica e il buon funzionamento del mercato unico, è necessario stabilire regole riguardanti i limiti massimi accettabili nei prodotti agricoli semplici essiccati e/o trasformati nonché delle derrate alimentari;

considerando che gli sforzi intesi a migliorare le condizioni di produzione, di raccolto e di stoccaggio per diminuire lo sviluppo delle muffe vanno incoraggiati;

considerando che il gruppo delle aflatossine comprende diverse sostanze, di varia tossicità e frequenza nelle derrate alimentari; che, fra di esse, l'aflatossina B1 è di gran lunga la più tossica; che, per ragioni di sicurezza, è necessario limitare contemporaneamente nelle derrate alimentari il contenuto globale delle aflatossine (forme B1, B2, G1 e G2) e quello della sola aflatossina B1;

considerando che l'aflatossina M1, metabolita dell'aflatossina B1, può essere presente nel latte e nei prodotti lattiero-caseari derivanti da animali che hanno consumato mangimi contaminati; che, sebbene l'aflatossina M1, dal punto di vista dell'azione cancerogeno-genotossica, sia considerata meno pericolosa dell'aflatossina B1, è imperativo evitarne la presenza nel latte e nei prodotti lattieri destinati al consumo umano, e particolarmente all'alimentazione della prima infanzia;

considerando che è stato riconosciuto che, con appropriati metodi di cernita o altri trattamenti fisici, è possibile abbassare il contenuto in aflatossine delle arachidi, della frutta a guscio e della frutta secca; che, per ridurre al minimo gli effetti negativi sul commercio, è necessario permettere che questi prodotti contengano quantità più elevate di aflatossine se non sono destinati al consumo diretto o all'utilizzazione quali ingredienti per la produzione di derrate alimentari; che in questi casi i livelli di aflatossine sono stati fissati tenendo conto delle attuali possibilità di applicare i suddetti metodi e trattamenti fisici alle arachidi, alla frutta a guscio e alla frutta secca, nonché della necessità di rispettare dopo il trattamento i contenuti massimi fissati per questi prodotti quando essi sono destinati al consumo diretto o all'utilizzazione quali ingredienti per la produzione di derrate alimentari; che i limiti per la frutta a guscio e la frutta secca non destinata al consumo diretto potranno essere riesaminati entro un dato termine, alla luce delle nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche;

considerando che, nel caso dei cereali, non va escluso che appropriati metodi di cernita o altri trattamenti fisici permettano di abbassare il grado di contaminazione da aflatossine; che, per verificarne l'efficacia reale e se del caso fissare limiti massimi specifici per i cereali non destinati al consumo diretto, è previsto che, per un

⁽¹⁾ GU L 37 del 13. 2. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 31 dell'1. 2. 1997, pag. 48.

periodo limitato, i contenuti massimi previsti nell'allegato vengano applicati esclusivamente ai cereali e ai derivati della loro trasformazione destinati al consumo diretto o all'utilizzazione come ingredienti per la produzione di derrate alimentari; che, in mancanza di elementi tali da giustificare la fissazione di un limite massimo specifico per i cereali grezzi, allo scadere di un termine stabilito, il limite massimo previsto per i cereali e i derivati della loro trasformazione destinati al consumo umano diretto o all'utilizzazione come ingredienti di derrate alimentari si applicherà anche ai cereali non destinati al consumo diretto;

considerando che, per consentire un controllo efficace dei limiti fissati per ciascuno di essi, è necessario conoscere la destinazione esatta dei prodotti in causa attraverso la loro adeguata etichettatura;

considerando che i prodotti contenenti aflatossine in quantità superiore ai massimi stabiliti non debbono essere

messi in circolazione, miscelati con prodotti conformi o utilizzati come ingredienti di derrate alimentari;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, gli Stati membri possono mantenere i contenuti massimi di aflatossine da essi fissati per talune derrate alimentari qualora nessuna disposizione comunitaria sia stata adottata in proposito;

considerando che per il momento è sufficiente stabilire disposizioni generali per i prodotti trasformati e le derrate alimentari costituite da più ingredienti; che, in caso di necessità, per questo tipo di prodotti si potranno fissare particolari contenuti massimi di aflatossine;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 315/93, il comitato scientifico dell'alimentazione umana è stato consultato in merito alle disposizioni capaci di incidere sulla sanità pubblica;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente delle derrate alimentari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 194/97 è completato come segue:

1) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

- «1. a) Al momento dell'immissione in commercio, i prodotti indicati nell'allegato non devono presentare tenori di contaminanti maggiori di quelli fissati nell'allegato stesso.
- b) I limiti massimi applicabili previsti per i prodotti di cui ai punti I.2.1.1 e I.2.1.2 dell'allegato si applicano anche ai derivati della loro trasformazione, sempre che per questi ultimi non esistano limiti massimi specifici.
- c) Ai derivati del latte essiccati, trasformati o costituiti da più ingredienti si applica il limite massimo previsto per il latte al punto I.2.1.3 dell'allegato, tenendo conto rispettivamente della concentrazione provocata dall'essiccazione o dalla trasformazione, o delle concentrazioni relative degli ingredienti nel prodotto, sempre che non esistano limiti massimi specifici per i derivati del latte essiccati, trasformati o costituiti da più ingredienti.»

2) All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:

«4. Per quanto riguarda i prodotti di cui al punto I.2.1 dell'allegato, è vietato:

- miscelare prodotti conformi ai limiti massimi fissati nell'allegato con altri prodotti non conformi, o miscelare prodotti da sottoporre a cernita o altri trattamenti fisici con altri prodotti destinati al consumo umano diretto o all'impiego come ingredienti di derrate alimentari;
- utilizzare prodotti non conformi ai limiti massimi stabiliti ai punti I.2.1.1, I.2.1.2.1 e I.2.1.3 come ingredienti per la fabbricazione di altre derrate alimentari;
- decontaminare i prodotti mediante trattamenti chimici.

5. Le arachidi, la frutta a guscio e la frutta secca non conformi ai limiti massimi stabiliti al punto I.2.1.1 dell'allegato, e i cereali non conformi ai limiti massimi stabiliti al punto I.2.1.2.1 possono essere messi in commercio sotto condizione:

a) che tali prodotti:

- non siano destinati al consumo umano diretto o all'impiego come ingredienti di derrate alimentari,
- siano conformi ai limiti massimi rispettivamente stabiliti nell'allegato per le arachidi (punto I.2.1.1.2) e per la frutta a guscio e la frutta secca (punto I.2.1.1.3),
- siano sottoposti a successiva cernita o altri trattamenti fisici, tali da ricondurre i residui entro i limiti massimi stabiliti ai punti I.2.1.1.1 e I.2.1.2.1 dell'allegato e da non provocare la formazione di altri residui nocivi;

b) che la destinazione di tali prodotti sia evidenziata chiaramente attraverso un'etichettatura comportante l'indicazione "Prodotto destinato ad essere obbligatoriamente sottoposto a cernita o ad altri trattamenti fisici, per abbassare il livello di contaminazione da aflatossine prima del consumo da parte dell'uomo o dell'impiego come ingrediente di derrate alimentari".»

3) Nell'allegato, punto I, «Contaminanti di origine agricola», è aggiunto il testo seguente:

«2. Micotossine

2.1. Aflatossine

Prodotto	Aflatossine: contenuti massimi ammessi ⁽¹⁾ (μ g/kg)			Modo di prelevamento dei campioni	Metodo analitico di riferimento
	B ₁	B ₁ + B ₂ + G ₁ + G ₂	M ₁		
2.1.1. Arachidi, frutta a guscio e frutta secca					
2.1.1.1. Arachidi, frutta a guscio, frutta secca e prodotti derivati, destinati al consumo umano diretto o all'impiego come ingredienti di derrate alimentari	2 ⁽⁴⁾	4 ⁽⁴⁾	—	Dir 98/53/CE ⁽⁵⁾	Dir 98/53/CE
2.1.1.2. Arachidi destinate ad essere sottoposte a cernita o ad altri trattamenti fisici, prima del consumo umano o dell'impiego come ingredienti di derrate alimentari	8 ⁽⁴⁾	15 ⁽⁴⁾	—	Dir 98/53/CE	Dir 98/53/CE
2.1.1.3. Frutta a guscio e frutta secca destinate ad essere sottoposte a cernita o ad altri trattamenti fisici, prima del consumo umano o dell'impiego come ingredienti di derrate alimentari	5 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾	10 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾	—	Dir 98/53/CE	Dir 98/53/CE

Prodotto	Aflatossine: contenuti massimi ammessi (¹) (µg/kg)			Modo di prelevamento dei campioni	Metodo analitico di riferimento
	B ₁	B ₁ + B ₂ + G ₁ + G ₂	M ₁		
2.1.2. Cereali (compreso il grano saraceno, <i>Fagopyrum</i> spp.)					
2.1.2.1. Cereali (compreso il grano saraceno <i>Fagopyrum</i> spp.) e prodotti derivati, destinati al consumo umano o all'impiego come ingredienti di derrate alimentari	2	4	—	Dir 98/53/CE	Dir 98/53/CE
2.1.2.2. Cereali (compreso il grano saraceno, <i>Fagopyrum</i> spp.) destinati ad essere sottoposti a cernita o ad altri trattamenti fisici, prima del consumo umano o dell'impiego come ingredienti di derrate alimentari	— (⁶)	— (⁶)	—	Dir 98/53/CE	Dir 98/53/CE
2.1.3. Latte (latte crudo, latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte, latte alimentare trattato termicamente, quali definiti dalla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte) (GU L 268 del 14. 9. 1992, pag. 1)	—	—	0,05	Dir 98/53/CE	Dir 98/53/CE

(⁴) I limiti massimi si applicano alla parte commestibile delle arachidi, della frutta a guscio o della frutta secca. Se i frutti a guscio vengono analizzati per intero, il contenuto di aflatossine va calcolato supponendo che tutta la contaminazione sia contenuta nella parte commestibile.

(⁵) I limiti massimi dovranno essere riesaminati, in funzione delle nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche, entro il 1° luglio 1999.

(⁶) Qualora nessun limite specifico venga fissato prima del 1° luglio 1999, ai cereali di cui al presente punto si applicheranno i limiti previsti al punto 2.1.2.1.

(⁷) Vedi pag. 93 della presente Gazzetta ufficiale.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1526/98 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 1998

**che modifica il regolamento (CEE) n. 752/93 recante disposizioni d'applicazione
 del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni
 culturali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo per i beni culturali,

considerando che è opportuno, al fine di eliminare pratiche amministrative inutili, prevedere una forma di «autorizzazione aperta» per l'esportazione temporanea di beni culturali al fine di utilizzarli e/o esporli in paesi terzi da parte di persone o organizzazioni responsabili;

considerando che gli Stati membri che intendono avvalersi di tali meccanismi devono averne la facoltà relativamente ai beni culturali, alle persone e alle organizzazioni di propria competenza; che le condizioni da rispettare differiranno da uno Stato membro all'altro; che gli Stati membri devono poter optare per l'utilizzo, oppure no, di autorizzazioni aperte e stabilire le condizioni da rispettare per il loro rilascio;

considerando che è necessario definire le disposizioni relative alla forma di tali licenze in modo da facilitarne il riconoscimento e l'utilizzo in tutta la Comunità,

considerando che le disposizioni dell'articolo 10 relative al transito comune non sono più necessarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione⁽³⁾ è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

1. Per l'esportazione di beni culturali sono previsti tre tipi di licenze, rilasciate e utilizzate a norma del regolamento (CEE) n. 3911/92, in appresso denominato «regolamento di base», e del presente regolamento:

— la licenza normale;

— la licenza aperta specifica;

— la licenza aperta generale.

2. L'utilizzo delle licenze di esportazione lascia impregiudicati gli obblighi inerenti alle formalità di esportazione e di riesportazione e ai relativi documenti.»

2) L'articolo 2 diviene articolo 1, paragrafo 3.

3) È inserito un nuovo articolo 2:

«Articolo 2

1. La licenza normale è di regola utilizzata per tutte le esportazioni soggette al regolamento di base. Tuttavia, ogni Stato membro interessato può indicare se intende o meno rilasciare licenze aperte specifiche o generali da utilizzare qualora siano soddisfatte le condizioni specifiche previste per tali documenti conformemente agli articoli 10 e 13.

2. Una licenza aperta specifica copre la ripetuta esportazione temporanea di uno specifico bene culturale da parte di una determinata persona o ente, conformemente all'articolo 10.

3. Una licenza aperta generale copre le esportazioni temporanee di beni culturali appartenenti alla collezione permanente di un museo o di un'altra istituzione conformemente all'articolo 13.

4. Uno Stato membro può revocare in qualsiasi momento una licenza aperta, specifica o generale, se le condizioni alle quali tale licenza era stata rilasciata non sono più soddisfatte. Qualora la licenza rilasciata non sia stata recuperata e possa essere utilizzata in modo irregolare, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione ne informa immediatamente gli altri Stati membri.

5. Gli Stati membri possono adottare, sul loro territorio nazionale, qualsiasi misura ritenuta ragionevolmente necessaria per il controllo dell'utilizzo delle licenze aperte da essi stessi rilasciate.»

4) Viene introdotta una nuova sezione II, contenente gli attuali articoli da 3 a 9:

⁽¹⁾ GU L 395 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 335 del 24. 12. 1996, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 77 del 31. 3. 1993, pag. 24.

«SEZIONE II

La licenza normale»

- 5) All'inizio dell'articolo 3 paragrafo 1 è inserito il seguente testo:

«Le licenze normali sono rilasciate su un formulario conforme al modello che figura nell'allegato I.»

- 6) È aggiunta una nuova sezione III, il testo dell'attuale articolo 10 è soppresso e l'attuale articolo 11 diviene articolo 17:

«SEZIONE III

Licenze aperte

CAPITOLO 1

La licenza aperta specifica

Articolo 10

1. Una licenza aperta specifica può essere rilasciata per un bene culturale specifico suscettibile di essere esportato temporaneamente e periodicamente al di fuori della Comunità per essere utilizzato e/o esposto in un paese terzo. Il bene culturale deve essere di proprietà, o in legittimo possesso della specifica persona o ente che utilizza o espone tale bene.

2. La licenza può essere rilasciata solamente se le autorità preposte al rilascio hanno la certezza che la persona o l'ente interessato offrono tutte le garanzie ritenute necessarie per il rientro del bene culturale nella Comunità in buone condizioni e che il bene può essere descritto o contrassegnato in modo tale da non dare adito a dubbi, al momento della sua esportazione temporanea, in merito alla sua identificazione rispetto a quanto indicato nella licenza aperta specifica.

3. Il periodo di validità della licenza non può essere superiore a cinque anni.

Articolo 11

La licenza è presentata a corredo di una dichiarazione scritta d'esportazione o, in altri casi, deve poter essere esibita su richiesta al fine di essere esaminata unitamente ai beni culturali.

L'autorità competente dello Stato membro in cui viene presentato il formulario può chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale Stato. In questo caso, le eventuali spese di traduzione sono a carico del titolare della licenza.

Articolo 12

1. L'ufficio doganale competente per l'accettazione della dichiarazione di esportazione accerta che le merci presentate corrispondano a quelle descritte

nella licenza di esportazione e che, qualora sia richiesta una dichiarazione scritta, nella casella 44 della dichiarazione di esportazione figuri un riferimento a tale licenza.

2. Qualora sia richiesta una dichiarazione scritta, la licenza deve essere allegata all'esemplare numero 3 del documento amministrativo unico, ed accompagnare il bene all'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità. Quando l'esemplare numero 3 del documento amministrativo unico viene messo a disposizione dell'esportatore o del suo rappresentante, la licenza gli viene messa a disposizione e può essere riutilizzata.

CAPITOLO 2

Licenze aperte generali

Articolo 13

1. Possono essere rilasciate licenze aperte generali a musei o ad altre istituzioni per l'esportazione temporanea di qualunque bene, facente parte delle loro collezioni permanenti, suscettibile di periodiche esportazioni temporanee dalla Comunità per essere esposto in un paese terzo.

2. La licenza può essere rilasciata solamente se le autorità preposte al rilascio hanno la certezza che l'istituzione interessata offre tutte le garanzie ritenute necessarie per il rientro del bene culturale nella Comunità in buone condizioni. La licenza può essere utilizzata in tutti i casi di esportazione temporanea di qualsiasi combinazione di beni facenti parte della collezione permanente. Essa può essere utilizzata per coprire una serie di diverse combinazioni di beni culturali sia consecutivamente, sia simultaneamente.

3. Il periodo di validità della licenza non può essere superiore a cinque anni.

Articolo 14

La licenza è presentata a corredo della dichiarazione di esportazione.

L'autorità competente dello Stato membro in cui viene presentato il formulario può chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale Stato. In questo caso, le eventuali spese di traduzione sono a carico del titolare della licenza.

Articolo 15

1. L'ufficio doganale competente per l'accettazione della dichiarazione di esportazione accerta che la licenza sia presentata unitamente ad un elenco dei beni culturali da esportare, descritti anche nella dichiarazione di esportazione. L'elenco è redatto su carta intestata dell'istituzione, e ogni pagina è firmata

da una delle persone appartenenti all'istituzione e il cui nome figura nella licenza. Ciascuna pagina deve recare inoltre la medesima impronta del timbro dell'istituzione apposta sulla licenza. Nella casella 44 della dichiarazione di esportazione deve figurare un riferimento alla licenza.

2. La licenza è allegata all'esemplare numero 3 del documento amministrativo unico, ed accompagna il bene culturale all'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità. Quando l'esemplare numero 3 del documento amministrativo unico viene messo a disposizione dell'esportatore o del suo rappresentante, la licenza gli viene messa a disposizione e può essere riutilizzata.

CAPITOLO 3

Formulari per le licenze

Articolo 16

1. Le licenze aperte specifiche sono rilasciate su un formulario conforme al modello che figura nell' allegato II.

2. Le licenze aperte generali sono rilasciate su un formulario conforme al modello che figura nell' allegato III.

3. Il formulario della licenza è stampato in una o più lingue ufficiali della Comunità.

4. Il formato del formulario è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da usare è collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 55 g/m². Il recto dell'originale deve avere un fondo arabescato di colore azzurro in modo da evidenziare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

5. L'esemplare numero 2 della licenza, privo di fondo arabescato, è ad uso dell'esportatore.

Il formulario da utilizzare per la domanda è stabilito dagli Stati membri interessati.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1998.

6. Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei formulari delle licenze oppure affidarla a ditte da loro autorizzate. In quest'ultimo caso su ogni formulario deve recare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permetta l'identificazione. Esso deve recare inoltre un numero di serie, stampato o apposto con un timbro, destinato a individuarlo.

7. Spetta agli Stati membri prendere le disposizioni necessarie al fine di evitare la falsificazione delle licenze. Le informazioni sui mezzi di identificazione applicati a tale scopo dagli Stati membri sono trasmessi ai servizi della Commissione per essere comunicate alle autorità competenti degli altri Stati membri.

8. Le licenze devono essere compilate mediante un procedimento meccanico o elettronico. In casi eccezionali, esse possono tuttavia essere compilate, in stampatello, con una penna a sfera con inchiostro nero. Le licenze non devono contenere né aggiunte, né altre alterazioni.»

7) È aggiunta una nuova sezione IV, contenente l'articolo 17:

«SEZIONE IV

Disposizioni generali

8) L'attuale allegato diviene l'allegato I.

9) L'allegato I del presente regolamento viene inserito come allegato II.

10) L'allegato II del presente regolamento viene inserito come allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1998.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO II

Modello di formulario per licenze aperte specifiche e relative copie

ESEMPLARE PER L'ESPORTATORE		2									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> 1. Esportatore </td> <td style="width: 25%; vertical-align: top;"> A. Numero di serie </td> <td style="width: 25%; vertical-align: top;"> B. Data di scadenza </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; vertical-align: top;"> Spazio riservato alla prestampa del nome e dell'indirizzo dell'autorità preposta al rilascio. Può anche essere apposto un simbolo o un logo nazionale </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 150px;"></td> </tr> </table>			1. Esportatore	A. Numero di serie	B. Data di scadenza	Spazio riservato alla prestampa del nome e dell'indirizzo dell'autorità preposta al rilascio. Può anche essere apposto un simbolo o un logo nazionale					
1. Esportatore	A. Numero di serie	B. Data di scadenza									
Spazio riservato alla prestampa del nome e dell'indirizzo dell'autorità preposta al rilascio. Può anche essere apposto un simbolo o un logo nazionale											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> 2. Descrizione delle merci </td> <td style="width: 25%; vertical-align: top;"> 3. Codice delle merci </td> <td style="width: 25%; vertical-align: top;"> 4. Fotografia del bene culturale (formato massimo 8 cm x 12 cm) </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 150px;"></td> </tr> </table>			2. Descrizione delle merci	3. Codice delle merci	4. Fotografia del bene culturale (formato massimo 8 cm x 12 cm)						
2. Descrizione delle merci	3. Codice delle merci	4. Fotografia del bene culturale (formato massimo 8 cm x 12 cm)									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Spazio disponibile per informazioni prestampate, comprese le condizioni applicabili, a discrezione degli Stati membri </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> C. Da completare a cura dell'autorità che rilascia il documento Firma: _____ Timbro» Qualifica: _____ Luogo: _____ Data: _____ </td> </tr> </table>			Spazio disponibile per informazioni prestampate, comprese le condizioni applicabili, a discrezione degli Stati membri	C. Da completare a cura dell'autorità che rilascia il documento Firma: _____ Timbro» Qualifica: _____ Luogo: _____ Data: _____							
Spazio disponibile per informazioni prestampate, comprese le condizioni applicabili, a discrezione degli Stati membri	C. Da completare a cura dell'autorità che rilascia il documento Firma: _____ Timbro» Qualifica: _____ Luogo: _____ Data: _____										

ALLEGATO II

«ALLEGATO III

Modello di formulario per licenze aperte generali e relative copie

1	LICENZA APERTA GENERALE		
1	1. Esportatore	A. Numero di serie	B. Data di scadenza
		<p>Spazio riservato alla prestampa del nome e dell'indirizzo dell'autorità preposta al rilascio. Può anche essere apposto un simbolo o un logo nazionale</p>	

**Questa è una licenza aperta generale, da utilizzarsi per l'esportazione temporanea
di beni culturali che fanno parte della collezione permanente di**

La presente licenza può essere utilizzata per più esportazioni, anche con destinazioni diverse, nel periodo

dal al

Essa è valida solo se presentata unitamente da un elenco dei beni culturali da esportare temporaneamente in una specifica spedizione, redatto su carta intestata, recante l'impronta del timbro che figura qui di seguito.

Spazio disponibile
per informazioni
prestampate,
comprese le
condizioni
applicabili, a
discrezione degli
Stati membri

C. Da completare a cura dell'autorità che rilascia il documento

Firma: *Timbro*

Qualifica:

Luogo:

Data:

<p>ESEMPLARE PER L'ESPORTATORE</p> <p>2</p>	<p>1. Esportatore</p>	<p>A. Numero di serie</p>	<p>B. Data di scadenza</p>		
		<p>Spazio riservato alla prestampa del nome e dell'indirizzo dell'autorità preposta al rilascio. Può anche essere apposto un simbolo o un logo nazionale</p>			
<p>2</p> <p>Questa è una licenza aperta generale, da utilizzarsi per l'esportazione temporanea di beni culturali che fanno parte della collezione permanente di</p> <p>.....</p> <p>La presente licenza può essere utilizzata per più esportazioni, anche con destinazioni diverse, nel periodo</p> <p>dal al</p> <p>Essa è valida solo se presentata unitamente da un elenco dei beni culturali da esportare temporaneamente in una specifica spedizione, redatto su carta intestata, recante l'impronta del timbro che figura qui di seguito,</p> <p>e firmato da una delle seguenti persone:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Nome e cognome</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Firma</td> </tr> </table> <p>Spazio disponibile per informazioni prestampate, comprese le condizioni applicabili, a discrezione degli Stati membri</p>				Nome e cognome	Firma
Nome e cognome	Firma				
		<p>C. Da completare a cura dell'autorità che rilascia il documento</p> <p>Firma: Timbro»</p> <p>Qualifica:</p> <p>Luogo:</p> <p>Data:</p>			

**REGOLAMENTO (CE) N. 1527/98 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 1998**

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/99, il prezzo minimo da pagare ai produttori e il prezzo d'acquisto da parte degli organismi ammassatori per i fichi secchi non trasformati nonché l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, l'articolo 4, paragrafo 9, e l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione, del 19 marzo 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1491/97⁽⁴⁾ ha fissato all'articolo 2 le date delle campagne di commercializzazione;

considerando che i criteri per la fissazione del prezzo minimo e dell'importo dell'aiuto alla produzione sono definiti, rispettivamente, all'articolo 3 e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2201/96;

considerando che gli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1709/84 della Commissione, del 19 giugno 1984, relativo ai prezzi minimi da pagare ai produttori e all'importo dell'aiuto alla produzione per taluni prodotti ortofrutticoli trasformati che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2322/89⁽⁶⁾, hanno definito le categorie di fichi secchi non trasformati e di fichi secchi per i quali vengono fissati, rispettivamente, il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione; che occorre quindi fissare il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione per la campagna 1998/99;

considerando che i criteri per la fissazione del prezzo al quale gli organismi ammassatori acquistano i fichi secchi sono definiti all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/96; che è opportuno fissare un prezzo d'acquisto pari al prezzo minimo, ridotto del 5 %, corrispondente alla categoria D definita nella parte I dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1709/84;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1998/99:

- a) il prezzo minimo di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 85,326 ECU/100 kg netti, franco produttore, per i fichi secchi non trasformati della categoria C;
- b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento, per i fichi secchi della categoria C, è pari a 27,757 ECU/100 kg.

Articolo 2

Per la campagna 1998/99, il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 62,265 ECU/100 kg peso netto.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 303 del 6. 11. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 78 del 20. 3. 1997, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 162 del 20. 6. 1984, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU L 220 del 27. 9. 1989, pag. 58.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1528/98 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 1998**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito
della gara di cui al regolamento (CE) n. 1079/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1079/98 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono

dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 10 luglio al 16 luglio 1998, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1079/98, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 27,94 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 154 del 28. 5. 1998, pag. 24.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1529/98 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 1998
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di
granturco di cui al regolamento (CE) n. 1445/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1445/98 della Commissione⁽³⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1963/95⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 10 al 16 luglio 1998 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1445/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
⁽³⁾ GU L 191 del 7. 7. 1998, pag. 47.
⁽⁴⁾ GU L 177 del 28. 7. 1995, pag. 4.
⁽⁵⁾ GU L 189 del 10. 8. 1995, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 1530/98 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 1998
che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di
cui al regolamento (CE) n. 1078/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del
30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione,
del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applica-
zione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio,
riguardo alla concessione delle restituzioni all'esporta-
zione e alle misure da adottare in caso di turbative nel
settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regola-
mento (CE) n. 2052/97⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,
considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa
all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata
indetta con il regolamento (CE) n. 1078/98 della
Commissione⁽⁵⁾;
considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento
(CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la proce-
dura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/
92, decidere di fissare una restituzione massima all'espor-
tazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1
del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono

dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la
cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione
massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui
offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri
all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto
induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al
livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regola-
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 10 al 16 luglio 1998,
nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1078/
98, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata
a 46,00 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.
⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.
⁽⁵⁾ GU L 154 del 28. 5. 1998, pag. 20.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1531/98 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 1998**

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbativa nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97⁽⁴⁾;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1998.

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 luglio 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (¹)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (¹)	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	—	1101 00 11 9000	—	—
1001 10 00 9400	—	—	1101 00 15 9100	01	32,00
1001 90 91 9000	—	—	1101 00 15 9130	01	29,75
1001 90 99 9000	03	18,00	1101 00 15 9150	01	27,50
	02	0	1101 00 15 9170	01	25,50
1002 00 00 9000	03	45,00	1101 00 15 9180	01	23,75
	02	55,00	1101 00 15 9190	—	—
1003 00 10 9000	—	—	1101 00 90 9000	—	—
1003 00 90 9000	03	36,00	1102 10 00 9500	01	75,00
	02	0	1102 10 00 9700	—	—
1004 00 00 9200	—	—	1102 10 00 9900	—	—
1004 00 00 9400	—	—	1103 11 10 9200	—	— (²)
1005 10 90 9000	—	—	1103 11 10 9400	—	— (²)
1005 90 00 9000	03	28,00	1103 11 10 9900	—	—
	02	0	1103 11 90 9200	01	0 (²)
1007 00 90 9000	—	—	1103 11 90 9800	—	—
1008 20 00 9000	—	—			

(¹) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Liechtenstein.

(²) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20) modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1532/98 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 1998
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbativa nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92; che tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa proce-

dura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 961/98⁽⁸⁾;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU L 135 dell'8. 5. 1998, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 luglio 1998, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (l)	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11	5° term. 12	6° term. 1
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	01	0	0	-1,00	-3,00	-3,00	—	—
1002 00 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	01	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9130	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9150	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9170	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9180	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

(l) Le destinazioni sono identificate come segue:
01 tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1533/98 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 1998
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello
zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1455/98 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1455/98 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1455/98, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 193 del 9. 7. 1998, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 luglio 1998, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
— ECU/100 kg —	
1701 11 90 9100	40,71 (1)
1701 11 90 9910	39,26 (1)
1701 11 90 9950	(2)
1701 12 90 9100	40,71 (1)
1701 12 90 9910	39,26 (1)
1701 12 90 9950	(2)
— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —	
1701 91 00 9000	0,4425
— ECU/100 kg —	
1701 99 10 9100	44,25
1701 99 10 9910	43,84
1701 99 10 9950	43,84
— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —	
1701 99 90 9100	0,4425

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

(2) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1534/98 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 1998**

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione⁽⁴⁾; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda

soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1998.

(¹) GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(²) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

(³) GU L 141 del 24. 6. 1995, pag. 12.

(⁴) GU L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

**al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione
per i melassi nel settore dello zucchero**

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per ECU/100 kg netti del prodotto considerato (2)
1703 10 00 (1)	6,89	0,07	—
1703 90 00 (1)	8,31	—	0,00

(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

(2) Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1535/98 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 1998**

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantasettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1408/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1408/97 della Commissione, del 22 luglio 1997, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1408/97 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantasettesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quarantasettesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1408/97, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 46,854 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 16.

REGOLAMENTO (CE) N. 1536/98 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 1998
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (²), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 804/68, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 228 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 804/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

(¹) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(²) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (³), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 897/98 (⁴), la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; che il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto; che il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (⁵), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 (⁶); che, tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 230,00 ECU/100 kg non beneficiano di restituzione;

(³) GU L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

(⁴) GU L 126 del 29. 4. 1998, pag. 22.

(⁵) GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(⁶) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88⁽²⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1998.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la destinazione n. 400 per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.
3. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso le destinazioni n. 022, 024, 028, 043, 044, 045, 046, 052, 404, 600, 800 e 804 per i prodotti di cui al codice NC 0406.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.
⁽²⁾ GU L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 luglio 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	2,327	0402 21 91 9900	+	136,76
	***	—	0402 21 99 9100	+	103,34
0401 10 90 9000	970	2,327	0402 21 99 9200	+	104,05
	***	—	0402 21 99 9300	+	105,34
0401 20 11 9100	970	2,327	0402 21 99 9400	+	112,58
	***	—	0402 21 99 9500	+	115,09
0401 20 11 9500	970	3,597	0402 21 99 9600	+	124,73
	***	—	0402 21 99 9700	+	130,38
0401 20 19 9100	970	2,327	0402 21 99 9900	+	136,76
	***	—	0402 29 15 9200	+	0,7400
0401 20 19 9500	970	3,597	0402 29 15 9300	+	0,9054
	***	—	0402 29 15 9500	+	0,9538
0401 20 91 9100	970	4,551	0402 29 15 9900	+	1,0262
	***	—	0402 29 19 9200	+	0,7400
0401 20 91 9500	+	—	0402 29 19 9300	+	0,9054
0401 20 99 9100	970	4,551	0402 29 19 9500	+	0,9538
	***	—	0402 29 19 9900	+	1,0262
0401 20 99 9500	+	—	0402 29 91 9100	+	1,0334
0401 30 11 9100	+	—	0402 29 91 9500	+	1,1258
0401 30 11 9400	970	10,50	0402 29 99 9100	+	1,0334
	***	—	0402 29 99 9500	+	1,1258
0401 30 11 9700	970	15,77	0402 91 11 9110	+	—
	***	—	0402 91 11 9120	+	—
0401 30 19 9100	+	—	0402 91 11 9310	+	11,31
0401 30 19 9400	+	—	0402 91 11 9350	+	13,85
0401 30 19 9700	970	15,77	0402 91 11 9370	+	16,84
	***	—	0402 91 19 9110	+	—
0401 30 31 9100	+	38,32	0402 91 19 9120	+	—
0401 30 31 9400	+	59,85	0402 91 19 9310	+	11,31
0401 30 31 9700	+	66,00	0402 91 19 9350	+	13,85
0401 30 39 9100	+	38,32	0402 91 19 9370	+	16,84
0401 30 39 9400	+	59,85	0402 91 31 9100	+	—
0401 30 39 9700	+	66,00	0402 91 31 9300	+	19,91
0401 30 91 9100	+	75,22	0402 91 39 9100	+	—
0401 30 91 9400	+	110,55	0402 91 39 9300	+	19,91
0401 30 91 9700	+	129,01	0402 91 51 9000	+	—
0401 30 99 9100	+	75,22	0402 91 59 9000	+	—
0401 30 99 9400	+	110,55	0402 91 91 9000	+	63,94
0401 30 99 9700	+	129,01	0402 91 99 9000	+	63,94
0402 10 11 9000	+	74,00	0402 99 11 9110	+	—
0402 10 19 9000	+	74,00	0402 99 11 9130	+	—
0402 10 91 9000	+	0,7400	0402 99 11 9150	+	—
0402 10 99 9000	+	0,7400	0402 99 11 9310	+	0,2555
0402 21 11 9200	+	74,00	0402 99 11 9330	+	0,3067
0402 21 11 9300	+	90,54	0402 99 11 9350	+	0,4077
0402 21 11 9500	+	95,38	0402 99 19 9110	+	—
0402 21 11 9900	+	102,60	0402 99 19 9130	+	—
0402 21 17 9000	+	74,00	0402 99 19 9150	+	—
0402 21 19 9300	+	90,54	0402 99 19 9310	+	0,2555
0402 21 19 9500	+	95,38	0402 99 19 9330	+	0,3067
0402 21 19 9900	+	102,60	0402 99 19 9350	+	0,4077
0402 21 91 9100	+	103,34	0402 99 31 9110	+	—
0402 21 91 9200	+	104,05	0402 99 31 9150	+	0,4245
0402 21 91 9300	+	105,34	0402 99 31 9300	+	0,3832
0402 21 91 9400	+	112,58	0402 99 31 9500	+	0,6600
0402 21 91 9500	+	115,09	0402 99 39 9110	+	—
0402 21 91 9600	+	124,73	0402 99 39 9150	+	0,4245
0402 21 91 9700	+	130,38	0402 99 39 9300	+	0,3832

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 99 39 9500	+	0,6600	0404 90 29 9160	+	130,38
0402 99 91 9000	+	0,7522	0404 90 29 9180	+	136,76
0402 99 99 9000	+	0,7522	0404 90 81 9100	+	0,7400
0403 10 11 9400	+	—	0404 90 81 9910	+	—
0403 10 11 9800	+	—	0404 90 81 9950	+	0,2555
0403 10 13 9800	+	—	0404 90 83 9110	+	0,7400
0403 10 19 9800	+	—	0404 90 83 9130	+	0,9054
0403 10 31 9400	+	—	0404 90 83 9150	+	0,9538
0403 10 31 9800	+	—	0404 90 83 9170	+	1,0262
0403 10 33 9800	+	—	0404 90 83 9911	+	—
0403 10 39 9800	+	—	0404 90 83 9913	+	—
0403 90 11 9000	+	72,75	0404 90 83 9915	+	—
0403 90 13 9200	+	72,75	0404 90 83 9917	+	—
0403 90 13 9300	+	89,73	0404 90 83 9919	+	—
0403 90 13 9500	+	94,53	0404 90 83 9931	+	0,2555
0403 90 13 9900	+	101,68	0404 90 83 9933	+	0,3067
0403 90 19 9000	+	102,44	0404 90 83 9935	+	0,4077
0403 90 31 9000	+	0,7275	0404 90 83 9937	+	0,4245
0403 90 33 9200	+	0,7275	0404 90 89 9130	+	1,0334
0403 90 33 9300	+	0,8973	0404 90 89 9150	+	1,1258
0403 90 33 9500	+	0,9453	0404 90 89 9930	+	0,4601
0403 90 33 9900	+	1,0168	0404 90 89 9950	+	0,6600
0403 90 39 9000	+	1,0244	0404 90 89 9990	+	0,7522
0403 90 51 9100	970	2,327	0405 10 11 9500	+	165,85
	***	—	0405 10 11 9700	+	170,00
0403 90 51 9300	+	—	0405 10 19 9500	+	165,85
0403 90 53 9000	+	—	0405 10 19 9700	+	170,00
0403 90 59 9110	+	—	0405 10 30 9100	+	165,85
0403 90 59 9140	+	—	0405 10 30 9300	+	170,00
0403 90 59 9170	970	15,77	0405 10 30 9500	+	165,85
	***	—	0405 10 19 9700	+	170,00
0403 90 59 9310	+	38,32	0405 10 30 9900	+	165,85
0403 90 59 9340	+	59,85	0405 10 50 9100	+	165,85
0403 90 59 9370	+	66,00	0405 10 50 9300	+	165,85
0403 90 59 9510	+	75,22	0405 10 50 9500	+	165,85
0403 90 59 9540	+	110,55	0405 10 30 9700	+	170,00
0403 90 59 9570	+	129,01	0405 10 50 9900	+	165,85
0403 90 61 9100	+	—	0405 10 50 9300	+	170,00
0403 90 61 9300	+	—	0405 10 50 9500	+	165,85
0403 90 63 9000	+	—	0405 10 50 9700	+	170,00
0403 90 69 9000	+	—	0405 10 90 9000	+	176,22
0404 90 21 9100	+	74,00	0405 20 90 9500	+	155,49
0404 90 21 9910	+	—	0405 20 90 9700	+	161,71
0404 90 21 9950	+	11,31	0405 90 10 9000	+	216,00
0404 90 23 9120	+	74,00	0405 90 90 9000	+	170,00
0404 90 23 9130	+	90,54	0406 10 20 9100	+	—
0404 90 23 9140	+	95,38	0406 10 20 9230	037	—
0404 90 23 9150	+	102,60		039	—
0404 90 23 9911	+	—		099	22,83
0404 90 23 9913	+	—		400	22,83
0404 90 23 9915	+	—		***	37,68
0404 90 23 9917	+	—	0406 10 20 9290	037	—
0404 90 23 9919	+	—		039	—
0404 90 23 9931	+	11,31		099	21,24
0404 90 23 9933	+	13,85		400	15,29
0404 90 23 9935	+	16,84		***	35,05
0404 90 23 9937	+	19,91	0406 10 20 9300	037	—
0404 90 23 9939	+	20,81		039	—
0404 90 29 9110	+	103,34		099	9,329
0404 90 29 9115	+	104,05		400	7,834
0404 90 29 9120	+	105,34		***	15,39
0404 90 29 9130	+	112,58			
0404 90 29 9135	+	115,09			
0404 90 29 9150	+	124,73			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 10 20 9610	037	—	0406 20 90 9990	+	—
	039	—	0406 30 31 9710	037	—
	099	30,98		039	—
	400	30,98		099	9,536
	***	51,11		400	8,346
0406 10 20 9620	037	—		***	17,88
	039	—	0406 30 31 9730	037	—
	099	31,42		039	—
	400	31,42		099	13,99
	***	51,83		400	12,25
0406 10 20 9630	037	—	0406 30 31 9910	037	—
	039	—		039	—
	099	35,06		099	9,536
	400	35,06		400	8,346
	***	57,86		***	17,88
0406 10 20 9640	037	—	0406 30 31 9930	037	—
	039	—		039	—
	099	51,54		099	13,99
	400	48,35		400	12,25
	***	85,03		***	26,24
0406 10 20 9650	037	—		039	—
	039	—		099	20,36
	099	42,95	0406 30 31 9950	037	—
	400	25,44		039	—
	***	70,86		099	17,81
0406 10 20 9660	+	—		400	17,81
0406 10 20 9830	037	—		***	38,17
	039	—	0406 30 39 9500	037	—
	099	15,93		039	—
	400	13,38		099	13,99
	***	26,28		400	12,25
0406 10 20 9850	037	—		***	26,24
	039	—		099	20,36
	099	19,31	0406 30 39 9700	037	—
	400	16,22		039	—
	***	31,87		099	17,81
0406 10 20 9870	+	—		400	17,81
0406 10 20 9900	+	—		***	38,17
0406 20 90 9100	+	—	0406 30 39 9930	037	—
0406 20 90 9913	037	—		039	—
	039	—		099	20,36
	099	35,62		400	17,81
	400	31,59		***	38,17
	***	58,77	0406 30 39 9950	037	—
0406 20 90 9915	037	—		039	—
	039	—		099	23,02
	099	47,01		400	21,14
	400	42,12		***	43,16
	***	77,56	0406 30 90 9000	037	—
0406 20 90 9917	037	—		039	—
	039	—		099	24,15
	099	49,94		400	21,14
	400	44,75		***	45,28
	***	82,41	0406 40 50 9000	037	—
0406 20 90 9919	037	—		039	—
	039	—		099	54,55
	099	55,82		400	32,98
	400	50,02		***	90,00
	***	92,10			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 40 90 9000	037	—	0406 90 33 9951	037	—
	039	—		039	—
	099	56,01		099	36,20
	400	32,98		400	20,01
	***	92,42		***	59,72
0406 90 13 9000	037	—	0406 90 35 9190	037	28,95
	039	—		039	28,95
	099	60,16		099	61,40
	400	60,16		400	61,40
	***	99,26		***	101,30
0406 90 15 9100	037	—	0406 90 35 9990	037	—
	039	—		039	—
	099	62,17		099	54,68
	400	62,17		400	40,19
	***	102,58		***	90,22
0406 90 17 9100	037	—	0406 90 37 9000	037	—
	039	—		039	—
	099	62,17		099	60,16
	400	62,17		400	60,16
	***	102,58		***	99,26
0406 90 21 9900	037	—	0406 90 61 9000	037	40,61
	039	—		039	40,61
	099	61,63		099	65,82
	400	44,53		400	57,27
	***	101,68		***	108,59
0406 90 23 9900	037	—	0406 90 63 9100	037	37,12
	039	—		039	37,12
	099	36,51		099	63,89
	400	18,57		400	63,89
	***	75,31		***	105,42
0406 90 25 9900	037	—	0406 90 63 9900	037	29,52
	039	—		039	29,52
	099	36,98		099	48,93
	400	21,16		400	48,93
	***	76,25		***	80,75
0406 90 27 9900	037	—	0406 90 69 9100	+	—
	039	—	0406 90 69 9910	037	—
	099	33,48		099	48,93
	400	18,57		400	48,93
	***	69,06		***	80,75
0406 90 31 9119	037	—	0406 90 73 9900	037	—
	039	—		039	—
	099	38,17		099	52,63
	400	25,56		400	52,63
	***	62,99		***	86,83
0406 90 33 9119	037	—	0406 90 75 9900	037	—
	039	—		039	—
	099	38,17		099	51,97
	400	25,56		400	22,27
	***	62,99		***	85,75
0406 90 33 9919	037	—	0406 90 76 9300	037	—
	039	—		039	—
	099	34,36		099	34,88
	400	20,33		400	20,12
	***	56,69		***	71,94

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 76 9400	037	—	0406 90 85 9999	+	—
	039	—	0406 90 86 9100	+	—
	099	40,07	0406 90 86 9200	037	—
	400	23,22		039	—
	***	82,65		099	29,74
0406 90 76 9500	037	—		400	27,65
	039	—		***	61,34
	099	38,60	0406 90 86 9300	037	—
	400	23,22		039	—
	***	79,62		099	30,78
0406 90 78 9100	037	—		400	30,30
	039	—		***	63,48
	099	32,73	0406 90 86 9400	037	—
	400	18,14		039	—
	***	67,50		099	34,58
0406 90 78 9300	037	—		400	34,28
	039	—		***	71,32
	099	40,07	0406 90 86 9900	037	—
	400	20,12		039	—
	***	82,65		099	43,80
0406 90 78 9500	037	—		400	40,24
	039	—		***	90,34
	099	40,07	0406 90 87 9100	+	—
	400	23,22	0406 90 87 9200	037	—
	***	82,65		039	—
0406 90 79 9900	037	—		099	24,78
	039	—		400	24,78
	099	30,31	0406 90 87 9300	037	—
	400	19,23		039	—
	***	62,51		099	28,27
0406 90 81 9900	037	—		400	28,02
	039	—		***	58,31
	099	53,71	0406 90 87 9400	037	—
	400	47,61		039	—
	***	88,63		099	30,66
0406 90 85 9910	037	28,95		400	30,66
	039	28,95		***	63,25
	099	59,27	0406 90 87 9951	037	—
	400	59,27		039	—
	***	97,79		099	42,19
0406 90 85 9991	037	—		400	42,19
	039	—		***	87,04
	099	54,68	0406 90 87 9971	037	—
	400	40,19		039	—
	***	90,22		099	42,07
0406 90 85 9995	037	—		400	34,41
	039	—		***	86,78
	099	51,97	0406 90 87 9972	099	16,03
	400	21,16		400	13,67
	***	85,75		***	33,07

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 87 9973	037	—	2309 10 19 9100	+	—
	039	—	2309 10 19 9200	+	—
	099	37,66	2309 10 19 9300	+	—
	400	24,08	2309 10 19 9400	+	—
	***	77,68	2309 10 19 9500	+	—
0406 90 87 9974	037	—	2309 10 19 9600	+	—
	039	—	2309 10 19 9700	+	—
	099	42,07	2309 10 19 9800	+	—
	400	24,08	2309 10 70 9010	+	—
	***	86,78	2309 10 70 9100	+	13,85
0406 90 87 9979	037	—	2309 10 70 9200	+	18,47
	039	—	2309 10 70 9300	+	23,09
	099	36,51	2309 10 70 9500	+	27,70
	400	24,08	2309 10 70 9600	+	32,32
	***	75,31	2309 10 70 9700	+	36,94
0406 90 88 9100	+	—	2309 10 70 9800	+	40,63
0406 90 88 9105	037	—	2309 90 35 9010	+	—
	039	—	2309 90 35 9100	+	—
	099	52,46	2309 90 35 9200	+	—
	400	30,30	2309 90 35 9300	+	—
	***	86,56	2309 90 35 9400	+	—
0406 90 88 9300	037	—	2309 90 35 9500	+	—
	039	—	2309 90 35 9700	+	—
	099	31,84	2309 90 39 9010	+	—
	400	30,30	2309 90 39 9100	+	—
	***	52,55	2309 90 39 9200	+	—
2309 10 15 9010	+	—	2309 90 39 9300	+	—
2309 10 15 9100	+	—	2309 90 39 9400	+	—
2309 10 15 9200	+	—	2309 90 70 9010	+	—
2309 10 15 9300	+	—	2309 90 70 9100	+	13,85
2309 10 15 9400	+	—	2309 90 70 9200	+	18,47
2309 10 15 9500	+	—	2309 90 70 9300	+	23,09
2309 10 15 9700	+	—	2309 90 70 9500	+	27,70
2309 10 15 9910	+	—	2309 90 70 9600	+	32,32
2309 10 19 9010	+	—	2309 90 70 9700	+	36,94
			2309 90 70 9800	+	40,63

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22.11.1997, pag. 19).

Tuttavia: — il codice «099» raggruppa tutti i codici di destinazione dal n. 053 al n. 096 (incluso);

— il codice «970» comprende le esportazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU L 351 del 14.12.1987, pag. 1), e all'articolo 42, paragrafo 1, lettere a) e b).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun «codice prodotto», l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da ***.

Se non è indicata alcuna destinazione (+), l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1537/98 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 1998**

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (²), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (³), modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 (⁴), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo (⁵), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1909/97 (⁶), ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (⁷), si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettere b) del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a) del suddetto regolamento non è apportata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (⁸), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1011/98 (⁹), al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1998.

(¹) GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(²) GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

(³) GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

(⁴) GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

(⁵) GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

(⁶) GU L 268 dell'1. 10. 1997, pag. 20.

(⁷) GU L 275 del 29. 9. 1987, pag. 36.

(⁸) GU L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.

(⁹) GU L 145 del 15. 5. 1998, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 luglio 1998, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci di codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ – – negli altri casi	1,797 1,324 2,765
1002 00 00	Segala	3,140
1003 00 90	Orzo	4,024
1004 00 00	Avena	2,388
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽³⁾ : – – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ – – negli altri casi – altre (incluso allo stato naturale)	1,639 3,440 1,470 3,271 3,440
	Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ – negli altri casi	1,639 3,440
1006 20	Riso semigreggio: – a grani tondi – a grani medi – a grani lunghi	3,178 2,829 2,829
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi – a grani medi – a grani lunghi	4,100 4,100 4,100
1006 40 00	Rotture di riso utilizzato sotto forma di: – amido del codice NC 1108 19 10: – – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ – – negli altri casi – altre (incluso allo stato naturale)	0,804 2,700 2,700

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base
1007 00 90	Sorgo	4,024
1101 00	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	1,495 2,300
1102 10 00	Farina di segala	4,302
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	— —
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	1,495 2,300

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione (GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5), modificato.

⁽²⁾ Le merci in questione sono indicate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (GU L 159 del 1. 7. 1993, pag. 112), modificato.

⁽³⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 1538/98 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 1998
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base
di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
⁽³⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.
⁽⁴⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.
⁽⁵⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 55.
⁽⁶⁾ GU L 312 del 23. 12. 1995, pag. 25.

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione; che è pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 luglio 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (ECU/t)	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (ECU/t)
1102 20 10 9200 (¹)	48,16	1104 23 10 9100	51,60
1102 20 10 9400 (¹)	41,28	1104 23 10 9300	39,56
1102 20 90 9200 (¹)	41,28	1104 29 11 9000	28,20
1102 90 10 9100	60,36	1104 29 51 9000	27,65
1102 90 10 9900	41,04	1104 29 55 9000	27,65
1102 90 30 9100	42,98	1104 30 10 9000	6,91
1103 12 00 9100	42,98	1104 30 90 9000	8,60
1103 13 10 9100 (¹)	61,92	1107 10 11 9000	49,22
1103 13 10 9300 (¹)	48,16	1107 10 91 9000	71,63
1103 13 10 9500 (¹)	41,28	1108 11 00 9200	55,30
1103 13 90 9100 (¹)	41,28	1108 11 00 9300	55,30
1103 19 10 9000	31,40	1108 12 00 9200	55,04
1103 19 30 9100	62,37	1108 12 00 9300	55,04
1103 21 00 9000	28,20	1108 13 00 9200	55,04
1103 29 20 9000	41,04	1108 13 00 9300	55,04
1104 11 90 9100	60,36	1108 19 10 9200	41,04
1104 12 90 9100	47,76	1108 19 10 9300	41,04
1104 12 90 9300	38,21	1109 00 00 9100	0,00
1104 19 10 9000	28,20	1702 30 51 9000 (²)	68,37
1104 19 50 9110	55,04	1702 30 59 9000 (²)	52,34
1104 19 50 9130	44,72	1702 30 91 9000	68,37
1104 21 10 9100	60,36	1702 30 99 9000	52,34
1104 21 30 9100	60,36	1702 40 90 9000	52,34
1104 21 50 9100	80,48	1702 90 50 9100	68,37
1104 21 50 9300	64,38	1702 90 50 9900	52,34
1104 22 20 9100	38,21	1702 90 75 9000	71,64
1104 22 30 9100	40,60	1702 90 79 9000	49,72
		2106 90 55 9000	52,34

(¹) Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(²) Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1539/98 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 1998

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a
base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che, per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i

prodotti da esso derivati; che la restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali;

considerando che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 51.

ALLEGATO**del regolamento della Commissione, del 16 luglio 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali**

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione (¹):

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
 2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
 2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
 2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

(ECU/t)

Prodotti cerealicoli (²)	Ammontare delle restituzioni (³)
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	34,40
Prodotti cerealicoli (²), escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	33,95

(¹) I codici prodotto sono definiti nel settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

(²) Ai fini della restituzione vengono considerati solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli.

Con l'espressione «prodotti cerealicoli» si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (esclusa la sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali.

Non è pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non è possibile individuare, mediante analisi, l'origine degli amidi o delle fecole.

DIRETTIVA 98/50/CE DEL CONSIGLIO
del 29 giugno 1998

che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽⁴⁾,

(1) considerando che la carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata il 9 dicembre 1989 «(Carta sociale)», nei punti 7, 17 e 18 dispone in particolare che: «La realizzazione del mercato interno deve portare ad un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità europea. Tale miglioramento deve consentire, ove necessario, di sviluppare taluni aspetti della regolamentazione del lavoro, come le procedure per il licenziamento collettivo o quelle concernenti i fallimenti. Occorre sviluppare l'informazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori, secondo modalità adeguate, tenendo conto delle prassi vigenti nei diversi Stati membri. L'informazione, la consultazione e la partecipazione devono essere realizzate tempestivamente, in particolare in occasione di ristrutturazioni o fusioni di imprese che incidono sull'occupazione dei lavoratori»;

(2) considerando che la direttiva 77/187/CEE ⁽⁵⁾ incoraggia l'armonizzazione delle legislazioni nazionali relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori e chiede ai cedenti e ai cessionari di informare e consultare in tempo utile i rappresentanti dei lavoratori;

(3) considerando che l'obiettivo della presente direttiva è quello di rivedere la direttiva 77/187/CEE alle luce dell'impatto del mercato interno, delle tendenze legislative degli Stati membri per quanto riguarda il salvataggio delle imprese con difficoltà economiche, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, concernente il ravvi-

mento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi ⁽⁶⁾, e delle norme legislative già in vigore nella maggior parte degli Stati membri;

(4) considerando che la sicurezza e la trasparenza giuridiche esigono un chiarimento della nozione giuridica di trasferimento alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia; che tale chiarimento non modifica la sfera di applicazione della direttiva 77/187/CEE quale interpretata dalla Corte di giustizia;

(5) considerando che per tali ragioni è inoltre necessario prevedere espressamente, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, che la direttiva 77/187/CEE si applicherebbe alle imprese private e pubbliche che esercitano attività economiche, che persegano o meno uno scopo di lucro;

(6) considerando che è necessario chiarire la nozione di «lavoratore» alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia;

(7) considerando che, al fine di garantire la sopravvivenza di imprese insolventi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati espressamente a non applicare gli articoli 3 e 4 della direttiva 77/187/CEE ai trasferimenti effettuati nell'ambito di una procedura di liquidazione, e che talune deroghe alle disposizioni generali della suddetta direttiva dovrebbero essere autorizzate in caso di trasferimenti effettuati nell'ambito di procedure di insolvenza;

(8) considerando che tali deroghe dovrebbero essere parimenti permesse per uno Stato membro che disponga di procedure speciali per promuovere la sopravvivenza di società di cui si dichiara che sono in situazione di crisi economica;

(9) considerando che occorrerebbe chiarire in quali circostanze devono essere mantenuti la funzione e lo status dei rappresentanti dei lavoratori;

(10) considerando che, al fine di assicurare la parità di trattamento per situazioni simili, è necessario assicurare il rispetto degli obblighi in materia di informazione e di consultazione previsti della direttiva 77/

⁽¹⁾ GU C 274 dell'1. 10. 1994, pag. 10.

⁽²⁾ GU C 33 del 3. 2. 1997, pag. 81.

⁽³⁾ GU C 133 del 31. 5. 1995, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU C 100 del 2. 4. 1996, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 61 del 5. 3. 1977, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU L 48 del 22. 2. 1975, pag. 29. Direttiva modificata dalla direttiva 92/56/CEE (GU L 245 del 26. 8. 1992, pag. 3).

- 187/CEE, indipendentemente dal fatto che la decisione che porta al trasferimento sia presa dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlla;
- (11) considerando che è opportuno chiarire che, quando gli Stati membri adottano misure intese a garantire che il cessionario sia informato di tutti i diritti e gli obblighi da trasferire, l'omissione di fornire dette informazioni lascia impregiudicati tutti i diritti e gli obblighi connessi al trasferimento;

- (12) considerando che è necessario precisare le circostanze nelle quali i lavoratori devono essere informati quando non vi sono rappresentanti dei lavoratori;
- (13) considerando che la Carta sociale riconosce l'importanza della lotta contro tutte le forme di discriminazione, in particolare quelle basate sul sesso, sul colore, sulla razza, sulle opinioni e sulle credenze,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/187/CEE è modificata come segue:

- 1) Il titolo è sostituito dal seguente:

«Direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti».

- 2) Gli articoli da 1 a 7 sono sostituiti dal testo seguente:

SEZIONE I

Ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

1. a) La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.
- b) Fatta salva la lettera a) e le disposizioni seguenti del presente articolo, è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria.
- c) La presente direttiva si applica alle imprese pubbliche o private che esercitano un'attività economica, che persegano o meno uno scopo di lucro. Una riorganizzazione amministrativa di

enti amministrativi pubblici o il trasferimento di funzioni amministrative tra enti amministrativi pubblici, non costituisce trasferimento ai sensi della presente direttiva.

2. La presente direttiva si applica se e nella misura in cui l'impresa, lo stabilimento o la parte di impresa o di stabilimento da trasferire si trovi nell'ambito d'applicazione territoriale del trattato.

3. La presente direttiva non si applica alle navi marittime.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva si intende:

- a) per «cedente», ogni persona fisica o giuridica che, in conseguenza di un trasferimento a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, perde la veste di imprenditore rispetto all'impresa, allo stabilimento o a parte dell'impresa o dello stabilimento;
- b) per «cessionario», ogni persona fisica o giuridica che, in conseguenza di un trasferimento a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, acquisisce la veste di imprenditore rispetto all'impresa, allo stabilimento o a parte dell'impresa o dello stabilimento;
- c) che «rappresentanti dei lavoratori» ed espressioni connesse, i rappresentanti dei lavoratori previsti dalla legislazione o dalla prassi degli Stati membri;
- d) per «oratore», ogni persona che nello Stato membro interessato è tutelata come un lavoratore nell'ambito del diritto nazionale del lavoro.

2. La presente direttiva non lede il diritto nazionale per quanto riguarda la definizione di contratto o di rapporto di lavoro.

Tuttavia, gli Stati membri non potranno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva i contratti o i rapporti di lavoro a motivo unicamente:

- a) del numero di ore di lavoro prestate o da prestare;
- b) di rapporti di lavoro disciplinati da un contratto di lavoro di durata determinata a norma dell'articolo 1, punto 1 della direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale (*), o
- c) di rapporti di lavoro interinali a norma dell'articolo 1, punto 2 della direttiva 91/383/CEE e del fatto che l'impresa, lo stabilimento o la parte d'impresa o di stabilimento trasferita è l'agenzia di lavoro interinale che è il datore di lavoro o parte di essa.

SEZIONE II

Mantenimento dei diritti dei lavoratori*Articolo 3*

1. I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario.

Gli Stati membri possono prevedere che il cedente, anche dopo la data del trasferimento, sia responsabile, accanto al cessionario, degli obblighi risultanti prima della data del trasferimento da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento.

2. Gli Stati membri possono adottare i provvedimenti necessari per garantire che il cedente notifichi al cessionario tutti i diritti e gli obblighi che saranno trasferiti al cessionario a norma del presente articolo, nella misura in cui tali diritti e obblighi siano o avessero dovuto essere noti al cedente al momento del trasferimento. Il fatto che il cedente ometta di notificare al cessionario tali diritti e obblighi non incide sul trasferimento di detto diritto o obbligo e dei diritti di qualsiasi lavoratore nei confronti del cessionario e/o del cedente in relazione a detto diritto o obbligo.

3. Dopo il trasferimento il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell'entrata in vigore o dell'applicazione di un altro contratto collettivo.

Gli Stati membri possono limitare il periodo del mantenimento delle condizioni di lavoro purché esso non sia inferiore ad un anno.

4. a) A meno che gli Stati membri dispongano diversamente, i paragrafi 1 e 3 non si applicano ai diritti dei lavoratori a prestazioni di vecchiaia, di invalidità o per i superstiti dei regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali, esistenti al di fuori dei regimi legali di sicurezza sociale degli Stati membri.

b) Anche quando essi non prevedono, a norma della lettera a), che i paragrafi 1 e 3 si applichino a tali diritti, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per tutelare gli interessi dei lavoratori e di coloro che hanno già lasciato lo stabilimento del cedente al momento del trasferimento per quanto riguarda i diritti da essi maturati o in corso di maturazione, a prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, dei regimi complementari di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

Articolo 4

1. Il trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario. Tale dispositivo non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o d'organizzazione che comportano variazioni sul piano dell'occupazione.

Gli Stati membri possono prevedere che il primo comma non si applichi a talune categorie delimitate di lavoratori non coperti dalla legislazione o dalla prassi degli Stati membri in materia di tutela contro il licenziamento.

2. Se il contratto di lavoro o il rapporto di lavoro è risolto in quanto il trasferimento comporta a scapito del lavoratore una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro, la risoluzione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro è considerata come dovuta alla responsabilità del datore di lavoro.

Articolo 4 bis

1. A meno che gli Stati membri dispongano diversamente, gli articoli 3 e 4 non si applicano ad alcun trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (che può essere il curatore fallimentare autorizzato da un'autorità pubblica competente).

2. Quando gli articoli 3 e 4 si applicano ad un trasferimento nel corso di una procedura di insolvenza aperta nei confronti del cedente (indipendentemente dal fatto che la procedura sia stata aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso) e a condizione che tali procedure siano sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (che può essere un curatore fallimentare determinato dal diritto nazionale), uno Stato membro può disporre che:

a) nonostante l'articolo 3, paragrafo 1, gli obblighi del cedente risultanti da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro e pagabili prima del trasferimento o prima dell'apertura della procedura di insolvenza non siano trasferiti al cessionario, a condizione che tali procedure diano adito, in virtù della legislazione dello Stato membro, ad una protezione almeno equivalente a quella prevista nelle situazioni contemplate dalla direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (*);

e/o

b) il cessionario, il cedente o la persona o le persone che esercitano le funzioni del cedente, da un lato, e i rappresentanti dei lavoratori, dall'altro, possano convenire, nella misura in cui la legislazione o le prassi in vigore lo consentano, modifiche delle condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa, dello stabilimento o di parti di imprese o di stabilimenti.

3. Uno Stato membro ha facoltà di applicare il paragrafo 2, lettera b) a trasferimenti in cui il cedente sia in una situazione di grave crisi economica quale definita dal diritto nazionale, purché tale situazione sia dichiarata da un'autorità pubblica competente a sia aperta al controllo giudiziario, a condizione che tali disposizioni esistano già nel diritto nazionale entro il 17 luglio 1998.

La Commissione presenterà una relazione sugli effetti della presente disposizione entro il 17 luglio 2003 e sottoporrà eventuali proposte adeguate al Consiglio.

4. Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti al fine di impedire che l'abuso delle procedure di insolvenza privi i lavoratori dei diritti loro riconosciuti a norma della presente direttiva.

Articolo 5

1. Qualora l'impresa, lo stabilimento o parte di un'impresa o di uno stabilimento conservi la propria autonomia, sussistono lo status e la funzione dei rappresentanti o della rappresentanza dei lavoratori interessati dal trasferimento, secondo le stesse modalità e alle stesse condizioni esistenti prima della data del trasferimento, previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari, e amministrative o da accordi, a patto che siano soddisfatte le condizioni necessarie per la costituzione della rappresentanza dei lavoratori.

Il primo comma non si applica se, in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o della prassi degli Stati membri o ai termini di un accordo con i rappresentanti dei lavoratori, esistono le condizioni necessarie per la nuova designazione dei rappresentanti dei lavoratori o la nuova costituzione della rappresentanza dei lavoratori.

Nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolge sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (che può essere il curatore fallimentare autorizzato da un'autorità pubblica competente), gli Stati membri possono adottare i provvedimenti necessari al fine di garantire che i lavoratori trasferiti siano adeguatamente rappresentati fino alla nuova elezione o designazione di rappresentanti dei lavoratori.

Qualora l'impresa, lo stabilimento o la parte di un'impresa o di uno stabilimento non conservi la propria autonomia, gli Stati membri adotteranno i provvedimenti necessari per garantire che i lavoratori trasferiti, che erano rappresentati prima del trasferimento, continuino ad essere adeguatamente rappresentati per il periodo necessario a provvedere ad una nuova costituzione o designazione della rappresentanza dei lavoratori, conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale.

2. Qualora il mandato dei rappresentanti dei lavoratori interessati dal trasferimento scada a causa del trasferimento, questi rappresentanti continuano a beneficiare delle misure di protezione previste dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o dalla prassi degli Stati membri.

SEZIONE III

Informazione e consultazione

Articolo 6

1. Il cedente e il cessionario sono tenuti ad informare i rappresentanti dei rispettivi lavoratori interessati da un trasferimento sui seguenti punti:

- data o data proposta del trasferimento,
- motivi del trasferimento,
- conseguenze giuridiche, economiche e sociali del trasferimento per i lavoratori,
- misure previste nei confronti dei lavoratori.

Il cedente è tenuto a comunicare tali informazioni ai rappresentanti dei suoi lavoratori in tempo utile prima dell'attuazione del trasferimento.

Il cessionario è tenuto a comunicare tali informazioni ai rappresentanti dei suoi lavoratori in tempo utile ed in ogni caso prima che i suoi lavoratori siano direttamente lesi dal trasferimento nelle loro condizioni d'impiego e di lavoro.

2. Se il cedente o il cessionario prevedono misure nei confronti dei rispettivi lavoratori, essi sono tenuti ad avviare in tempo utile consultazioni in merito a tali misure con i rappresentanti dei rispettivi lavoratori al fine di ricercare un accordo.

3. Gli Stati membri le cui disposizioni legislative, regolamentari e amministrative prevedono la possibilità per i rappresentanti dei lavoratori di ricorrere ad un'istanza di arbitrato per ottenere una decisione su misure da adottare nei confronti dei lavoratori, possono limitare gli obblighi previsti nei paragrafi 1 e 2 ai casi in cui il trasferimento realizzato comporta una modifica a livello dello stabilimento che può implicare svantaggi sostanziali per una parte consistente dei lavoratori.

L'informazione e la consultazione devono almeno riferirsi alle misure previste nei confronti dei lavoratori.

L'informazione e la consultazione devono aver luogo in tempo utile prima dell'attuazione della modifica a livello dello stabilimento di cui al primo comma.

4. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano indipendentemente dal fatto che la decisione riguardante il trasferimento sia presa dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlla.

Nell'esame delle pretese violazioni degli obblighi in materia di informazione e di consultazione previsti nella presente direttiva, non si deve tener conto quale mezzo di difesa del fatto che tale violazione è avvenuta in quanto l'impresa che controlla il datore di lavoro non gli ha trasmesso le informazioni necessarie.

5. Gli Stati membri possono limitare gli obblighi previsti nei paragrafi 1, 2 e 3 alle imprese o agli stabilimenti che soddisfano, per quanto riguarda il numero dei lavoratori occupati, le condizioni per l'elezione o la designazione di un organo collegiale che rappresenti i lavoratori.

6. Gli Stati membri possono prevedere che, qualora in un'impresa o in uno stabilimento non vi siano rappresentanti dei lavoratori per motivi indipendenti dalla volontà degli stessi, i lavoratori interessati debbono essere informati in precedenza:

- della data o della data proposta del trasferimento,
- dei motivi del trasferimento,
- delle conseguenze giuridiche, economiche e sociali del trasferimento per i lavoratori,
- delle misure previste nei confronti dei lavoratori.

SEZIONE IV

Disposizioni finali

Articolo 7

La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori o di incoraggiare o consentire l'applicazione di accordi collettivi o di accordi tra le parti sociali più favorevoli ai lavoratori.

Articolo 7 bis

Gli Stati membri introducono nelle loro normative nazionali i provvedimenti atti a consentire a tutti i lavoratori e ai loro rappresentanti che si ritengono lesi dall'inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente

direttiva, di tutelare i loro diritti con un'azione in giudizio dopo eventuali ricorsi ad altri organi competenti.

Articolo 7 ter

La Commissione presenta al Consiglio una relazione sugli effetti delle disposizioni della presente direttiva entro il 17 luglio 2006. Essa propone le modifiche che risultano necessarie.

(*) GU L 206 del 29. 7. 1991, pag. 19.

(**) GU L 283 del 20. 10. 1980, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 87/164/CEE (GU L 66 dell'11. 3. 1987, pag. 11).

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano entro il 17 luglio 2001 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva o garantiscono che in questo periodo le parti sociali adotteranno le disposizioni necessarie mediante accordo; gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le disposizioni necessarie per consentire loro in ogni momento di ottenere i risultati prescritti dalla presente direttiva.

2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione circa i provvedimenti adottati in applicazione della presente direttiva.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

R. COOK

DIRETTIVA 98/53/CE DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1998

che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo di campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo di prodotti destinati all'alimentazione umana (¹), in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1525/98, della Commissione, del 16 luglio 1998, recante modifica del regolamento (CE) n. 194/97 che stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti in prodotti alimentari (²), fissa limiti massimi per le aflatossine presenti in certe derrate alimentari;

considerando che la direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (³), introduce un sistema di norme di qualità per i laboratori incaricati dagli Stati membri di effettuare il controllo ufficiale delle derrate alimentari;

considerando che il campionamento è estremamente importante per determinare in modo attendibile il tenore di aflatossine, sostanze che si presentano in generale in modo molto eterogeneo nelle partite;

considerando che è necessario fissare i criteri generali ai quali si devono conformare i metodi d'analisi affinché i laboratori incaricati dei controlli operino in condizioni comparabili;

considerando che le disposizioni riguardanti le modalità di prelievo e i metodi d'analisi vengono stabilite in base alle conoscenze attuali e che esse potranno essere adeguate in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche;

considerando che le modalità di prelievo attualmente in uso negli Stati membri differiscono notevolmente; che in taluni Stati membri le autorità competenti non sono in

grado di mettere in applicazione in breve tutte le disposizioni della presente direttiva; che è quindi necessario concedere un lasso di tempo adeguato;

considerando che gli Stati membri dovranno gradualmente modificare le rispettive modalità di prelievo per conformarsi, entro i termini di attuazione, alle disposizioni previste negli allegati della presente direttiva; che a tale scopo sarà opportuno esaminare regolarmente con gli Stati membri l'applicazione di tali disposizioni;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni opportune affinché i campioni destinati al controllo ufficiale del tenore massimo di aflatossine nei prodotti alimentari vengano prelevati con le modalità descritte nell'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni opportune affinché la preparazione del campione e il metodo d'analisi per il controllo ufficiale del tenore massimo di aflatossine nei prodotti alimentari siano conformi ai criteri descritti nell'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

(¹) GU L 372 del 31. 12. 1985, pag. 50.

(²) Vedi pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale.

(³) GU L 290 del 24. 11. 1993, pag. 14.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I**Modalità di prelievo dei campioni per il controllo ufficiale del tenore di aflatossine in taluni prodotti alimentari****1. Oggetto e campo d'applicazione**

I campioni destinati al controllo ufficiale del tenore di aflatossine nei prodotti alimentari vengono prelevati con le modalità indicate qui di seguito. I campioni globali così ottenuti vengono considerati rappresentativi delle partite. La conformità delle partite, per quanto si riferisce al tenore massimo fissato nel regolamento (CE) 1525/98, viene determinata in funzione dei tenori trovati nei campioni di laboratorio.

2. Definizioni*Partita:*

quantitativo di prodotto alimentare identificabile, consegnato in una sola volta, per il quale è stato accertato, dall'agente responsabile, che esso presenta caratteristiche comuni, quali l'origine, la varietà, il tipo di imballaggio, l'imballatore, lo speditore o la marcatura.

Sottopartita:

porzione di una grande partita designata per l'applicazione delle modalità di prelievo. Ciascuna sottopartita deve essere fisicamente separata e identificabile.

Campione elementare:

quantitativo di materiale prelevato in un solo punto della partita o della sottopartita.

Campione globale:

aggregazione di tutti i campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita.

Campione di laboratorio:

campione destinato al laboratorio (sottocampione).

3. Disposizioni generali**3.1. Personale**

Il prelievo deve essere effettuato da una persona appositamente incaricata, secondo le prescrizioni vigenti nello Stato membro.

3.2. Prodotto da campionare

Ciascuna partita da analizzare è oggetto di campionatura separata. Conformemente alle disposizioni specifiche di cui al punto 5 del presente allegato, le grandi partite devono essere suddivise in sottopartite, che devono essere oggetto di campionatura separata.

3.3. Precauzioni da prendere

Durante la campionatura e la preparazione dei campioni di laboratorio, è necessario evitare qualsiasi alterazione che possa modificare il tenore di aflatossine e compromettere le analisi o la rappresentatività del campione globale.

3.4. Campioni elementari

I campioni incrementali devono quanto più possibile essere prelevati in vari siti distribuiti attraverso tutto il lotto o sottolotto. Segnalare qualsiasi deroga a tale norma nel verbale di cui al punto 3.8.

3.5. Preparazione del campione globale e dei campioni di laboratorio (sottocampioni)

Il campione globale viene ottenuto mescolando sufficientemente i campioni elementari.

Dopo tale operazione, il campione globale deve essere suddiviso in sottocampioni eguali conformemente alle disposizioni specifiche di cui al punto 5 del presente allegato.

Il mescolamento è necessario onde garantire che ciascun sottocampione contenga porzioni dell'intera partita o sottopartita.

3.6. Preparazione dei campioni replicati

Campioni replicati vengono prelevati, a fini di controllo, di diritto di ricorso o a scopo di riferimento, dal campione di laboratorio omogeneizzato, a condizione che tale procedura sia conforme alla legislazione vigente nello Stato membro.

3.7. *Condizionamento ed invio dei campioni di laboratorio*

Sistemare ciascun campione di laboratorio in un recipiente pulito, di materiale inerte, che lo protegga adeguatamente contro qualsiasi fattore di contaminazione e danno che potrebbe essere causato dal trasporto. Prendere altresì tutte le precauzioni necessarie ad evitare modifiche nella composizione del campione di laboratorio durante il trasporto o la conservazione.

3.8. *Chiusura ed etichettatura dei campioni*

Ogni campione ufficiale viene sigillato sul luogo del prelievo e identificato secondo le prescrizioni vigenti nello Stato membro. Per ciascun prelievo di campione, redigere un verbale di campionamento che consenta di identificare con certezza la partita campionata, la data e il luogo di campionamento, nonché qualsiasi informazione supplementare che possa essere utile all'analista.

4. **Disposizioni esplicative**4.1. *Diversi tipi di partite*

I prodotti possono essere commercializzati sfusi, in contenitori, in imballaggi singoli (sacchetti, confezioni al dettaglio), ecc. Il modo di campionamento può essere applicato alle varie forme nelle quali i prodotti vengono immessi in commercio.

Salvo restando le disposizioni specifiche di cui al punto 5 del presente allegato, come guida per il campionamento delle partite commercializzate in sacchetti o in confezioni singole può essere usata la formula seguente:

$$\text{Frequenza di campionamento: } \frac{\text{Peso della partita} \times \text{peso del campione elementare}}{\text{Peso del campione globale} \times \text{peso di una confezione singola}}$$

— Peso: da esprimere in kg

Frequenza di campionatura: Numero di imballaggi singoli che separano il prelievo di due campioni elementari, effettuando un prelievo per ogni dato numero di imballaggi singoli. I numeri decimali devono essere approssimati al numero intero più vicino.

4.2. *Peso del campione elementare*

Il peso del campione elementare è di circa 300 grammi, a meno che esso non sia definito diversamente al punto 5 del presente allegato. Nel caso delle partite che si presentano in confezioni al dettaglio, il peso del campione elementare dipende dalla dimensione della confezione stessa.

4.3. *Numero di campioni elementari per le partite < 15 tonnellate*

Salvo indicazioni contrarie al punto 5 del presente allegato, il numero di campioni elementari da prelevare dipende dal peso della partita, con un minimo di 10 e un massimo di 100. Per determinare il numero di campioni elementari da prelevare, è possibile basarsi sulle cifre della tabella seguente.

Tabella 1: Numero di campioni elementari da prelevare in funzione del peso della partita

Peso della partita	Numero di campioni
$\leq 0,1$	10
$> 0,1 - \leq 0,2$	15
$> 0,2 - \leq 0,5$	20
$> 0,5 - \leq 1,0$	30
$> 1,0 - \leq 2,0$	40
$> 2,0 - \leq 5,0$	60
$> 5,0 - \leq 10,0$	80
$> 10,0 - \leq 15,0$	100

5. **Disposizioni specifiche**5.1. *Riassunto generale del sistema di campionamento per le arachidi, i frutti a guscio, la frutta secca e i cereali*

Tabella 2: Suddivisione delle partite in sottopartite in funzione del prodotto e del peso della partita

Prodotto	Peso della partita (in tonnellate)	Peso o numero delle sottopartite	Numero di campioni elementari	Campione globale Peso (kg)
Fichi secchi e altra frutta secca	≥ 15 < 15	15-30 tonnellate —	100 10-100 (*)	30 ≤ 30
Arachidi, pistacchi, noci del Brasile e altri frutti a guscio	≥ 500 > 125 e < 500 ≥ 15 e ≤ 125 < 15	100 tonnellate 5 sottopartite 25 tonnellate —	100 100 100 10-100 (*)	30 30 30 ≤ 30
cereali	$\geq 1\,500$ > 300 e $< 1\,500$ ≥ 50 e ≤ 300 < 50	500 tonnellate 3 sottopartite 100 tonnellate —	100 100 100 10-100 (*)	30 30 30 1-10

(*) In funzione del peso della partita — cfr. punto 4.3 o 5.3.

5.2. *Arachidi, pistacchi, noci del Brasile*

Fichi secchi

Cereali (partite ≥ 50 tonnellate)

5.2.1. Modalità di prelievo

- Sempreché le sottopartite possano essere separate fisicamente, ciascuna partita deve essere suddivisa in sottopartite conformemente alla tabella 2 di cui al punto 5.1. Dato che il peso delle partite non è sempre un multiplo esatto di quello delle sottopartite, quest'ultimo può superare il peso indicato in ragione del 20 %.
- Ciascuna sottopartita deve essere oggetto di campionamento separato.
- Numero di campioni elementari: 100. In caso di partite < 15 tonnellate, il numero di campioni elementari da prelevare dipende dal peso della partita, con un minimo di 10 e un massimo di 100 (cfr. punto 4.3).
- Peso del campione globale = 30 kg, mescolato sufficientemente, da suddividere in tre sottocampioni eguali da 10 kg prima di tritare (nel caso di arachidi, di frutti a guscio e di frutta secca, tale suddivisione non è necessaria se destinati ad essere selezionati od a subire altri trattamenti fisici, oppure se si dispone di una apparecchiatura in grado di omogeneizzare un campione di 30 kg). I campioni globali < 10 kg non devono essere suddivisi in sottocampioni.
- Campione di laboratorio: un sottocampione di 10 kg (ciascun sottocampione deve essere finemente tritato individualmente e poi accuratamente mescolato, onde garantire una omogeneizzazione completa conformemente alle disposizioni dell'allegato II).
- Nei casi in cui non è possibile applicare le modalità di prelievo sopra descritte senza causare danni economici considerevoli (ad esempio, a causa delle forme d'imballaggio o dei mezzi di trasporto), si può ricorrere a un metodo alternativo, a condizione che la campionatura sia la più rappresentativa possibile e che il metodo applicato sia chiaramente descritto e debitamente documentato.

5.2.2. Accettazione di una partita o sottopartita

- Per le arachidi, i frutti a guscio e la frutta secca destinati alla selezione o ad altri trattamenti fisici:
 - accettazione, se il campione globale o la media dei sottocampioni sono conformi al limite massimo;
 - rifiuto, se il campione globale o la media dei sottocampioni superano il limite massimo.
- Per le arachidi, i frutti a guscio, la frutta secca e i cereali destinati al consumo umano diretto:
 - accettazione, se nessuno dei sottocampioni supera il limite massimo;

- rifiuto, se uno o più sottocampioni superano il limite massimo.
- Nel caso di un campione globale < 10 kg:
 - accettazione, se il campione è conforme al limite massimo;
 - rifiuto, se il campione supera il limite massimo.

5.3. *Frutti a guscio diversi dalle arachidi, dai pistacchi e dalle noci del Brasile*

Frutta secca diversa dai fichi secchi

Cereali (partite < 50 tonnellate)

5.3.1. Modalità di prelievo

Per questi prodotti possono essere applicate le modalità di prelievo di cui al punto 5.2.1. Tuttavia, tenute presenti la bassa incidenza della contaminazione di questi prodotti e/o le forme più moderne di imballaggio in cui tali prodotti vengono commercializzati, è possibile applicare un altro sistema di prelievo (cfr. punto 4.1), a condizione che il campionamento sia il più rappresentativo possibile.

Per partite di cereali < 50 tonnellate, è possibile ricorrere a modalità di prelievo adeguate al peso della partita e che comportino da 10 a 100 campioni elementari di 100 grammi riuniti in un campione globale di 1-10 kg. Per determinare il numero di campioni elementari da prelevare, è possibile basarsi sulle cifre della tabella seguente.

Tabella 3: Numero dei campioni elementari da prelevare in funzione del peso della partita di cereali

Peso della partita (in tonnellate)	Numero di campioni elementari
≤ 1	10
> 1 - ≤ 3	20
> 3 - ≤ 10	40
> 10 - ≤ 20	60
> 20 - ≤ 50	100

5.3.2. Accettazione di una partita o sottopartita

Cfr. punto 5.2.2.

5.4. *Latte*

5.4.1. Modalità di prelievo

Prelievo da effettuare secondo le modalità di cui alla decisione 91/180/CEE della Commissione, del 14 febbraio 1991, che stabilisce metodi di analisi e di prova relativi al latte crudo e al latte trattato termicamente (¹).

- Numero di campioni elementari: minimo 5.
- Peso del campione globale; minimo 0,5 kg o litro.

5.4.2. Accettazione di una partita o sottopartita

- accettazione, se il campione è conforme al limite massimo;
- rifiuto, se il campione supera il limite massimo.

5.5. *Prodotti derivati e prodotti alimentari composti da più ingredienti*

5.5.1. Prodotti lattiero-caseari

5.5.1.1. Modalità di prelievo

Prelievo da effettuare secondo le modalità di cui alla direttiva 87/524/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1987, concernente la fissazione dei metodi comunitari di prelievo ai fini dell'analisi chimica per il controllo del latte conservato (²).

Numero di campioni elementari: minimo 5

Per gli altri prodotti lattiero-caseari, si applicano modalità di prelievo equivalenti.

(¹) GU L 93 del 13. 4. 1991, pag. 1.

(²) GU L 306 del 28. 10. 1987, pag. 24.

- 5.5.1.2. Accettazione di una partita o sottopartita
- accettazione, se il campione è conforme al limite massimo;
 - rifiuto, se il campione supera il limite massimo.
- 5.5.2. Altri prodotti derivati che presentano particelle molto fini, quali farina, pasta di fichi, pasta d'arachidi (distribuzione omogenea della contaminazione da aflatossine)
- 5.5.2.1. Modalità di prelievo
- Numero di campioni elementari: 100. In caso di partite < 50 tonnellate, il numero di campioni elementari è compreso tra 10 e 100. Esso dipende dal peso della partita (cfr. tabella 3, punto 5.3.1).
 - Il peso del campione elementare è di circa 100 grammi. Nel caso delle partite in confezione al dettaglio, il peso del campione elementare dipende dalla dimensione della confezione al dettaglio.
 - Peso del campione globale = 1-10 kg, mescolati sufficientemente.
- 5.5.2.2. Numero dei campioni da prelevare
- Il numero di campioni globali da prelevare dipende dal peso della partita. Le grandi partite devono essere suddivise in sottopartite come indicato al punto 5.2 per i cereali.
 - Ciascuna sottopartita deve essere oggetto di campionamento separato.
- 5.5.2.3. Accettazione di una partita o sottopartita
- accettazione, se il campione è conforme al limite massimo;
 - rifiuto, se il campione supera il limite massimo.
- 5.6. *Altri prodotti che presentano particelle relativamente grossolane (distribuzione eterogenea della contaminazione da parte delle aflatossine)*
- Modalità di prelievo e accettazione conformemente alle disposizioni dei punti 5.2 e 5.3, per i prodotti agricoli non trasformati.
-

ALLEGATO II**Preparazione dei campioni e criteri generali ai quali devono essere adeguati i metodi d'analisi per il controllo ufficiale del tenore di aflatossine in taluni prodotti alimentari****1. Introduzione****1.1. Precauzioni**

Durante l'operazione è opportuno evitare il più possibile la luce del giorno, dato che l'aflatossina si decompone gradualmente sotto l'influenza della luce ultravioletta. Data la distribuzione estremamente eterogenea dell'aflatossina, i campioni devono essere preparati (e soprattutto omogeneizzati) con la massima cura.

Il campione da sperimentare viene preparato utilizzando la totalità del prodotto giunto in laboratorio.

1.2. Calcolo della proporzione di guscio/parte commestibile nei frutti a guscio interi

I limiti fissati per le aflatossine dal regolamento (CE) n. 1525/98 si applicano alla parte commestibile.

Il tenore di aflatossine nella parte commestibile può essere determinato come segue:

- I frutti a guscio interi dei campioni possono essere sgusciati e il tenore di aflatossine viene analizzato nella parte commestibile.
- Il metodo di preparazione del campone può applicarsi alla totalità del frutto a guscio. Il metodo di campionatura e di analisi deve invece basarsi sul peso della parte commestibile nel campione globale. Quest'ultimo viene valutato mediante un fattore che tiene conto della proporzione tra guscio e parte commestibile nel frutto intero. A tale scopo un centinaio di frutti a guscio interi viene prelevato dalla partita o dal campione globale. La proporzione può essere ottenuta pesando circa 100 frutti interi, togliendo il guscio e pesando le porzioni di guscio e di parte commestibile. La proporzione di guscio rispetto alla parte commestibile, una volta determinata dal laboratorio, può essere usata nelle analisi. Tale proporzione dev'essere tuttavia determinata con la procedura sopra descritta se il campione non è conforme al limite massimo.

2. Trattamento del campione ricevuto in laboratorio

Ciascun campione di laboratorio prelevato viene macinato finemente e accuratamente mescolato, utilizzando un metodo che garantisca una omogeneizzazione completa.

3. Suddivisione dei campioni prelevati in esecuzione di provvedimenti amministrativi o giudiziari

I campioni analitici prelevati in esecuzione di provvedimenti amministrativi o giudiziari, a fini commerciali o per procedure arbitrali devono provenire dai campioni di laboratorio omogeneizzati, a condizione che tale procedura sia conforme alle procedure giuridiche vigenti nello Stato membro.

4. Metodo d'analisi che dovrà essere utilizzato dal laboratorio e modalità di controllo del laboratorio stesso**4.1. Definizioni**

Tra le definizioni più correnti che verranno applicate ai laboratori figurano le seguenti:

I parametri di fedeltà più comunemente citati sono la ripetibilità e la riproducibilità.

r = ripetibilità: valore al di sotto del quale ci si aspetta che la differenza assoluta tra i risultati di due prove singole ottenute in condizioni di ripetibilità (ovvero stesso campione, stesso operatore, stessa apparecchiatura, stesso laboratorio e intervallo breve) si situì nei limiti della probabilità specifica (in linea di massima 95 %); per cui $r = 2,8 \times s_r$

s_r = scarto tipo calcolato a partire dai risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità

RSD_r = scarto tipo relativo, calcolato a partire dai risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità $[(S_r/x) \times 100]$, formula in cui x rappresenta la media dei risultati per tutti i laboratori e i campioni.

R = riproducibilità: valore al di sotto del quale ci si aspetta che la differenza assoluta tra i risultati di prove singole ottenute in condizioni di riproducibilità (ovvero per un prodotto identico ottenuto dagli operatori in diversi laboratori che usano lo stesso metodo di prova normalizzato) si situì entro un certo limite di probabilità (in linea di massima 95 %); da cui $R = 2,8 \times s_R$.

s_R = scarto tipo calcolato a partire dai risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità.

RSD_R = scarto tipo relativo calcolato a partire dai risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità $[(S_R/x) \times 100]$.

4.2. *Esigenze generali*

I metodi d'analisi usati per il controllo dei prodotti alimentari devono essere il più possibile conformi alle disposizioni dei punti 1 e 2 dell'allegato della direttiva 85/591/CEE.

4.3. *Esigenze specifiche*

Se a livello comunitario non è prescritto alcun metodo specifico per la determinazione del tenore di aflatossine nei prodotti alimentari, i laboratori sono liberi di applicare il metodo di loro scelta, a condizione che esso rispetti i criteri seguenti:

Criterio	Gamma di concentrazione	Valore raccomandato	Valore massimo ammesso
Valore sul bianco	Tutte le concentrazioni	Trascurabile	
Recupero aflatossina M1	0,01-0,5 µg/L >0,05 µg/L	60 a 120 % 70 a 110 %	
Recupero aflatossine B ₁ , B ₂ , G ₁ , G ₂	<1,0 µg/L 1-10 µg/L >10 µg/L	50 a 120 % 70 a 110 % 80 a 110 %	
Fedeltà RSD _R	Tutte le concentrazioni	Derivata dell'equazione di Horwitz	2 × il valore derivato dell'equazione di Horwitz

La fedeltà RSD_R può essere calcolata come rappresentante un coefficiente di 0,66 della fedeltà RSD_R alla concentrazione che presenta un interesse.

Nota bene:

- Valori da applicare tanto a B₁, quanto alla somma di B₁ + B₂ + G₁ + G₂.
 - Se le somme delle aflatossine singole B₁ + B₂ + G₁ + G₂ devono essere registrate, il tasso di recupero di ciascuna di esse mediante il metodo d'analisi deve essere noto o equivalente.
 - I limiti di rivelazione dei metodi impiegati non sono indicati, dato che i valori relativi alla fedeltà sono espressi per le concentrazioni che costituiscono un interesse.
 - I valori relativi alla fedeltà sono calcolati partendo dall'equazione di Horwitz, ovvero:
- $$RSD_R = 2^{(1-0,5 \log C)}$$
- equazione nella quale:
- RSD_R rappresenta lo scarto tipo relativo calcolato sulla base di risultati ottenuti nelle condizioni di riproducibilità [(S_R/x) × 100];
 - C è il tasso di concentrazione (ovvero 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1 000 mg/kg).

In questo caso si tratta di un'equazione generale relativa alla fedeltà che è stata giudicata indipendente dall'analita o dalla matrice, ma dipendente unicamente dalla concentrazione per la maggior parte di metodi d'analisi consueti.

4.4. *Calcolo del tasso di recupero*

Il risultato analitico viene registrato, sotto forma corretta o meno, sotto l'aspetto del recupero. Devono essere indicati il modo di registrare e il tasso di recupero.

4.5. *Assicurazioni di qualità applicabili ai laboratori*

I laboratori devono conformarsi alle disposizioni della direttiva 93/99/CEE.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 1997

relativa ad un procedimento a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio

(Caso IV/M.942 — VEBA/Degussa)

[notificata con il numero C(1997) 3833]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/455/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del
21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di
concentrazione tra imprese ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,
paragrafo 2,
visto l'Accordo sullo Spazio economico europeo, in parti-
colare l'articolo 57,
vista la decisione della Commissione del 2 settembre
1997 di avviare il procedimento,
dopo aver sentito il comitato consultivo in materia di
concentrazioni ⁽²⁾,
considerando quanto segue:

(1) Il 2 luglio 1997 alla Commissione è stato notificato,
a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n.
4064/89 («regolamento sulle concentrazioni»), un
progetto di concentrazione con il quale VEBA AG
(in appresso «VEBA») intende acquisire il controllo
su Degussa AG (in appresso «Degussa»). Poiché
nella notifica non veniva menzionato il fatto che
Hüls, controllata di VEBA, è presente, attraverso
un'impresa comune, sul mercato dell'acido silicico

pirogenico, uno dei mercati rilevanti, il 28 luglio
1997 la notifica è stata dichiarata incompleta. Il 31
luglio 1997 sono state inviate ulteriori informazioni
per integrare la notifica in oggetto.

(2) Con decisione del 22 luglio 1997, la Commissione,
in virtù dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo
18, paragrafo 2, del regolamento sulle concentra-
zioni, ha ordinato la sospensione dell'operazione di
concentrazione notificata fino all'adozione di una
decisione definitiva.

(3) Con decisione del 2 settembre 1997, la Commis-
sione ha avviato un procedimento a norma dell'arti-
colo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle
concentrazioni.

I. LE PARTI

(4) VEBA opera principalmente nel settore dell'energia
elettrica, nell'industria chimica e petrolifera, nei
servizi commerciali e nei trasporti, nonché nelle
telecomunicazioni. Le sue attività nell'industria
chimica sono concentrate nella controllata Hüls e
nelle controllate di quest'ultima Röhm e Servo.

(5) Degussa è presente nei settori chimico, sanitario e
alimentare, nonché nell'industria dei metalli
preziosi e nel settore bancario.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU C 224 del 17. 7. 1998.

II. L'OPERAZIONE NOTIFICATA

- (6) VEBA intende rilevare tutte le quote di GFC Gesellschaft für Chemiewerte mbH (in prosieguo: «GFC»). GFC detiene 33 520 000 azioni di Degussa. Il capitale sociale di Degussa ammonta nel complesso a 460 297 500 DEM ed è suddiviso in 92 059 500 azioni, che conferiscono tutti gli stessi diritti di voto. GFC detiene pertanto più del 36,41 % del capitale di Degussa.

III. LA CONCENTRAZIONE

- (7) Il progetto notificato costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, in quanto VEBA intende acquisire il controllo esclusivo di Degussa.
- (8) Negli ultimi cinque anni il tasso di partecipazione all'assemblea generale degli azionisti di Degussa è sempre stato inferiore al 68 % (1993: 67,38 %; 1994: 63,49 %; 1995: 67,95 %; 1996: 66,78 %; 1997: 67,84 %.). Poiché il possesso del 36,41 % del capitale assicura la maggioranza in seno all'assemblea generale degli azionisti, in passato GFC ha di fatto esercitato il controllo su Degussa. Rilevando GFC, VEBA acquisirà pertanto il controllo di Degussa.
- (9) Con la maggioranza semplice dei voti dell'assemblea generale, VEBA può eleggere i rappresentanti degli azionisti nel consiglio di vigilanza. Questo può a sua volta, a maggioranza semplice, nominare o destituire il comitato direttivo. Chi detiene la maggioranza semplice nell'assemblea generale degli azionisti si assicura pertanto anche il controllo sulla gestione di Degussa.
- (10) Grazie alla concentrazione, VEBA diventa di gran lunga il principale azionista di Degussa; il secondo azionista dispone infatti solo di circa il 6,8 %, mentre il capitale restante è ripartito tra un azionariato diffuso. VEBA sarebbe dunque l'unico grande azionista industriale a disporre di conoscenze del mercato e del settore. Il secondo azionista, con una quota azionaria pari al 6,8 %, è una famiglia americana che non può vantare un'analogia conoscenza del mercato. Gli altri numerosi azionisti, ciascuno dei quali detiene partecipazioni minime, non hanno la possibilità di esercitare individualmente un'influenza decisiva sulla gestione di Degussa, né hanno mai tentato di coalizzarsi a tale scopo.
- (11) Tenuto conto della maggioranza praticamente sicura in seno all'assemblea generale degli azionisti e delle altre circostanze summenzionate, si può pertanto ritenere che VEBA acquisirà di fatto il controllo di Degussa.

IV. DIMENSIONE COMUNITARIA

- (12) Il fatturato totale realizzato a livello mondiale da VEBA e Degussa ammonta a più di 5 miliardi di ECU (39,04 miliardi di ECU per VEBA, 7,22 miliardi di ECU per Degussa). Individualmente,

ciascuna impresa realizza un fatturato totale nella Comunità pari a più di 250 milioni di ECU (VEBA 32,15 miliardi di ECU e Degussa 3,59 miliardi di ECU). VEBA realizza in Germania oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità. Non vi è invece alcun singolo Stato membro in cui Degussa realizzzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità. L'operazione notificata ha pertanto dimensione comunitaria.

V. VALUTAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO SULLE CONCENTRAZIONI

- (13) Le attività di VEBA e Degussa si sovrappongono in parte nel settore dei prodotti chimici. Si rende in particolare necessaria un'indagine più approfondita nei comparti del metilmacrilato, dell'acido metacrilico, delle materie plastiche trasparenti, dei coadiuvanti a base di acrilati per la lavorazione del PVC, degli organosilani, del tetrachloruro di silicio, dell'acido silicico pirogenico, delle diammine/poliammine e dei reagenti per la produzione di amido cationico. In tutti gli altri comparti, come pure negli altri settori d'attività, non si verificano sovrapposizioni cosicché, in assenza di specifiche indicazioni in senso contrario, la concentrazione non può dar luogo al rafforzamento delle posizioni di mercato esistenti.

A. Mercati rilevanti

1. Metilmacrilato

- (14) Il metilmacrilato (in prosieguo: «MMA») è un cosiddetto monomero di base, utilizzato per ottenere buona parte degli altri prodotti metacrilici. Il MMA si ottiene di norma attraverso il cosiddetto processo ACH (via acetoncianidrina), a partire da acido cianidrico, metanolo e acetone. Il MMA è una sostanza liquida che non trova applicazione diretta come prodotto finito, ma viene solitamente trasformato per polimerizzazione, ad esempio in polimetilmacrilato, una materia plastica trasparente. Secondo le informazioni fornite dai clienti e dai produttori, il MMA non può essere sostituito da altri prodotti. La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che quello del MMA costituisce un mercato rilevante del prodotto.

2. Acido metacrilico

- (15) Anche l'acido metacrilico è un monomero di base, che presenta notevoli affinità con il MMA. Di norma, anche l'acido metacrilico viene ottenuto attraverso il processo ACH, a partire dalle stesse sostanze, ma senza l'aggiunta di metanolo. Neanche l'acido metacrilico trova applicazione come prodotto finito, ma viene piuttosto trasformato per ottenere altri derivati metacrilici. Uno dei

principali campi di applicazione dell'acido metacrilico è la produzione di resine per vernici e dispersioni, a loro volta trasformate per ottenere pitture e vernici di vario tipo. L'acido metacrilico e il MMA conferiscono ai loro derivati proprietà diverse e non sono pertanto sostituibili da parte degli utilizzatori. Questo viene confermato dalle parti, dai concorrenti e dai clienti. Pertanto anche l'acido metacrilico costituisce un mercato rilevante del prodotto distinto.

3. Materie plastiche trasparenti

(16) Le materie plastiche trasparenti sono prodotti chimici modellabili e trasparenti che ricordano il vetro per la loro trasparenza, ma sono più leggeri e modellabili e di norma meno fragili del vetro stesso. Le materie plastiche trasparenti trovano applicazione in numerosi settori e sono impiegate tra l'altro nei rivestimenti per lampade, negli accessori per auto, nella pubblicità, come barriere acustiche sulle autostrade, per custodie di CD e altri tipi di imballaggio.

(17) Le principali materie plastiche trasparenti sono il polimetilmacrilato (o vetro acrilico, in appresso «PMMA»), il policarbonato (in prosieguo: «PC»), il copolimero stirene-acrilonitrile (in prosieguo: «SAN») e il polistirene (in prosieguo: «PS»). Queste materie plastiche si differenziano tra loro per le proprietà e per il prezzo. Il PMMA, ad esempio, è caratterizzato da una particolare resistenza agli agenti atmosferici e da un'elevata trasparenza, mentre il PC risulta particolarmente resistente agli urti ed al calore. Il PS è un pò meno trasparente del PMMA e del PC, ma proprio per tale ragione ha un prezzo inferiore. Il PMMA si ottiene per polimerizzazione del MMA. Le altre materie plastiche trasparenti vengono anch'esse ottenute per polimerizzazione, a partire però da altre sostanze.

(18) Le parti sono dell'avviso che tutte le materie plastiche trasparenti costituiscono un unico mercato rilevante del prodotto. Tale affermazione sarebbe giustificata dalle numerose possibilità di sostituzione esistenti in molti campi di applicazione. Per le lampade si utilizzano ad esempio sia il PMMA che il PC. Eventuali differenze per quanto riguarda le proprietà dei materiali potrebbero essere attenuate attraverso manipolazioni nel corso del processo di produzione delle materie plastiche o attraverso l'aggiunta di altre sostanze, ed anche a livello di prezzo una compensazione sarebbe possibile. Sotto il profilo della durata di vita, delle proprietà e del prezzo non vi sarebbero dunque differenze sostanziali tra le singole materie plastiche trasparenti.

(19) Dagli accertamenti condotti dalla Commissione è emerso che esistono di fatto possibilità di sostituzione in determinati settori, ma la loro portata varia notevolmente a seconda dei campi di applicazione (vedi su questo punto anche la decisione della Commissione del 28 luglio 1992 nel caso IV/M.160 — Elf Atochem/Rohm & Haas). Concorrenti e clienti hanno confermato che le materie plastiche trasparenti non sono sempre sostituibili in tutti i campi di applicazione. Ciò è dovuto in particolare

alle diverse proprietà, descritte in precedenza, delle varie materie plastiche trasparenti che, a seconda dei casi, le rendono particolarmente adatte o inadeguate a determinate applicazioni. La questione di stabilire se ciascuna materia plastica trasparente costituisca un mercato rilevante del prodotto a sé stante può tuttavia essere lasciata aperta poiché, anche ammettendo che si tratti di mercati diversi, non si pongono problemi sotto il profilo della concorrenza.

(20) Nel caso in esame, ad essere interessato sarebbe solo il mercato del PMMA. Infatti, VEBA/Hüls e Degussa, pur essendo entrambe presenti nel settore del PC, non raggiungono tuttavia insieme una quota di mercato superiore al 15 %. Per quanto concerne il PS, solo VEBA è presente su tale mercato attraverso la sua controllata Hüls (quota di mercato inferiore al 15 %), mentre nessuna delle parti opera sul mercato del SAN.

(21) Inoltre le materie plastiche trasparenti vengono immesse sul mercato sotto svariate forme, in particolare come polveri da stampaggio e come lastre estruse o colate. La polvere da stampaggio è un granulato che viene trasformato per riscaldamento ed estrusione o attraverso altri procedimenti e al quale viene poi conferita una determinata forma. La polvere da stampaggio costituisce pertanto anche un prodotto intermedio nella produzione di lastre estruse. Per le lastre ottenute per colata, la formatura avviene invece immediatamente dopo o durante la polimerizzazione, senza passare attraverso la polvere da stampaggio.

(22) Secondo le parti, la polvere da stampaggio, le lastre estruse e quelle colate costituiscono un unico mercato in quanto i procedimenti dell'estrusione o dello stampaggio a iniezione non comporterebbero più modificazioni chimiche rilevanti. Non ci sarebbe inoltre alcuna differenza per quanto riguarda ad esempio le proprietà e il prezzo delle lastre ottenute per estrusione e di quelle ottenute per colata, tra le quali vi sarebbe una perfetta sostituibilità.

(23) Dagli accertamenti condotti dalla Commissione risulta tuttavia che i prezzi delle lastre sono notevolmente superiori a quelli della polvere da stampaggio e che i prodotti sono destinati anche ad acquirenti diversi. La questione di stabilire se si tratti di un unico mercato o di due mercati separati può tuttavia restare aperta in quanto sotto il profilo della concorrenza non si riscontrano differenze sostanziali tra il mercato della polvere da stampaggio e quello delle lastre (vedi a questo proposito anche la decisione della Commissione del 28 luglio 1992 nel caso IV/M.160 — Elf Atochem/Rohm & Haas).

4. Coadiuvanti a base di acrilati per la lavorazione del PVC

(24) Si tratta in questo caso di prodotti che consentono la lavorazione del PVC. Nel corso delle operazioni di formatura del PVC, queste polveri agevolano il passaggio del PVC attraverso l'estrusore, evitando

che il materiale venga danneggiato e migliorano inoltre la struttura superficiale del prodotto finito. Questi coadiuvanti vengono utilizzati sia per la lavorazione del PVC rigido che per il PVC flessibile, in particolare per la produzione di pellicole, bottiglie e profilati. I coadiuvanti a base di acrilati per la lavorazione del PVC non sono sostituibili con altri materiali e costituiscono pertanto un distinto mercato rilevante del prodotto.

5. Organosilani

(25) Gli organosilani servono fondamentalmente come adesivanti e agenti di reticolazione nei più svariati campi di applicazione, ad esempio nei tessuti di fibre di vetro, per gli adesivi ed i sigillanti, per pneumatici, pitture, vernici e rivestimenti protettivi nell'edilizia. Nel caso degli organosilani si devono distinguere tre diversi mercati.

(26) I silani organofunzionali sono impiegati come adesivanti tra materiali inorganici (come vetro, minerali, metalli) e polimeri organici (ad esempio i polimeri termoplastici), come agenti di modifica delle superfici di sostanze inorganiche e organiche e come agenti di reticolazione per i polimeri. I silani organofunzionali vanno altresì distinti tra quelli destinati ad applicazioni nel campo delle gomme (ad esempio per la produzione di pneumatici) e quelli destinati ad altre applicazioni, per la cui produzione vengono del resto utilizzati impianti e procedimenti diversi. Gli accertamenti della Commissione confermano che i silani organofunzionali per applicazioni nel campo delle gomme non sono sostituibili con quelli destinati ad altre applicazioni. Si tratta pertanto di due mercati distinti.

(27) Il terzo gruppo di organosilani è costituito dagli alchilsilani, che grazie alle loro proprietà idrorepellenti trovano applicazione prevalentemente nel campo dei materiali protettivi per l'edilizia. Gli alchilsilani vengono prodotti in impianti diversi da quelli utilizzati per i silani organofunzionali. In considerazione delle loro caratteristiche specifiche, anche questi prodotti costituiscono un mercato a sé stante.

6. Tetrachloruro di silicio

(28) Il tetrachloruro di silicio è una sostanza chimica utilizzata per la produzione di acido silicico pirogenico, esteri dell'acido silicico, fibre ottiche, vetro al quarzo sintetico ed altri prodotti. Il tetrachloruro di silicio si ottiene, insieme al triclorosilano (prodotto di base per gli organosilani), per clorurazione del silicio metallico.

(29) La produzione e la vendita del tetrachloruro di silicio presentano uno stretto legame con l'anello successivo della catena produttiva. Secondo le informazioni fornite dalle parti, il tetrachloruro di silicio viene prodotto direttamente dalle imprese che operano nel segmento produttivo successivo, ovvero viene trasformato dagli stessi produttori che lo ottengono per clorurazione del silicio metallico. Nel corso della trasformazione del tetrachloruro di

silicio in acido silicico pirogenico, si ottengono grosse quantità di acido cloridrico, che a loro volta sono necessarie per la clorurazione del silicio metallico (prodotto di partenza) e che vengono rivendute ai produttori di tetrachloruro di silicio. Questa forma di attività integrata determina una sorta di circuito chiuso. Considerati i rischi che comporta, il trasporto del tetrachloruro di silicio è possibile solo a determinate condizioni ed in misura limitata.

7. Acido silicico pirogenico

(30) L'acido silicico pirogenico si ottiene dal tetrachloruro di silicio con l'aggiunta di ossigeno e idrogeno. Il prodotto viene utilizzato come coadiuvante per tutta una serie di prodotti diversi. I principali campi di applicazione sono gli elastomeri (miglioramento delle proprietà meccaniche di gomme siliconiche, ad esempio dei sigillanti), i polimeri termoindurenti (miglioramento delle proprietà di poliesteri insaturi, resine epossidiche e acrilati), nonché le pitture e le vernici. L'acido silicico pirogenico non è sostituibile con altre sostanze e costituisce un mercato rilevante del prodotto distinto.

8. Diammine/poliammine

(31) Secondo le informazioni trasmesse dalle parti, le diammine e le poliammine vengono impiegate prevalentemente come indurenti nei sistemi di resine epossidiche. Questi trovano a loro volta applicazione nelle vernici, nei rivestimenti di acciaio e cemento di navi, cisterne e edifici, nonché nel campo degli adesivi. Le diammine sono prodotte a partire da diverse sostanze chimiche. Le parti, che dispongono di isoforone, producono isoforondiammine, mentre le altre imprese chimiche producono ad esempio etilendiammine o anilindiammine.

(32) Secondo le informazioni fornite dalle parti, tutte le diammine e poliammine svolgono la stessa funzione di base, vale a dire favorire la reticolazione delle catene di resine epossidiche. Le proprietà delle singole diammine possono comunque presentare delle differenze. Le parti chiariscono che le diammine vengono comunque quasi sempre utilizzate in miscele, cosicché si possono ottenere le stesse proprietà attraverso diverse combinazioni di diammine. Poiché la miscelazione delle diammine viene effettuata dai clienti, i quali dispongono di tutte le necessarie conoscenze tecniche in materia, questi sarebbero indubbiamente in grado di passare ad altre miscele di diammine in tempi brevi e senza costi significativi. Le parti ritengono pertanto che le diammine e le poliammine costituiscano un unico mercato rilevante del prodotto. Gli accertamenti condotti dalla Commissione e le informazioni fornite dai clienti e dai concorrenti hanno sostanzialmente confermato questa valutazione.

(33) Dagli accertamenti della Commissione risulta che neanche le isoforondiammine costituiscono un mercato separato, bensì fanno parte del mercato

delle diammine in generale, del quale rappresentano circa il 25 % in termini di quantità e circa il 30 % in termini di valore. È vero che, come hanno fatto osservare alcuni utilizzatori, le isoforondiammine non sono perfettamente sostituibili in tutti i campi di applicazione. Ciò sarebbe dovuto al fatto che le diammine utilizzate influenzano le proprietà del prodotto finito (sistemi di resine epossidiche), cosicché la sostituzione delle isoforondiammine in prodotti già presenti sul mercato è possibile solo dopo aver effettuato nuovi test. In determinati casi, inoltre, la composizione del prodotto finito è soggetta ad un'autorizzazione da parte delle autorità statali (è il caso ad esempio dei prodotti che trovano applicazione nel campo dell'edilizia) ovvero all'approvazione del destinatario del prodotto finito. In questi casi la sostituzione delle isoforondiammine sarebbe dunque possibile solo dopo un certo periodo di tempo (che può arrivare fino a due anni) e comporterebbe comunque delle spese, vista la necessità di mettere a punto una nuova miscela e di farla poi approvare. Queste considerazioni valgono tuttavia solo per le miscele esistenti e non per quelle di nuova produzione, per le quali gli utilizzatori sono effettivamente liberi di scegliere le varie diammine. Già ora, nei principali campi di applicazione, le isoforondiammine possono essere sostituite con altre diammine in tempi rapidi. Solo circa il 20 % delle isoforondiammine utilizzate attualmente presentano una sostituibilità limitata, il che non è sufficiente per ritenere che quello delle isoforondiammine costituisca un mercato rilevante del prodotto distinto. La Commissione considera pertanto che tutte le diammine facciano parte di un unico mercato rilevante del prodotto.

9. Reagenti per la produzione di amido cationico

- (34) L'amido naturale, ottenuto dalle patate, dal mais e dal frumento, viene trasformato in amido cationico grazie a reagenti. L'amido cationico trova applicazione nell'industria cartaria per la collatura dell'impasto o per quella superficiale di carta fine, carta da imballo e cartone ondulato.
- (35) Secondo le informazioni fornite dalle parti, la produzione di reagenti per amido avviene in due fasi: innanzitutto viene prodotto un reagente che da solo non è tuttavia in grado di innescare il processo

di cationizzazione. Questo «prereagente» deve invece esser fatto reagire con soda caustica per essere trasformato nel «reagente finale». La maggior parte dei produttori si limita ad offrire il prereagente, che al contrario del reagente finale può essere trasportato ed immagazzinato senza problemi. Per tale ragione, quelli dei prereagenti e dei reagenti finali sono due mercati rilevanti del prodotto distinti.

B. Mercati geografici

(36) Ad eccezione del mercato del tetrachloruro di silicio, tutti i mercati dei prodotti citati in precedenza hanno quanto meno dimensioni pari al SEE. Dalle ricerche effettuate dalla Commissione non è emerso alcun elemento che dimostri l'esistenza di mercati geografici più piccoli. Per il tetrachloruro di silicio occorre tener conto della particolarità descritta al punto 29, che implica la necessità di una prossimità geografica tra il produttore e il suo cliente. Per quanto concerne l'acido silicico pirogenico, la Commissione parte dal presupposto che esiste un mercato di dimensioni pari al SEE. Essendo l'acido silicico pirogenico un materiale voluminoso, i costi di trasporto sono notevoli (fino all'8 %). Le importazioni da produttori non europei non rivestono alcuna importanza (inferiori all'1 %). Tutti i clienti consultati hanno dichiarato che acquistano solo da produttori europei, anche per via della garanzia della qualità. Anche nel caso di un aumento dei prezzi sensibile, seppur limitato, non prenderebbero in considerazione la possibilità di rifornirsi presso produttori extraeuropei.

C. Valutazione giuridica

1. Metilmacrilato (MMA)

(37) La maggior parte della produzione di MMA è trasformata direttamente dai produttori. Di conseguenza il mercato commerciale del MMA non è molto consistente nel SEE. Sulla base delle conclusioni delle inchieste svolte dalla Commissione, il volume del mercato del MMA nel SEE è stato pari nel 1996 a 85 000/90 000 tonnellate. Secondo i dati relativi alle vendite che sono stati comunicati dalle parti e dai loro concorrenti, il mercato del MMA può essere suddiviso come segue (1):

	VEBA/ Röhm	Degussa	VEBA + Degussa	ICI	Atochem	Repsol	BASF	Importa- zioni
Quote di mercato nel SEE nel 1996 in termini di volume	[5-10] %	[10-15] %	[15-25] %	[30-50] %	[15-20] %	[10-20] %	[5-10] %	ca. 5 %

(1) Nella versione pubblicata della presente decisione alcuni dati sono stati omessi o sostituiti da intervalli di percentuali, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4064/89 sul segreto commerciale.

- (38) ICI è il principale produttore di MMA ed esistono altri concorrenti importanti oltre a VEBA/Degussa. Di conseguenza la concentrazione non darà luogo alla creazione di una posizione dominante sul mercato.

2. Acido metacrilico

- (39) Anche l'acido metacrilico è prodotto essenzialmente per soddisfare il fabbisogno interno del produttore. In base alle conclusioni delle inchieste svolte dalla Commissione, il volume del mercato dell'acido metacrilico nel SEE è pari a sole 20 000 tonnellate. In base ai dati relativi alle vendite che sono stati comunicati dalle parti e dai loro concorrenti, il mercato dell'acido metacrilico può essere suddiviso come segue:

	VEBA/ Röhm	Degussa	VEBA + Degussa	ICI	Atochem	BASF	Importazioni
Quote di mercato nel SEE nel 1996 in termini di volume	[5-10] %	[10-15] %	[15-25] %	[40-60] %	[10-15] %	[10-20] %	ca. 4 %

- (40) ICI è l'impresa leader nella produzione di acido metacrilico ed esistono altri concorrenti importanti oltre a VEBA/Degussa. Di conseguenza la concentrazione non darà luogo alla creazione di una posizione dominante sul mercato.

3. Materie plastiche trasparenti

- (41) Secondo i dati comunicati dalle parti, il volume dell'insieme del mercato comunitario delle materie plastiche trasparenti è pari a circa 330 000 tonnellate, ovvero ad 1 miliardo di ECU. Le quote di mercato di VEBA/Röhm ammonterebbero a circa [15-25] % (in termini di volume e di valore) e quella di Degussa a circa [5-15] %, cosicché la quota di mercato complessiva sarebbe pari a circa [20-35] %. Tali dati sono stati confermati dalle conclusioni delle inchieste svolte dalla Commissione. I principali concorrenti sono BASF (quota di mercato: 15-25 %), Dow (10-15 %) e Elf Atochem (10-15 %).

- (42) Se il PMMA costituisse un mercato a sé stante, il volume del mercato comunitario sarebbe pari a circa 220 000 tonnellate, ovvero a 600-650 milioni di ECU. In tal caso il mercato potrebbe essere suddiviso nel modo seguente:

	VEBA/Röhm	Degussa	VEBA + Degussa	AtoHaas	ICI	BASF	Altri
Quote di mercato SEE 1996	[20-30] %	[7-15] %	[30-40] %	[25-35] %	[10-15] %	[5-10] %	10-20 %

- (43) La concentrazione consentirebbe a VEBA/Degussa di diventare il principale produttore di PMMA della Comunità. Tuttavia, accanto alle parti esistono numerosi concorrenti che, sotto il profilo dell'integrazione a monte e delle risorse finanziarie, hanno una posizione paragonabile a quella di VEBA/Degussa. AtoHaas, finora l'impresa leader del mercato, detiene del resto una quota di mercato non molto inferiore a quella delle parti. Inoltre il fatto che il PMMA può essere sostituito, quanto meno in taluni settori, da altre materie plastiche trasparenti garantisce un certo grado di concorrenza. Di conseguenza la concentrazione non darebbe luogo alla creazione di una posizione dominante sul mercato, neppure partendo dal presupposto dell'esistenza di un mercato del PMMA a sé stante.

- (44) La concentrazione non darebbe neppure luogo alla creazione di un oligopolio di VEBA/Degussa e AtoHaas che domini il mercato del PMMA. È vero che VEBA/Degussa e AtoHaas avrebbero dopo la

concentrazione una quota di mercato cumulata di oltre il 55 %. Tuttavia il mercato è poco trasparente. Il PMMA viene prodotto e venduto in numerose forme e qualità. Secondo gli accertamenti svolti dalla Commissione, la qualità del prodotto ed il servizio sono per molti clienti altrettanto importanti del prezzo. Le barriere all'ingresso sul mercato sono scarse, come è dimostrato dall'inserimento di nuovi produttori dell'Europa dell'Est (in particolare l'impresa bulgara Agrobiotech) e dell'Asia orientale (in particolare Chimei Corp., di Taiwan, e Lucky della Corea del Sud) negli ultimi cinque anni. Per questi motivi non è prevedibile che la concentrazione crei un oligopolio in posizione dominante sul mercato del PMMA.

4. Coadiuvanti a base di acrilati per la lavorazione del PVC

- (45) Il volume del mercato dei coadiuvanti a base di acrilati per la lavorazione del PVC nel SEE è pari a

circa sole 30 000 tonnellate, per un valore nettamente inferiore a 100 milioni di ECU. Dai risultati degli accertamenti svolti dalla Commissione emerge che la concentrazione consentirà alle parti di ottenere una quota di mercato complessiva di circa [15-30] % (VEBA [0-10] %, Degussa circa [15-25] %). Rohm & Haas domina incontestabilmente il mercato con una quota di [55-70] %. L'unico altro concorrente, la cui quota di mercato è superiore al 10 %, è Kaneka (circa [10-15] %). La concentrazione non dà pertanto luogo alla creazione di una posizione dominante delle parti. Dato che la concentrazione modifica solo lievemente la struttura del mercato, non c'è da attendersi che la concentrazione darà luogo alla creazione né al rafforzamento di una posizione dominante collettiva delle parti e di Rohm & Haas.

5. Organosilani

(46) Per quanto concerne i silani organofunzionali, Hüls opera unicamente nel settore delle applicazioni non legate alla gomma e vi detiene una quota di mercato a livello comunitario del [40-50] %, mentre Degussa non esercita in tale comparto quasi alcuna attività (quota di mercato inferiore all'1 %).

(47) Per contro Degussa ha una forte presenza nel settore delle applicazioni legate alla gomma. Per quanto concerne i silani contenenti funzioni dello zolfo che sono utilizzati in questo settore, Degussa è stata tutelata da brevetto fino al 1990 e continua a detenere una quota di mercato superiore al [75] %. Hüls non ha alcuna attività nel settore. Secondo le informazioni comunicate dalle parti e confermate dagli acquirenti, il principale concorrente nel settore delle applicazioni legate alla gomma è Witco/Osi (quota di mercato di circa il 18 %). Witco produce silani contenenti funzioni dello zolfo solo dal 1996.

(48) Giacché ognuna delle parti ha attività in un unico mercato, la concentrazione non darà luogo ad un cumulo di quote di mercato. Data la diversità degli acquirenti, non si può neppure parlare di un «effetto di portafoglio».

(49) Per quanto concerne il mercato degli alchilsilani, la quota di mercato cumulata delle parti sarebbe inferiore al 15 %. Wacker domina incontestabilmente il mercato (quota del 50-60 % circa). Di conseguenza la concentrazione non darà luogo alla creazione di una posizione dominante.

6. Tetrachloruro di silicio

(50) Degussa utilizza tutto il tetrachloruro di silicio prodotto ad Anversa come prodotto di partenza per produrre l'acido silicico pirogenico. VEBA/Hüls rifornisce essenzialmente Cabot-Hüls e Degussa nel quadro dei sistemi integrati per la produzione di acido silicico pirogenico. Gli altri produttori di tetrachloruro di silicio sono Wacker, che lo trasforma in acido silicico pirogenico, e Dow, che lo produce nel contesto di un sistema integrato mirante a produrre acido silicico pirogenico. Giacché il mercato geografico è limitato ai luoghi

di produzione a causa delle difficoltà legate al trasporto del tetrachloruro, la concentrazione non darà luogo ad un cumulo delle quote di mercato.

7. Acido silicico pirogenico

(51) Di norma l'acido silicico pirogenico è prodotto a circuito chiuso: il fornitore del prodotto di partenza (il tetrachloruro di silicio o triclorosilano) recupera l'acido cloridrico ottenuto all'atto della produzione dell'acido silicico pirogenico. Il fornitore necessita di acido cloridrico per fabbricare i prodotti di partenza (clorurazione del silicio metallico). Di conseguenza è necessario collaborare strettamente con un'altra impresa o procedere ad un'integrazione allo stadio precedente.

(52) Sia nel SEE che a livello mondiale, il mercato dell'acido silicico pirogenico è caratterizzato da un forte grado di concentrazione. In Europa vi sono tre produttori: Degussa, Cabot e Wacker. Negli Stati Uniti, l'acido silicico pirogenico è prodotto da Cabot e Degussa e, in Giappone, da Tokuyama Soda e Nippon Aerosil (un'impresa comune di Degussa e Mitsubishi). Altri produttori, come Oriana in Ucraina, sono poco importanti. Il fatturato riguardante l'acido silicico pirogenico nel SEE è di circa 160 milioni di ECU. In base agli accertamenti della Commissione, la quota di Degussa nel mercato comune è di circa il [50-60] %, quella di Wacker di circa il [15-25] % e quella di Cabot di circa il [25-35] %.

(53) Degussa possiede impianti di produzione a Rheinfelden e ad Anversa. Per i prodotti di partenza, Degussa è integrata ad Anversa e, a seguito della rilevazione da parte di Hüls, lo sarà anche a Rheinfelden. Wacker dispone di impianti di produzione a Burghausen e a Kempten ed è un'impresa integrata per i prodotti di partenza. Cabot ha impianti di produzione a Barry (Galles) dove vengono utilizzati prodotti di partenza di Dow Corning.

(54) A Rheinfelden Cabot produce acido silicico pirogenico in un'impresa comune con Hüls, la società Cabot-Hüls GmbH. I prodotti di partenza sono forniti da Hüls che recupera l'acido cloridrico ottenuto nel quadro della produzione dell'impresa comune. Inoltre Hüls presta numerosi altri servizi quali la gestione dei rifiuti, la tutela del luogo di lavoro, la protezione della fabbrica dagli incendi. Sulla base dell'accordo di impresa comune, Cabot e Hüls hanno i medesimi diritti di voto. L'assemblea dei soci adotta all'unanimità le decisioni relative ai contratti immobiliari, ai contratti di locazione a lungo termine, alla collaborazione con altre imprese, agli accordi in materia di proprietà industriale, al bilancio, ai prestiti nonché agli accordi di fornitura o di vendita dei prodotti fabbricati da Cabot-Hüls. Hüls e Cabot nominano ciascuna un amministratore («Geschäftsleiter»). Gli amministratori si occupano di settori di attività distinti e l'amministratore nominato da Hüls rende conto a quello designato da Cabot. Gli utili e le perdite dell'impresa comune vengono suddivisi tra

Hüls e Cabot. In base ad un accordo di fornitura tra Cabot-Hüls e Cabot, Cabot-Hüls è tenuta a fornire determinate quantità minime di acido silicico pirogenico a Cabot, ma in pratica l'intera produzione di Cabot-Hüls viene venduta a Cabot. Il prezzo dell'acido silicico pirogenico fornito dall'impresa comune dipende dal prezzo di vendita del prodotto ottenuto da Cabot.

(55) Giacché, tramite la sua partecipazione all'impresa comune Cabot-Hüls, VEBA ha interessi in uno dei due impianti di produzione del concorrente principale di Degussa in Europa, in virtù della rilevazione di Degussa da parte di VEBA, la concentrazione darebbe luogo alla creazione di una posizione dominante di VEBA/Degussa sul mercato dell'acido silicico pirogenico. Degussa, con una quota di mercato del 50-60 %, è nettamente l'impresa leader del mercato europeo. Per via dell'impresa comune gestita da Cabot e VEBA, esisterebbe tra tali imprese un legame strutturale che indebolirebbe sensibilmente la posizione di concorrente indipendente di Cabot. Sulla base dei rapporti contrattuali esistenti tra VEBA e Cabot-Hüls, VEBA/Degussa sarebbe informata esattamente sui prezzi praticati da Cabot sul mercato dell'acido silicico pirogenico e potrebbe adeguare la propria politica dei prezzi. La trasparenza del mercato dovuta all'omogeneità del prodotto sarebbe notevolmente accresciuta dalla concentrazione. Anche la circostanza che VEBA trae immediato vantaggio da un aumento dei prezzi da parte di Cabot grazie al regime di suddivisione degli utili dell'impresa comune Cabot-Hüls ostacolerebbe la concorrenza tra Cabot e VEBA/Degussa in materia di prezzi. La posizione sul mercato di Wacker, l'altro concorrente, non sarebbe più sufficiente per garantire la permanenza di una concorrenza efficace e per evitare che VEBA/Degussa possa avere un comportamento indipendente dai clienti e dai concorrenti. La maggior parte degli acquirenti di acido silicico pirogenico ha pertanto espresso critiche nei confronti della concentrazione di VEBA e Degussa, per il fatto che VEBA continua ad essere legata ad un concorrente importante tramite un'impresa comune. Inoltre ostacoli rilevanti impediscono l'ingresso di nuovi concorrenti sul mercato, considerato che gli investimenti necessari alla creazione di un impianto di produzione di acido silicico pirogenico sono di grande portata e che è necessario garantire il rifornimento di materie prime e lo smaltimento dell'acido cloridrico. Nel corso degli ultimi cinque anni nessun nuovo concorrente è entrato sul mercato.

(56) Per dissipare le obiezioni della Commissione, VEBA si è impegnata a cedere la sua partecipazione nell'impresa Cabot-Hüls GmbH entro [...] ad un acquirente che non appartenga ai gruppi VEBA o Degussa, nel cui capitale VEBA e Degussa non abbiano partecipazioni e con il quale VEBA e Degussa non abbiano legami significativi di tipo

personale. Qualora la cessione non avesse luogo entro il termine previsto, VEBA trasferirà l'insieme dei suoi diritti di voto e di gestione ad un amministratore fiduciario neutrale ed indipendente, la cui nomina dovrà essere approvata dalla Commissione. Tale amministratore riceverà un mandato irrevocabile che lo abiliti a cedere entro [...] le quote di VEBA ad un acquirente che non appartenga ai gruppi VEBA o Degussa, nel cui capitale VEBA e/o Degussa non abbiano partecipazioni e con il quale VEBA e/o Degussa non abbiano legami significativi di tipo personale.

(57) La Commissione ritiene che l'impegno consistente a separare, sotto il profilo societario, VEBA e l'impresa comune Cabot/Hüls, eviterà la creazione di una posizione dominante di VEBA/Degussa sul mercato. Cabot resterà pertanto un concorrente indipendente di VEBA/Degussa. Tale parere è condiviso dagli acquirenti che avevano espresso critiche nei confronti della concentrazione.

(58) Il fatto che Cabot continui a rifornirsi di materie prime (tetracloruro di silicio e triclorosilano) presso Hüls e a fornire a quest'ultima l'acido cloridrico ottenuto all'atto della produzione non consente di trarre la conclusione che le imprese non si farebbero concorrenza sul mercato. Le forniture incrociate sono la conseguenza del circuito chiuso insito necessariamente nello specifico processo produttivo illustrato dalle parti. Esse sono quindi necessarie affinché Cabot possa continuare ad esistere come concorrente indipendente sul mercato. La Commissione presuppone perciò che Hüls continuerà anche in futuro a rifornire Cabot di materie prime. Essa è al corrente che verrà concluso un accordo di fornitura che assicurerà il mantenimento della concorrenzialità degli impianti produttivi. Il fatto che Hüls fornisse già in passato materie prime sia all'impresa comune Cabot/Hüls che a Degussa, a quanto consta alla Commissione, di tenere un comportamento indipendente sul mercato. Inoltre Cabot non dipende unilateralmente da Hüls, in quanto Hüls dipende a sua volta da Cabot per la fornitura di acido cloridrico. Inoltre nel suo secondo impianto di Barry, nel Galles, Cabot non dipende da Hüls per gli approvvigionamenti.

(59) Per consentire alla Commissione di controllare se l'impegno assunto venga rispettato, all'inizio di ogni mese VEBA dovrà render conto delle misure adottate a tal fine.

8. Diammine/poliammine

(60) Secondo le parti, il mercato delle diammine/poliammine ha un volume complessivo, a livello comunitario, di circa 31 800 tonnellate, per un valore di circa 116 milioni di ECU. Le quote di mercato sono ripartite globalmente come segue:

	VEBA/Hüls	Degussa	VEBA + Degussa	BASF	Bayer	Altri
Quote di mercato SEE 1996	[20-30] %	[5-10] %	[25-35] %	[20-30] %	[15-25] %	[20-30] %

- (61) Sul mercato delle diammine/poliammine, la concentrazione non comporterà la creazione di una posizione dominante. Oltre a concorrenti potenti, quali BASF e Bayer, vi sono altri fornitori più piccoli. Nulla induce a credere che le parti e BASF/Bayer formino un oligopolio con posizione dominante. Le diammine non sono prodotti omogenei e ciascuno dei produttori principali propone una gamma di prodotti diversa, a partire da diversi prodotti chimici di base. Anche i prezzi dei vari tipi di diammine sono diversi.

9. Reagenti per la produzione di amido cationico

- (62) Si tratta di un piccolo mercato (il suo volume nel SEE, compresi i reagenti per uso interno e i reagenti finali, è pari a 25 000-30 000 tonnellate, altrimenti a circa 10 000-15 000 tonnellate). Le quote di mercato sono ripartite globalmente come segue:

	VEBA/Servo	Degussa	VEBA + Degussa	CFZ	Altri
Quote di mercato SEE 1996	[15-20] %	[17-23] %	[35-40] %	[25-35] %	[30-40] %

- (63) Esistono ancora altri fornitori (più piccoli) di reagenti per amido. Due produttori (Raisio e Roquette) producono reagenti destinati alla fabbricazione di amido canonico principalmente o unicamente per soddisfare il proprio fabbisogno. È tuttavia prevedibile che aumentino la loro produzione o comincino a produrre per vendere a terzi, qualora la situazione sul mercato si riveli sufficientemente interessante. Inoltre l'impresa americana Dow è entrata sul mercato nel 1995 (la sua quota di mercato è ancora poco rilevante, ma sta aumentando). L'operazione di concentrazione non creerà pertanto alcuna posizione dominante né da parte di un'unica impresa, né da parte di più imprese in situazione di oligopolio.

- (64) Per il reagente finale, non vi sarà cumulo di quote di mercato e la posizione sul mercato di Degussa non sarà rafforzata, in quanto Hüls/Servo non esercita attività in questo settore.

VI. CONCLUSIONE

- (65) Le ragioni esposte in precedenza inducono a presupporre che, a condizione che vengano rispettati gli impegni assunti da VEBA, menzionati al considerando 56, la concentrazione non comporterà la creazione né il rafforzamento di una posizione dominante suscettibile di ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva in una parte sostanziale della Comunità. Per consentire alla Commissione di verificare il rispetto da parte di VEBA della condizione succitata, l'impresa è tenuta a presentare alla Commissione una relazione sul

rispetto di tale condizione. Di conseguenza, la concentrazione è dichiarata compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'operazione di concentrazione tra VEBA AG e Degussa AG è dichiarata compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE, subordinatamente al rispetto da parte di VEBA AG degli impegni di cui all'articolo 2.

Articolo 2

VEBA AG assume i seguenti impegni:

- La partecipazione di VEBA AG nell'impresa Cabot-Hüls GmbH verrà ceduta entro [...] ad un acquirente non appartenente ai gruppi VEBA AG o Degussa AG, nel cui capitale VEBA AG e/o Degussa AG non abbiano partecipazioni e con il quale VEBA AG e/o Degussa AG non abbiano legami significativi di tipo personale.
- Qualora la cessione di cui alla lettera a) non avesse luogo entro il termine ivi previsto, VEBA AG trasferirà l'insieme dei suoi diritti di voto e di gestione ad un amministratore fiduciario neutrale ed indipendente la cui nomina dovrà essere approvata dalla Commissione.

- c) Tale amministratore riceverà un mandato irrevocabile che lo abiliti a cedere entro [...] le quote di VEBA AG ad un acquirente non appartenente ai gruppi VEBA AG o Degussa AG, nel cui capitale VEBA AG e/o Degussa AG non abbiano partecipazioni e con il quale VEBA AG e/o Degussa AG non abbiano legami significativi di tipo personale.

Articolo 3

L'impresa VEBA AG è tenuta a comunicare alla Commissione, all'inizio di ogni mese, i provvedimenti adottati per conformarsi alla condizione di cui all'articolo 2.

Articolo 4

VEBA AG, Bennigsenplatz 1, D-40474 Düsseldorf, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1997.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1998

relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai kit per il post-tensionamento di strutture precomprese

[notificata con il numero C(1998) 1506]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/456/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (¹), modificata dalla direttiva 93/68/CEE (²), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, fra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o un gruppo di prodotti determinati, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, effettuato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche; che, pertanto, è opportuno definire il concetto di prodotto o di gruppo di prodotti quale usato nei mandati e nelle specificazioni tecniche;

considerando che le due procedure di cui dall'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III della medesima direttiva; che occorre pertanto precisare esattamente, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, i metodi di esecuzione delle due procedure con riferimento all'allegato III in quanto esso accorda una preferenza a taluni sistemi;

considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), corrisponde ai sistemi della possibilità 1, senza sorveglianza permanente, e delle possibilità 2 e 3

definite nell'allegato III, punto 2.ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2.i), e alla possibilità 1, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2.ii);

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica effettuato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

Articolo 2

La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato II è indicata nei mandati relativi agli orientamenti per il benessere tecnico europeo.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(¹) GU L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.
(²) GU L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.

ALLEGATO I

Kit per il post-tensionamento di strutture precomprese

ALLEGATO II

GRUPPO DI PRODOTTI

KIT PER IL POST-TENSIONAMENTO DI STRUTTURE PRECOMPRESSE

1. **Sistemi di attestazione della conformità**

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede all'EOTA (Organizzazione europea per il benessere tecnico) di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito dei corrispondenti orientamenti per il benessere tecnico europeo:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione di conformità
kit di post-tensionamento	per strutture precomprese	—	1+

Sistema 1+: cfr. allegato III, punto 2.i) della direttiva 89/106/CEE, con prove per sondaggio di campioni prelevati nella fabbrica.

2. **Condizioni che l'EOTA deve applicare alle specifiche del sistema di attestazione della conformità**

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1998

relativa alla prova «Incendio di singoli oggetti in un locale» (SBI), di cui alla decisione 94/611/CE che attua l'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione

[notificata con il numero C(1998) 1743]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/457/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che differenze nei metodi di valutazione e nei sistemi di classificazione della reazione al fuoco in uso negli Stati membri implicano che l'armonizzazione può essere realizzata soltanto attraverso un sistema di classificazione unico, basato su metodi di valutazione concordati e da applicare in tutta la Comunità;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE stabilisce che, per tenere conto dei diversi livelli di protezione delle opere di costruzione, ciascun requisito essenziale può dar luogo alla fissazione di classi;

considerando che il punto 4.3.1.1 del documento interpretativo n. 2 di cui alla comunicazione della Commissione concernente i documenti interpretativi della direttiva 89/106/CEE del Consiglio⁽³⁾ precisa che, per poter valutare in modo uniforme la reazione al fuoco dei prodotti, sarà elaborata una soluzione armonizzata, basata su scala reale e su piccola scala, correlate ai pertinenti scenari reali d'incendio;

considerando che la soluzione armonizzata consiste nel sistema di classi adottato dalla decisione 94/611/CE della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che la decisione 94/611/CE, nella tabella 1 dell'allegato, fa riferimento al «Single Burning Item» — SBI, prova di «incendio di singoli oggetti», prescritta per valutare la reazione al fuoco dei prodotti per pareti e soffitti, compresi i loro rivestimenti di superficie, degli elementi di costruzione, dei prodotti incorporati negli elementi di costruzione, delle tubazioni e loro componenti e dei prodotti per facciate e pareti esterne delle classi B, C o D;

considerando che eventuali differenze nelle apparecchiature impiegate per valutare la reazione al fuoco possono produrre risultati diversi e che, pertanto, è necessario definire un'unica configurazione delle apparecchiature SBI per garantire che i risultati delle prove siano uniformi in tutta la Comunità;

considerando che, per definire una configurazione unica dell'apparecchiatura di prova SBI, è stato fatto riferimento allo studio realizzato per conto della Commissione dal gruppo di laboratori ufficiali che ha esaminato la rispondenza ai requisiti fissati nella decisione 94/611/CE di varie configurazioni SBI e ha raccomandato l'adozione della configurazione più adeguata;

considerando che la configurazione SBI adottata è stata sottoposta a un programma di prove interlaboratorio che ha preso in esame un'ampia gamma di materiali da costruzione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della classificazione dei prodotti da costruzione per quanto riguarda la loro reazione al fuoco, la prova «Incendio di singoli oggetti in un locale» («Single Burning Item» — SBI), di cui alla tabella 1 dell'allegato della decisione 94/611/CE, deve essere conforme alla configurazione di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 62 del 28. 2. 1994, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 241 del 16. 9. 1994, pag. 25.

ALLEGATO**CONFIGURAZIONE SBI****1. Configurazione generale**

L'impianto di prova SBI sarà descritto in dettaglio in una futura norma europea.

Tutto l'impianto di prova SBI (compresa la struttura che lo racchiude) rimane invariato, ad eccezione delle modifiche consentite (relative per esempio alle tolleranze) e da fissare in una futura norma europea.

2. Principi di prova

Un campione di prova, costituito da due lati ad angolo retto, viene esposto alla fiamma prodotta da un bruciatore posto al vertice di tale angolo. La fiamma è ottenuta per combustione di gas propano iniettato attraverso uno strato di sabbia.

Dopo l'accensione del bruciatore devono essere registrati i seguenti parametri relativi al processo di combustione dei campioni: tempo di accensione, diffusione delle fiamme produzione di calore e di fumo e gocciolamento.

3. Impianto di prova

L'impianto di prova SBI consta di un recinto di prova, dell'apparecchiatura SBI (carrello, telaio, bruciatori, cappa, collettore e tubazione), del sistema di alimentazione del propano, del sistema di smaltimento dei fumi nonché delle apparecchiature generali di misurazione.

Nella futura norma europea di cui al punto 1 saranno definite in dettaglio le specifiche e la configurazione dell'impianto di prova, i cui componenti principali sono:

3.1. Recinto di prova SBI

- Dimensioni interne:
 - altezza ($2,4 \pm 0,1$) m (parte superiore del livello del telaio),
 - superficie ($3,0 \pm 0,6$) m su ambedue i lati.
- Finestre: le finestre si trovano sulle due pareti poste di fronte ai due piani perpendicolari del campione.
- Una parete è provvista di apertura per il carrello; distanza tra il carrello e le pareti laterali $\geq 0,5$ m.
- Con il carrello in posizione operativa, le aperture nel recinto di prova — fatta eccezione per la presa d'aria sul fondo del carrello e l'apertura nella cappa per lo smaltimento del fumo — non dovrebbero superare $0,05$ m².

3.2. Apparecchiatura SBI

L'apparecchiatura SBI si compone di:

- a) un carrello su cui sono poste due parti del campione in posizione perpendicolare, con il bruciatore a sabbia collocato alla base dell'angolo verticale; il carrello è collocato in modo tale che la sua parte posteriore venga a chiudere l'apertura nella parete del recinto di prova SBI; la presa d'aria posta sotto la base del carrello è munita di piastre forate per distribuire equamente il flusso su tutto il pavimento del recinto di prova;
- b) un telaio fisso in cui viene spinto il carrello e che sostiene la cappa; al telaio è fissato un bruciatore secondario;
- c) una cappa posta sopra il telaio che raccoglie i gas di combustione;
- d) un collettore posto sopra la cappa con uno scarico orizzontale per i gas; i diaframmi alla base del collettore evitano che il flusso nella cappa sia troppo asimmetrico;
- e) un tubo di misurazione di dimensioni e configurazione da definire.

Sull'apparecchiatura devono poter essere fissati campioni di prova di spessore fino a 200 mm.

3.3. *Bruciatori e sistema di alimentazione a propano*

- a) L'apparecchiatura SBI presenta due bruciatori a sabbia identici — uno posto sulla piastra inferiore del carrello e l'altro fissato su un elemento del telaio — aventi le seguenti caratteristiche:
 - forma: triangolo rettangolare (visto dall'alto) con lati uguali di 250 mm; altezza di 80 mm; parte inferiore chiusa con l'eccezione dell'attacco del tubo dal 1/2" nel centro del triangolo; parte superiore aperta; dimensioni \pm 2 mm;
 - contenitore di acciaio (inossidabile) di 1,5 mm di spessore, riempito sul fondo con uno strato di ghiaia (dimensioni 4-8 mm) e nella parte superiore con uno strato di 20 mm di «sabbia» (2-4 mm); la stabilità dei due strati è assicurata da reti metalliche che impediscono inoltre alla sabbia di entrare nel tubo di alimentazione del gas; spessore degli strati \pm 2 mm;
 - collocazione:
 - il bruciatore primario è montato sul carrello e collegato con il profilato a U posto alla base del campione;
 - il bruciatore secondario è fissato su un elemento del telaio opposto all'angolo del campione e l'estremità superiore è posta a un'altezza di $1\ 450 \pm 5$ mm dal pavimento (e a una distanza verticale di 1 000 mm dalla cappa); la sua diagonale è parallela e in prossimità della diagonale del bruciatore primario e i suoi angoli di 45 gradi si trovano a 700 ± 5 mm dalla posizione del campione.
- b) I campioni sono protetti dal flusso di calore prodotto dalle fiamme del bruciatore secondario mediante uno schermo di materiale e configurazione definiti.
- c) I bruciatori devono essere muniti di un dispositivo di accensione, ad esempio una fiamma pilota o un filo incandescente.
- d) Il propano deve presentare una purezza pari o superiore al 95 % e l'alimentazione avviene mediante un regolatore del flusso di massa con requisiti definiti.

3.4. *Sistema di smaltimento dei fumi*

Tale sistema deve essere conforme ai requisiti che saranno precisati nella futura norma europea di cui al punto 1.

3.5. *Apparecchiature generali di misura*

Nella futura norma europea di cui al punto 1 saranno inoltre specificati tipo, prestazioni e collocazione delle apparecchiature di misura.

4. **Campione di prova**

Il campione di prova, di configurazione angolare, presenta due lati, indicati rispettivamente come lato corto e lato lungo.

Campioni di prova costituiti di prodotti laminati e in cemento devono presentare una superficie delle seguenti dimensioni:

- a) lato corto: (495 ± 5) mm \times $(1\ 500 \pm 5)$ mm;
- b) lato lungo: $(1\ 000 \pm 5)$ mm \times $(1\ 500 \pm 5)$ mm.

Campioni di prova costituiti di altri tipi di prodotto, come cavi, condotte, tubi, materiale isolante incoerente, devono essere forniti e montati in modo adeguato (rappresentativo) come verrà precisato in dettaglio in una futura norma europea.

Se opportuno, i prodotti possono essere fissati a un supporto in maniera rappresentativa corrispondente all'uso finale del prodotto. I supporti e le procedure di montaggio devono essere quelli precisati in una futura norma europea.

I prodotti devono essere fissati a una struttura di sostegno di tipo specificato e preparati secondo modalità che saranno preciseate in una futura norma europea.

I lati del campione, una volta montati, devono essere collocati verticalmente nel carrello ed essere marcati con linee orizzontali e verticali. Le procedure in questione saranno definite in una futura norma europea.

5. **Procedura di prova**

La procedura di prova — compresi la calibrazione, le procedure di montaggio, le condizioni d'uso e i parametri da rilevare — sarà precisata in una futura norma europea.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1998

che approva il piano di sorveglianza per la ricerca di residui o di sostanze negli animali vivi e nei loro prodotti, presentato dal Belgio

[notificata con il numero C(1998) 1890/1]

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/458/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando che il 9 febbraio 1998 il Belgio ha comunicato alla Commissione un piano che precisa i provvedimenti nazionali da attuare nel 1998 per la ricerca di certe sostanze e dei loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti; che tale piano è stato modificato, come comunicato nel documento del 6 aprile 1998, conformemente alla richiesta della Commissione per renderlo conforme ai requisiti della direttiva 96/23/CE;

considerando che dal conseguente esame il suddetto piano è risultato conforme alle disposizioni della direttiva 96/23/CE, in particolare degli articoli 5 e 7;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il piano di sorveglianza per la ricerca dei residui e delle sostanze, di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE, negli animali vivi e nei loro prodotti, presentato dal Belgio è approvato.

Articolo 2

Il Belgio adotta le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per porre in atto il piano di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1998

che approva il piano di sorveglianza per la ricerca di residui o di sostanze negli animali vivi e nei loro prodotti, presentato dai Paesi Bassi

[notificata con il numero C(1998) 1890/2]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/459/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (¹), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando che il 22 luglio 1997 i Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione un piano che precisa i provvedimenti nazionali da attuare nel 1998 per la ricerca di certe sostanze e dei loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti; che tale piano è stato modificato, come comunicato nel documento del 20 febbraio 1998 e del 30 marzo 1998, conformemente alla richiesta della Commissione per renderlo conforme ai requisiti della direttiva 96/23/CE;

considerando che dal conseguente esame il suddetto piano è risultato conforme alle disposizioni della direttiva 96/23/CE, in particolare degli articoli 5 e 7;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il piano di sorveglianza per la ricerca dei residui e delle sostanze, di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE, negli animali vivi e nei loro prodotti, presentato dai Paesi Bassi è approvato.

Articolo 2

I Paesi Bassi adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per porre in atto il piano di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(¹) GU L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1998

che approva il piano di sorveglianza per la ricerca di residui o di sostanze negli animali vivi e nei loro prodotti, presentato dalla Spagna

[notificata con il numero C(1998) 1890/3]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/460/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (¹), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando che il 3 novembre 1997 la Spagna ha comunicato alla Commissione un piano che precisa i provvedimenti nazionali da attuare nel 1998 per la ricerca di certe sostanze e dei loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti; che tale piano è stato modificato, come comunicato nel documento del 7 aprile 1998, conformemente alla richiesta della Commissione per renderlo conforme ai requisiti della direttiva 96/23/CE;

considerando che dal conseguente esame il suddetto piano è risultato conforme alle disposizioni della direttiva 96/23/CE, in particolare degli articoli 5 e 7;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il piano di sorveglianza per la ricerca dei residui e delle sostanze, di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE, negli animali vivi e nei loro prodotti, presentato dalla Spagna è approvato.

Articolo 2

La Spagna adotta le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per porre in atto il piano di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(¹) GU L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10.